Politica, ca.

DELLE

CONFESSIONI SPONTANEE DE' REI

DELLE

CONFESSIONI SPONTANEE DE'REI

DISCORSO

PER L'OCCASIONE DI ALCUNI AVVENIMENTI IMPORTANTI

SECONDA EDIZIONE

Riveduta e corretta dall'Autore

NAPOLI
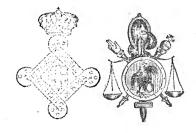
PRESSO CARLO LUIGI GIACCHETTI

Strada S. Bartolomeo N. 64.

1840

PREFAZIONE

DELL' EDITORE

Le molte richieste, venuteci da diverse parti d'Italia, del discorso intorno alle *Confessioni spontanee de' rei*, pubblicato nel 1807 pe' torchi Simoniani, ci hanno indotto a imprenderne la ristampa; il che ci lusinghiamo dovere riuscir grato ancora a'giureconsulti napolitani, da'quali fu quella dissertazione con egual plauso accolta.

Prima di mandar ad effetto un tal pensiero, ci credemmo nel debito di domandarne licenza all'autore, non senza speranza che volesse, o corredarla di qualche giunta, o almeno permettere che la nuova edizione apparisse autenticata dal nome suo. Ma delusi da tali speranze, ottenemmo solamente la permissione di pubblicare il libro, a patto che dovessimo rendere altresì pubblico il severo giudizio che l'autore stesso porta di quella sua produzione. A tal condizione ci è stato dipoi cortese di talune emendazioni.

E in prima diceva l' autore , non essergli mai avvenuto , che rileggendo qualunque delle cose sue , per quanto elaborata fosse , non sentisse il desiderio di nasconderla piuttosto , che di esporla alla pubblica luce ; e ciò non per affettazione di modestia , ma perchè aveva sperimentato essere il suo secondo giudizio più maturo del primo ; sì che credeva scritti per se quei versi d'Ovidio :

Cum relego , scripsisse pudet , quia plurima cerno
Me quoque qui feci , judice , digna lini.

A rispetto poi del presente discorso , essere molti i difetti i quali non solamente il rendono deforme , ma attaccano per sino la legittimità dell' origine sua. L'argomento delle morti volontarie aveva formato il suggetto d' una dissertazione accademica , proposta in una congrega di colti giovani , i quali convenir solevano nella casa dell'autore. Cotesto lavoro collettizio, senza unità di composizione e di stile , senza lima , e senza figura propria , giaceva dimenticato , quando ridestollo l'occorrenza di due *fiscali requisitorie* per due atroci misfatti , ne' quali giudicossi contra l'evidenza della spontanea confessione.

Molti sanno , che le idee raccolte pe' casi simili prestano alle esercitazioni del foro quello ufizio medesimo , che le generalità e le topiche argomentazioni somministrano a' proemî degli oratori , alle

prefazioni degli editori , e agli episodî de' poeti e-stemporanei. Così , le erudite note intorno alle morti volontarie trovarono facile ricetto nelle nuove prolusioni , e servirono di ornamento alla diceria del pubblico accusatore. Così , la magìa della fuggevole parola trasse seco l'applauso degli ascoltanti ; e lo stesso dicitore sedotto dalla mal meritata lode , credette di non dovere fraudare il pubblico , di quel che gli spettatori avevano cotanto ammirato.

Per verità nulla il pubblico avrebbe perduto se l' applauso fosse morto tra gli astanti ; e in generale poco guadagna per la impressione di simili scritti, i quali d'ordinario versano circa argomenti d'una importanza non solamente relativa , ma passeggiera. Che se si volesse misurare l' utilità per la luce che da essi riceve la giurisprudenza controversa , uopo è convenire , che quelle antiche esercitazioni più non si confanno col moderno gusto, dapoichè un nuovo genere di dire e di discettare si è tra noi introdotto , assai più plausibile di quello. Tal è il frutto della moderna giurisprudenza analitica , la quale ha trasportato l'analogia da' fatti a' principî , ha subordinato l' autorità alla ragione , ha riannodato il diritto positivo colle leggi universali , e ha sbandito il falso gusto della erudizione , che ingombrava non ha guari le menti del foro.

Non è già, che noi volessimo seguire l'opinione di coloro, i quali sdegnano l' autorità, perchè adorano soltanto l'eminenza della propria ragione, e sprezzano la erudizione, perchè più comoda e men faticosa è la scienza che da essi comincia. Per contrario, riconosciamo l' autorità come la prima fonte della opinione, e vogliamo solamente ch'ella riconosca per sua guida la luce dell' intelletto. E quanto alla erudizione, siamo pure convinti, che la notizia de' fatti umani (nel che propriamente è riposta l' erudizione) sia il primo studio dell'uomo e il fondamento della sapienza sperimentale. Ma intendiamo solamente contenerla ne' limiti de' fatti utili, spogliandola d'ogni sua pompa; vizio di cui ha sempre peccato il *foro* di tutte le nazioni, ed a cui la gioventù è sempre proclive. Della falsa erudizione del foro parlando la Bruyere diceva: « O-» vidio e Catullo decidevano in ultimo luogo de'ma-» trimonî e de' testamenti, e venivano a soccorre-» re la vedova e il pupillo, insieme colle pandet-» te: parlavano alternamente S. Cirillo, Orazio, » S. Cipriano e Lucrezio: i poeti accordavansi con » S. Agostino e con tutti i padri; e parlavasi la-» tino, persino innanzi alle donne, e a' mansio-» narî delle chiese (1) ». I nostri comici son pieni di simili ridicoli ritratti (2); e noi stessi abbia-

(1) Caractères, Chap. de la Chaire.

(2) V. les Plaideurs di Racine.

mo a' nostri tempi inteso un uom di grossa riputazione ripetere l'origine delle insegne ecclesiastiche de' capitoli e delle collegiate dalla necessità ch' ebbero i primi uomini di coprire le nudità del corpo ; e assimilare lo spirito litigioso di talune famiglie alla propensione ch' ebbero gl' Idumei alla guerra (1).

Di tutti cotesti difetti il nostro severo censore accagionava il suo povero libro, e domandavaci dalla sua volta , come avrebbe egli potuto consentire a dargli nuova vita ? E d'altra parte domandandogli noi , come impedire che sia quel che è stato? Nacque un decreto di vita , che suggettò il parto difettuoso ad una operazione di *ortopedia* ; e dacchè non poteva più l'autore far che non fosse, contentossi di raddrizzare alquanto le sue mal conce membra.

(1) La critica degenererebbe in satira , se si citassero i contemporanei.
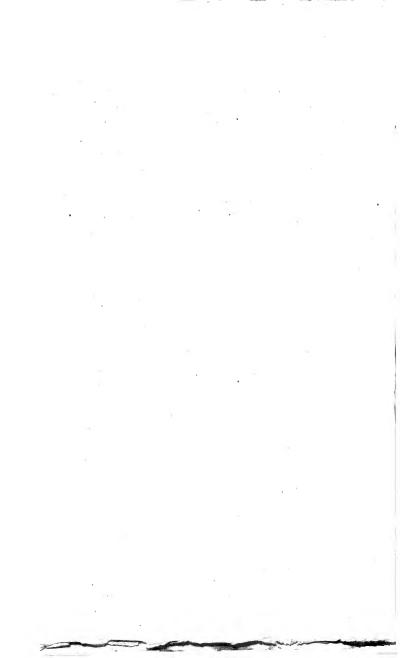
I pericoli a' quali l' innocenza è stata esposta, animarono nel passato secolo la penna de' filosofi e de' giureconsulti contra l' atroce sperimento della tortura e le arbitrarie forme del processo criminale. I giudizî, nei quali l' innocenza era tuttogiorno oppressa o oltraggiata, furono divulgati; i giornali, gli annali politici, e tutta la corrispondenza letteraria d'Europa, parvero per certo tempo occupati solo di quest'oggetto, come del più importante per la sicurezza della vita civile. Cotesti scritti si proposero il nobile scopo di proccurare alla memoria di quei ch'erano stati le vittime innocenti de' giudizî, il tributo della commiserazione de' loro simili, di avvertire del pericolo comune tutte le società, e di richiamare l'universale attenzione sopra la riforma de' giudizî penali (1). In questa causa spiegaronsi non solamente tutte le forze dell' intelletto, ma quelle altresì della immaginazione. E siccome le teorie e gli argomenti speculativi di questa difesa erano rivestiti della più seducente di tutte le ragioni, qual' è l' interesse generale dell' umanità, così non è stato forse altro suggetto, in cui la forza e l' incantesimo dell' eloquenza abbiano ottenuto un successo ed un applauso maggiore. Non fermossi quì lo zelo de' difensori dell' umanità, perciocchè proscritta la pruova

inumana della tortura, soggettarono ad un filosofico scrutinio tutta la parte della probabilità delle pruove, ch'era stata fino a quel tempo raccomandata alla scienza del foro.

Fin qua la causa dell'umanità fu utilmente trattata per l'innocenza, e lodevolmente pe' suoi difensori. Ma la resistenza che le nuove dottrine trovarono ne' pregiudizî del foro suscitò lo spirito di parte e fece nascere i fautori del vecchio e del nuovo sistema. Certamente il male più grave che l'inquisizione criminale e la forma del processo fiscale abbiano fatto, è l'aver corrotto l'idea della giustizia, separando l'interesse dell'accusator pubblico da quello della verità. In tal modo si è definita implicitamente la giustizia, come una lotta, di cui l'equilibrio nascer debba da' contrarî sforzi dell'una e dell'altra parte contendente. Cotesto paragone falso in se medesimo, e contrario alla santità ed immutabilità dell'idea della giustizia, più odioso apparisce per la disuguaglianza delle armi, colle quali combattono l'accusator pubblico ed il reo, il quale per l'atto stesso dell'accusa trovasi in uno stato inferiore a quello di tutti gli altri cittadini. Una tale diversità d'interesse nella investigazione della verità, è stata ad un tempo la cagione dell'oppressione dell'innocenza e della impunità; della prima per la prepotenza dell'accusatore; della seconda per la popolarità della difesa.

La preponderanza fiscale è stata una conseguenza della forma data a' giudizj, allorchè le denunzie e le private accuse divennero l'elemento necessario d'ogni processo criminale. Le informazioni o investigazioni del reato praticate nel silenzio, e dirette dalle passioni dell'accusatore, preoccupavano ancora l'animo de' magistrati preposti alla pubblica vendetta; sì che questa in molti casi parve più sollecita di punire coll'esempio il delitto, che di scoprire la persona del delinquente (2). Quando la luce della filosofia penetrò sulle prime nel foro, l'opinione pubblica levossi contra l'autorità delle leggi positive, comechè questa confermata fosse dalla lunga abitudine di molti secoli, e dalla forza invincibile de' pregiudizî. Allora fu che le discettazioni filosofiche, per contrapporre un'arma uguale alla prepotenza delle leggi, obbliato l'oggetto della vendetta pubblica, riguarda-

rono i delinquenti come una classe di miseri, calunniati e sopraffatti dalle arbitrarie forme de' giudizî.

E d' altra parte la resistenza che la vecchia dottrina opponeva a' nuovi principî fu tale, che in verun altro tempo non si videro nè più gravi, nè più numerosi esempî di errori ne'giudizi penali. I giudizî di Sirven, di Le Brun, di Monbailly, di Calas, del Conte di Morangies, erano citati ne' proclami filosofici, come i documenti dello stato del foro, e della barbarie dell'antica giurisprudenza criminale. Così l' esperienza con nuove ed insigni vittime venne a rafforzare gli argomenti co' quali era stata da prima sostenuta la causa della umanità.

Ma in mezzo a questa lotta surse una moltitudine di scrittori di second' ordine, i quali, come d' ordinario avviene, imprendono a comentare, a distinguere, e ad ampliare le verità nuove. Costoro formarono una nuova classe di difensori dell' umanità, i quali esagerando le idee giuste e liberali, stabilite da' primi riformatori del processo e delle leggi criminali, rivocarono in dubbio la facoltà di punire coll' estremo supplizio i delitti più atroci, e quasi per togliere insieme colla pena il mezzo di punire, cercarono d' indebolire le pruove le più fondate nel criterio della ragione e nel senso della coscienza. Così dopo di essere stata tolta di mezzo la pruova nascente dalla confessione estorta, tentarono di rovesciare anche quella della confessione volontaria, e come per gradi, dalla difesa dell' innocenza, passarono a quella del delitto, e dell' impunità de' delinquenti.

Ridotta a tal vicenda la sorte de' giudizî, è manifesto che la giustizia non siede in alcuno de' due estremi, nè in quelle scene sanguinose, nelle quali l' innocenza era minacciata o sagrificata, nè in quelle discussioni scettiche, che per bilanciare gli eccessi dell' ignoranza e del pregiudizio, aboliscono le pene, e distruggono la certezza morale. La giustizia è riposta in un mezzo, che ha certi confini, de' quali la misura de' attignersi nella severa ragione, non nella immaginazione degli uomini, nè nelle passioni degli offensori o degli offesi. Non sembrerà dunque strano nè odioso impegno il voler chiudere l'adito alle cennate estremità, ed il correggere l'abuso della filantropia, promuovendo la

pubblica vendetta in due casi, ne'quali si è giudicato contro all' evidenza morale della confessione spontanea, per ragioni in parte figlie delle nuove teorie sulle pruove, in parte figlie dello scetticismo forense. Ma oltre a questi motivi generali, l'esempio pubblico e la disciplina de' giudizî, richieggono per ragioni speciali una discussione solenne de'principî e delle teorie dogmatiche del foro, sulle quali si è in entrambi i casi fondato il giudizio.

Se negli altri paesi gli errori de' giudizî criminali sono stati frequenti, ed hanno scoverto a spesa dell'innocenza, gli assurdi della legislazione e del processo inquisitorio; i medesimi vizî hanno nel regno di Napoli per lungo spazio di tempo favorito l'impunità de'delitti, ed hanno diminuito nel volgo il concetto della giustizia. Lo stato attuale di questi vizî, e delle loro conseguenze è tale, che la riforma del foro criminale è da noi desiderata, non per mettere, come altrove, l' innocenza al coverto dell'oppressione, ma per ristabilire l' opinione delle leggi, ed il freno della forza pubblica. La storia patria presenta, sopratutto dal cominciamento del decimoquinto secolo in poi, la tranquillità del regno infestata da bande di assassini, i quali hanno resistito alle forze del governo, e l'hanno obbligato ora a perseguitargli militarmente, ora ad aggravare le pene, e ad introdurre forme straordinarie di procedimento: i quali rimedî non solo non hanno contribuito a riformare i vizî ordinarî del sistema de' giudizî, ma ne hanno col tempo renduto più gravi gli effetti. Conseguenze di quest'impunità sono, il numero de' delitti non perseguitati, la quantità de' rei profughi, le convenzioni, che la potestà pubblica è obbligata a fare con loro. In tale stato di cose, se l'impunità prevalesse anche ne' casi di delitti atrocissimi, quello stesso interesse per l' umanità, che ha messo una volta l'armi in mano a' difensori de' rei, verrebbe ad implorare un ajuto per la causa degli offesi, i quali per un sistema coordinato di tante cagioni restano invendicati, e de' quali gli esempî incoraggiano i malvaggi contra la sicurezza e la libertà di tutti gli onesti e pacifici cittadini.

La più antica cagione dell' impunità presso di noi, di molto antecedente all' epoca delle nuove teorie sulle pruove, è l'estimazione delle pruove introdotta dalla consuetudine del giudicare.

La probabilità e la verisimiglianza , di cui il giudizio appartiene solo alla ragione , che aver non può altra norma fuori dell'esperienza , si è riposta in certe regole , nell'applicazione delle quali si erra sovente , perchè l'autorità e l'uso degli esempî , disgiunti dalla critica , sono nel foro , più che altrove , una sorgente d'errori e di falsi giudizî. Così appunto è intervenuto ne' due casi che han somministrato materia al presente discorso. La confessione libera de'rei ha certe regole proprie, sulle quali dee giudicarsi della verisimiglianza sua ; la confessione estorta ne ha certe altre, che non possono confondersi con quelle della prima ; entrambe sono diverse da quella terza specie di confessione , colla quale un reo comprende anche un terzo nel suo delitto , o grava quello per esonerare se medesimo. Se i dubbî , di cui è capace una di queste tre specie di confessioni , suggerite da diversi principî, si trasportino ad un' altra , se per sostenere il paralogismo che si fa , si ricorra all'autorità d'argomenti tratti , non dalle regole della probabilità e della verisimiglianza , ma dall' analogia delle sentenze , e de' casi particolari ; si scambia il suggetto della quistione , e si abbandona la guida della ragione per seguire la falsa autorità de' casuisti.

I due casi de' quali ho testè parlato , son due giudizî capitali, ne' quali l' atrocità e la notorietà de' misfatti ha renduto più palpabile l' assurdo , o per meglio dire la rilassatezza delle opinioni de' giudicanti. In riparazione dunque , non delle vittime risparmiate al pubblico esempio , ma de' principî conculcati ; e per liberare la certezza morale della confessione de'rei dallo scetticismo filosofico delle moderne opinioni , e da' sofismi dottrinali del foro , senza temere la nota odiosa di persecutore dell'umanità, mi è sembrato cosa utile il dimostrare , quali sieno in tal materia i confini del dubitare , e come *la confessione spontanea de' rei, vestita del solo corpo del delitto , indipendentemente da ogni altro requisito , contenga il massimo grado di certezza morale , e sia la prima fra tutte le specie delle pruove , secondo il senso della legge , e del retto uso di giudicare.*

Ma l' enunciazione della quistione in termini noti , nella cui definizione si convenga , è il principio d'ogni dimostrazione, so-

pratutto ne' suggetti morali , ne' quali la precisione delle idee è necessaria per determinare le relazioni , sotto le quali vogliamo riguardarle. Senza questo freno la dimostrazione sarebbe vaga , gli argomenti diverrebbero ambigui , ed una quantità di dispute circa le idee intermedie , potrebbe intercettare il cammino alla conclusione generale. I termini dunque della mia tesi comprendono solamente quella confessione , ch' è il libero voto dell' animo del reo , provocato dal solo stimolo della coscienza , non dalla tortura (la cui memoria disonora ogni sistema di leggi, che l'abbia pure tollerata), non dall' influenza di qualsivoglia altra cagione esterna , come le minacce, il tormento o il tedio delle prigioni , esente in somma dall' errore e da qualunque vizio , che attaccasse la volontà e il senso morale del reo. Per quanto rara sia una confessione dotata di tanti requisiti , questa è la specie di pruova , di cui si cerca di misurare la certezza ed il grado d' assentimento che dee prestarle il criterio del giudice. Cotesto assentimento dipende non solamente da' principî della certezza morale , ma dalle regole che il diritto romano ha dettato per l' estimazione delle pruove , e dall'esperienza, che ha confermato in certi casi la verità astratta di tai regole , e ne ha in certi altri dimostrato le eccezioni. La prima parte dunque della discettazione dovrà stabilire, quale sia la forza naturale delle confessioni spontanee , secondo le regole della probabilità logica , quali i principî e l' eccezioni del diritto romano , quali l'eccezioni dell' esperienza , gli esempî delle false confessioni , le cagioni che se ne adducono dagli scrittori del diritto e del foro, e i veri motivi da' quali può sorgere l' errore.

Le proposte investigazioni ci condurranno necessariamente alla conseguenza , che le confessioni , come ogni altra specie di pruova de' fatti altrui , non portano in noi la certezza assoluta , ma una certezza relativa , di cui il contrario non è impossibile. Di qua la necessità di antivedere siffatti possibili , e di qua pure l' opportunità delle cautele trovate dal diritto positivo , o suggerite dalla sperienza de' giudizî.

Finalmente , le opinioni singolari, che hanno rivocato in dubbio i principî naturali della certezza , e le regole del diritto po-

sitivo , formano una fonte di falsa autorità, che de' essere rimossa non solo col ragionamento , ma colla contraria autorità delle opinioni ricevute e del comune senso degli scrittori. Se una dimostrazione di questa natura riuscirà a stabilire idee giuste e vere sulla forza e sull' autorità della confessione spontanea , propriamente detta , non solo io avrò conseguito lo scopo mio , ma senza discendere a' casi d'un trattato scolastico , e senza entrare nella disamina delle differenti specie di confessione, avrò dato il mezzo da valutare la credibilità di ciascuna di esse , derivandola dall' applicazione del principio generale e dal paragone della confessione primitiva, o sia fissandone la misura su i differenti gradi della spontaneità , e della volontà libera del reo , che sono caratteri sopra i quali la certezza è fondata.

PARTE PRIMA

CAPITOLO I.

CERTEZZA MORALE DELLA CONFESSIONE, CONSIDERATA COME UN MEZZO DI PRUOVA.

Allorchè noi applichiamo la nozione della *certezza* alle pruove giudiziali, altro non facciamo che ricorrere ad una similitudine, per la quale surroghiamo alla convizione la credenza, e alla cognizione la semplice opinione. La similitudine sta nella comparazione tra la scienza propria e l' altrui, o sia tra l' assentimento che prestiamo alla *percezione*, e quello che accordiamo alla testimonianza. Imperciocchè due sono i mezzi, pe' quali acquistiamo la conoscenza di tutti i fatti posti fuor di noi, la *percezione* e l' *autorità*, per modo che l' una supplisce al difetto dell'altra, e ciò per una predisposizione della stessa natura. L' autorità in fatti precede le conoscenze della percezione, e non solamente può dirsi la prima nutrice della mente, ma serve a sviluppare e a perfezionare persino l' uso stesso de' sensi. La credenza poi è un principio connaturale all' uomo, ed è il fondamento della sua scienza. Per virtù di tal principio noi crediamo che la natura non c' inganni, che i sensi nostri ci dicano il vero, e che i sensi degli altri sieno simili a' nostri. Così nel principio della credenza è ancora implicito quello della veracità della stessa natura.

Ma nell' autorità attigniamo noi il vero dalla sua originale sorgente? V' ha un organo intermedio tra il vero e la percezione del vero. Cotesto organo, ch' è la parola, è verace quanto la natura? Le voci di questa parola non sono che segni delle altrui percezioni. Cotesti segni ripresentano fedelmente le cose significate? Ecco la differenza tra la percezione e l'autorità: ecco la distanza che la similitudine uguaglia ed appiana.

La credenza che prestiamo alla testimonianza altrui comincia dall' essere affatto *istintiva*: è cieca ne' fanciulli, ma va grada-

tamente sminuendo per la sperienza, nel quale cammino la nostra fidanza nell' autorità va continuamente divergendo da quella che sogliamo riporre nella percezione. Imperciocchè la sperienza del mendacio rende sempreppiù incerto l'assentimento che prestiamo alla testimonianza de' sensi altrui ; laddove quello che accordiamo alle proprie sensazioni si accresce quotidianamente per la pruova che facciamo della rettitudine de' sensi nostri , e per la cognizione che acquistiamo della costanza ed uniformità delle leggi della natura. Laonde la sperienza è quella che determina la misura dell' autorità , e gradua la maggiore o minore distanza tra 'l vero desunto da' proprî sensi, e l' opinione del vero raccolta dalla testimonianza altrui.

Da tali principî la logica del foro ha ricavato i requisiti che aver dee la testimonianza , acciocchè più si approssimi alla originale verità dei sensi proprî.

1.° È necessario in primo luogo che la testimonianza cada sulla verità originale , che l' osservazione sia immediata al fatto , che la fede che noi prestiamo alla testimonianza altrui , sia riposta sull' osservazione propria di colui , a cui crediamo.

2.° Bisogna che l' integrità e la capacità di chi osserva e depone il fatto , escluda il dubbio dell' errore , sia ne' sensi, sia nella volontà di lui.

3.° Conviene che il numero degli osservatori sulla cui fede dobbiamo riposare , escluda questo medesimo dubbio , di cui non potremmo essere sicuri , se volessimo rapportarci al detto di un solo.

4.° Conviene che l' accordo delle varie parti della narrazione sostenga la scambievole osservazione de' testimonî.

La narrazione dunque de' testimonî , nel detto de'quali concorrano insieme tutti gli esposti requisiti , trarrà seco l'adesione dell' animo nostro , o sia produrrà in noi la certezza di quel fatto che essi contestano.

Istituiamo ora un paragone tra questo genere di pruova e la confessione considerata come la testimonianza che un uomo rende del proprio fatto, e bilanciamone co' descritti caratteri il peso.

La pruova di ogni delitto versa circa lo scoprimento di un fat-

to ignoto , l' investigazione del quale cominciar dee da un altro fatto già noto : il noto è l' esistenza del reato : l' ignoto è la conoscenza dell' autor suo. Tizio ha commesso il delitto ? Se i miei sensi mi avessero fatto testimonio del delitto, in me ve ne sarebbe la certezza. Se lo deponesse un numero di testimonî indifferenti, capaci di percepire il fatto , coerenti nella narrazione , io presterei loro un grado di fede , che in me produrrebbe una conoscenza inferiore alla prima , ma ch' io equiparerei a quella, che avrei potuto acquistare co' miei proprî sensi. Se lo stesso Tizio lo confessa , la conoscenza ch'io ne acquisto sarà uguale alla prima , o alla seconda specie di certezza ?

Sebbene la confessione d'un delitto contenga appunto la scienza che ne ha l'autore del fatto , tuttavia perchè noi l'acquistiamo per mezzo della narrazione ch' è un organo intermedio , il quale non può confondersi colla scienza originale de' sensi , potrebbe forse essere risguardata come una specie inferiore di certezza. Forse ancora non mancherebbero argomenti da pruovare, che se d' una parte la certezza de' proprî sensi prevale ad ogni altra conoscenza , dall' altra , questa certezza potrebb' essere bilanciata dalle presunzioni della verità , che contiene la confessione fatta dal reo contro di se medesimo. Ma questo paragone, se anche potess' essere concludente , sarebbe superfluo ; perciocchè la quistione non è di dare alla confessione il primato sulla certezza dei sensi , ma di metterla al di sopra di quelle pruove di cui è capace la natura de' giudizî.

Procedendo dunque ne' limiti del proposto paragone, il primo requisito della testimonianza è l' osservazione della verità originale. Ora non può dubitarsi che il testimonio più vicino alla verità sia quegli che narra il proprio fatto, tra perchè la parte originale d'un'azione è riposta nella volontà che la determina e non ne' fatti esteriori che l' eseguono , e perchè il ministerio de'sensi nell' osservazione de' fatti altrui si limita a stabilire il nudo fatto, e lascia ignorare il proposito del delinquente e le intenzioni sue, dalle quali dipende il giudizio della qualità dell' azione.

Il secondo requisito è l' integrità e la capacità de' testimonî, i quali non abbiano alcun impedimento a percepire il fatto di cui

depongono l' osservazione. Ne' testimonî cotesto requisito è doppio, nella confessione è semplice : in quelli è necessario che non sia vizio o errore, tanto nella rappresentazione de' sensi, quanto nella percezione della mente ; in questa il vizio può nascere solo dalla volontà.

Il terzo requisito è il numero di coloro che depongono il fatto, numero che dal diritto positivo è fissato per lo minimo a due. Nell' indagare la ragione della legge sono state varie le opinioni degli scrittori. Montesquieu parlando dell' assurdità delle leggi, che fanno perire un uomo sulla testimonianza d'un solo, osserva che se ne sono richiesti due, perchè fra'l reo che nega ed un testimonio che afferma è necessaria una terza voce che dia la preponderanza a quel contrasto di forze uguali. La stessa ragione fu trascritta nelle Istituzioni di Caterina II, per la formazione del codice criminale di Russia (3). Altri hanno creduto che la pluralità de' testimonî sia richiesta, acciocchè la verità risulti dal contesto di più persone, o sia dall' accordo delle loro narrazioni e delle circostanze che l' accompagnano. La ragione allegata da Montesquieu sembra più acuta che fondata sulla natura delle pruove ; ma s' ella è vera, l' accettazione del reo è superiore ad ogni testimonianza ; che se più fondata paresse la seconda opinione, è manifesto che quando trovisi nella confessione la concordanza di tutte le circostanze che accompagnano il fatto, la sua credibilità è maggiore, perchè scevra d' ogni altro di quei dubbî ai quali è esposta la fede de' testimonî.

Il quarto requisito è l'accordo delle varie parti della narrazione tra loro, il qual requisito può meglio dirsi un carattere per discernere le qualità precedenti, cioè l'integrità de' sensi ne' testimonî, la capacità della loro volontà, la di loro indifferenza. Le nostre proprie sensazioni presuppongono le medesime qualità, vale a dire che l' uso de' sensi sia libero, retto, ed esente da qualsivoglia impedimento o vizio particolare. Questo è un *postulato* di tutte le dimostrazioni che si fanno sulla certezza morale de' sensi, e senza del quale si caderebbe in quell' equivoco, che fu nelle prime scuole della filosofia la sorgente dello scetticismo (4). Similmente la stessa integrità dee supporsi nella percezione del-

l' animo , dapoichè conviene ch' ella sia libera dall' errore, e da qualunque altro vizio morale. Ora l' integrità ed il libero uso della percezione e della volontà è un requisito comune nel testimonio del fatto altrui , e nel reo confesso del proprio delitto : è un carattere che dee risaltare dalla narrazione così del fatto proprio , come dell' altrui , dapoichè è possibile ch'entrambi si prefiggano tutt' altro oggetto fuorchè la verità. Il mendacio de' testimonî , contro ad un terzo , o del reo confesso contro a se medesimo , è appunto quell' avvenimento , dal quale i giudizî cercano di cautelarsi , e di cui la teoria delle pruove vuole misurare la probabilità. Ora l' estimazione delle diverse specie di pruove ricevute ne' giudizî , può farsi in due diversi modi , o comparativamente dell' una coll' altra , o di ciascuna per se medesima. Istituito il paragone fra la confessione spontanea e'l detto de' testimonî, supposto il concorso degli stessi requisiti nella parte in cui queste due specie di pruova si somigliano , la confessione certamente è la prima , perciocchè ella attigne la verità nel suo originale e ne pone in luce tutte le parti , mentrecchè la presunzione è il solo fondamento dell' autorità.

Sin qua la confessione è stata esaminata per la sola somiglianza estrinseca della parola , o sia come un detto d' un testimonio unico contra se medesimo. Ma cotesta somiglianza è imperfetta , perchè ciascuna delle due pruove parte da un principio non solamente diverso , ma eterogeneo : nella testimonianza è la rappresentazione de' sensi : nella confessione è la forza della verità e il giudizio della coscienza. Ora dalla differenza appunto de'due cennati principî risulta la certezza maggiore della confessione.

CAPITOLO II.

FORZA DELLA VERITA'

Quelli i quali ripongono la certezza della confessione spontanea nella voce della coscienza , esprimono un giudizio complesso , di cui giova svolgere gli elementi. Ch' è quel che muove la coscienza a ritrarre co' proprî caratteri l'azione di cui è stata testimonio ?

La forza e l' influenza di quel principio universale della natura morale, che è la cagione motrice di tutte le umane facoltà; la *verità* chiamata dagli antichi *divina*, perchè viene dall' autore stesso della ragione, perchè è la fiaccola illuminatrice della volontà e de' giudizî nostri, e perchè corriamo dietro a lei, come per un istinto razionale anche nelle ricerche speculative, e per sino ne' concetti della immaginazione (5). Cotesto istinto presiede ancora a tutte le relazioni della vita civile, perchè la verità è un raggio della luce primitiva, la quale si spande sopra qualsivoglia spezie di conoscenza che venga dalla derivazione o dall' applicazione de' principî naturali. Quindi la verità è il fondamento d' ogni sorta d'obbligazione: quindi il disprezzo e l'abborrimento della menzogna è un principio comune alle colte e alle bárbare nazioni.

Le passioni non pertanto trionfano talvolta dell'istinto della verità, come d' ogni altro istinto razionale della natura: i delinquenti contraggono l' abito di secondare le suggestioni di quelle, e per conseguente pervengono a far tacere la forza del principio regolatore delle umane azioni: l' esaltamento delle passioni va tant'oltre dal vero, quanto spigne l'uomo insino all' abborrimento e al disprezzo dell' esistenza!

L' obbiezione è vera, ma non distrugge il principio comune. L' amore per la verità sorge da un principio costante, immutabile, conveniente alla natura; le passioni sono passeggiere, mutabili, e per le stesse conseguenze loro richiamano gli uomini alla conoscenza de' proprî fini; se in un caso riescono a soffocare la forza della verità, questa in mille altri prende la sua vicenda, le confonde, le fa tacere, e ricomparisce come il fuoco, di cui la forza sia stata violentemente compressa. Quelli che più o meno sentono in loro la forza della verità, possono variamente disputare sulla maggiore o minore frequenza de' casi nei quali può esser vinta. Certamente l' istinto e l' amore della verità ha le sue radici nel cuore d' ogni uomo, e le aveva pure nel cuore de' malfattori prima del delitto. Un lungo abito di scelleratezze può riuscire a soffocarlo, ma è appunto nella scala della depravazione che seguir vogliamo il delinquente, per segnare

il punto in cui potrà rendersi indifferente alla forza della verità. Suppongasi in primo luogo un delinquente, che abbia per la prima volta rotto il freno de' suoi doveri morali, e vinto i principi di giustizia, che governano abitualmente il cuore umano. Egli sente di trovarsi in uno stato nuovo, conosce di avere violato i diritti altrui, teme la pena, è in uno stato d' incertezza e di confusione. Se in questo stato sia egli trasportato innanzi al giudice, si crede scoverto, ed interrogato la prima volta del perchè si trovi sotto la figura di reo, confessa il suo delitto.

Suppongasi in secondo luogo il caso d' un reo che sia riuscito ad occultare un primo delitto, e che incoraggiato dall' esempio dell' impunità si porti al secondo : questi è già istruito de' mezzi lenti, e spesso incerti, che la giustizia impiega nello scuoprimento del vero ; ha imparato già a negare il delitto, è meglio preparato del primo a rispondere alle interrogazioni del giudice, e ne sostiene con minor trepidazione l' aspetto. È facile fin quà d' intendere, come il sentimento della propria sicurezza lo porti a questa prima vittoria sull' istinto della verità. Ma il giudice non s'acqueta alla prima negativa di lui; lo costrigne a rispondere agli argomenti della reità, che ha raccolto, l' obbliga a dimostrare l' innocenza che egli afferma, lo conduce ad un dialogo in cui la verità combatte gli sforzi della menzogna. Il delinquente o sopraffatto dalla forza degli argomenti, o ancora poco istruito, e non abbastanza pronto per creare e sostenere una narrazione falsa e coerente in tutte le sue circostanze, cade nella contraddizione ed è suo malgrado scoverto dalla forza della verità.

Trasportiamoci in terzo luogo al caso d'un malfattore più provetto, che abbia passato una gran parte de' giorni suoi nelle prigioni e negli ergastoli, e siesi col proprio esempio e con quello degli altri istruito a combattere le armi della giustizia. Costui va ad affrontarsi col giudice con una piena sicurezza di se medesimo, è già abbastanza destro per non impegnarsi in alcuna discussione, o per presentare una narrazione verisimile, elaborata nel lungo studio della sua esperienza ; più accorto del giudice non sarà per alcun mezzo condotto a scuoprire il proprio segreto. Se la conoscenza del cuore umano non fosse bastevole a mostrare

la verità di questa scala, che l'uomo percorre prima di giungegere a trionfare della verità, potrebbe dimostrarlo l'esperienza de' giudizi, e l'esempio di quello che tuttogiorno cade sotto gli occhi de' magistrati criminali. In somma non è sufficiente il solo abito del delitto a chiudere nella bocca del reo la voce della verità; è l'abito che il reo contrae di contendere colla giustizia, quello che rende difficili le confessioni. Ma a che tendono coteste obbiezioni? A dare la confessione spontanea come inverisimile e quasi come una conseguenza della infermità del giudizio; ovvero come una falsa manifestazione dettata dall'esaltamento d'una passione che induce l'uomo a calunniare se stesso? Rimettiamo cotesta seconda ipotesi ad una più accurata discettazione intorno alla probabilità del suicidio giudiziale. Ad ismentire la prima basta l'autorità e l'esempio di Socrate.

Critone prega Socrate di salvarsi colla fuga, e gliene offre i mezzi; lo richiama a' doveri verso i suoi, verso gli amici, verso la sua stessa innocenza; lo rimprovera di non aver preso nel corso del giudizio i mezzi di salvezza, ch'erano in suo potere, gli mostra, che il rimanere in Atene per perdere la vita sarebbe il colmo della follia, e che sarebbe assurdo, ch' egli facesse contra se medesimo quello che appena far potrebbero i suoi più crudeli nemici. Socrate nega di avere altri doveri oltre quelli del giusto e dell'onesto, e piuttosto che violarli, consente di esporsi alla pena che l'invidia e la calunnia gli avevano preparata (6). Non è l'imitazione di quest'esempio sovrumano che io credo comune ne' rei, ma lo stesso certamente dimostra che le confessioni spontanee non possono tenersi come inverisimili, e quasi come estranee al senso della natura.

CAPITOLO III.

GIUDIZIO DELLA COSCIENZA.

L'istinto della verità, che può tanto sugli uomini, vince più facilmente l'animo loro lacerato da' rimorsi della coscienza; e così due cagioni morali, quasi per una provvidenza della natura,

cospirano a scuoprire ed a vendicare il delitto. La coscienza, questo sentimento interno della nostra esistenza e di tutte le nostre funzioni morali, esercita in noi due ministerî. È primamente il testimonio d'ogni fatto nostro, e come tale accompagna la volontà nelle azioni presenti, segue la memoria nelle passate, ed è il mezzo onde ci accorgiamo della continuità e dell'identità della nostra persona morale. Giudica in secondo luogo le azioni stesse, il perchè le riferisce al sentimento della nostra felicità, le paragona co' dettami di questa legge primitiva, e le corona dopo un tal giudizio, o coll' interna soddisfazione o col rimorso. Le passioni, le quali ci fanno deviare dal retto cammino, e ci conducono al delitto, sono secondo l' immagine di Plutarco, simili ad un vento che spira veemente insino alla consumazione del reato, e di cui l'impeto cominciando da quel momento stesso a mancare, abbandona l' animo a se medesimo e al giudizio della coscienza (7). Ora la natura ha renduto efficaci siffatti giudizî in due diversi modi: Gli ha raccomandati alla ragione in quelli uomini che ha creduto capaci d'essere da questa regolati; ha adoperato l' immaginazione per quegli altri che non obbediscono ad un freno sì lento, quasi per bilanciare la forza del delitto, e per fare che la pena nascesse dalla stessa sorgente del male. E però coloro, ne' quali l'abito del delitto o la natura delle passioni potrebbe soffocare la voce della ragione, acciocchè non trionfino dell' imperio della coscienza, richiamati a questo senso dagli artificî dell' immaginazione, vincono loro malgrado l' importanza del proprio segreto, e scoprono spesso i delitti più nascosi.

Quippe ubi se multi per somnia saepe loquentes
Aut morbo delirantes procraxe ferantur
Et celata diu in medium precata dedisse (8).

L' influenza dell' immaginazione descritta da' poeti nelle furie d'Atamante e di Oreste (9), è appunto il linguaggio della coscienza, la quale al dir di Cicerone turba e perseguita chi ha commesso il delitto: son queste le furie e le faci ardenti de' malfattori (10). La storia è piena di esempî, che è superfluo ricorda-

re , dapoichè esprimono il sentimento più ovvio della natura umana (11).

Premesso ciò , la voce della coscienza espressa nella confessione spontanea può essere risguardata o come una testimonianza del fatto che il reo manifesta, o come un argomento della credibilità di quello. Guardata nel primo aspetto, è manifesto essere più sicura la conoscenza del fatto, ricavata dall'autore stesso, il quale scuopre l' azione , la volontà ed i mezzi che l' hanno determinata , di quella che potremmo avere da un numero qualunque di testimonî, i quali, dopo di avere descritto l' azione materiale, lasciano il giudice all'oscuro della parte intrinseca dell'azione stessa , in cui si contiene l' intenzione criminosa, scusabile o giusta della cosa ; parte nella quale sta riposta l' incertezza del giudizio , e la misura dell'imputabilità dell'azione. Valutata poi come argomento di credibilità, debbono in chi narra un fatto considerarsi tre diversi stati. Un testimonio, o è prevenuto per se medesimo, o è indifferente, ovvero , in contraddizione del proprio interesse, è prevenuto per la verità. La presenza dell'interesse proprio nel fatto corrompe la testimonianza di colui , che ne prende la causa , il perchè la critica lo rigetta. L'indifferenza, contenendo la capacità del testimonio all'affermativa ed alla negativa del fatto , quando i sensi co' quali l' ha percepito sieno retti , stabilisce la presunzione della certezza. La prevenzione per la verità spiegata colla contraddizione del proprio interesse , contiene la certezza dimostrata ; che anzi la forza della dimostrazione cresce in ragione dell'importanza dell'interesse, a cui il testimonio contraddice. Ora stabilita una scala d'interessi da' civili a' naturali, fino a quello della vita stessa, la testimonianza, la quale contraddice a cotesto sommo bene , che è il nodo donde partono tutte le leggi dell'utilità propria; contiene in se la più luminosa pruova dell'infallibile giudizio della coscienza. Il delinquente che confessa il proprio delitto , e lo confessa in un giudizio capitale , ha già violato la giustizia : il danno prodotto dal suo reato è irreparabile , non potendo col sagrifizio della sua vita restituir quella dell' estinto nemico : non ha altri diritti a conservare se non quelli della propria esistenza : ciò non pertanto volontario corre a con-

dannare se stesso. Quest' uomo cotanto imparziale con se medesimo raccoglie nel suo detto tutt' i gradi della credibilità : la sua confessione è sostenuta dalla forza d' entrambi i principî morali, l' istinto della verità, e la forza della coscienza : la certezza di questa pruova non potrebbe essere rivocata in dubbio se non da coloro i quali rotto avessero il freno de' cennati principî.

CAPITOLO IV.

CERTEZZA LEGALE DELLA CONFESSIONE NE' GIUDIZÎ CRIMINALI

Nella storia de' giudizî romani sono da distinguersi due epoche : una è quella dell' antico processo, che si ammira e si propone come il modello delle forme giudiziali : l' altra de' tempi ne' quali l' ordine giudiziario e gli antichi magistrati del popolo romano furono modificati dalle leggi imperiali. La prima forma non separava interamente la cognizione del fatto da quella della pena, come alcuni hanno creduto, perciocchè il collegio de' giudici sulla cui pluralità il magistrato condannava o assolveva, assorbiva ugualmente il giudizio della reità e la dichiarazione della pena. Ma il giudizio di quelli era libero, e non frenato da altra regola, fuorchè dal criterio naturale ; il fondamento della loro opinione, era la libera discussione tra l' accusato ed il reo, e la sicurezza che la legge riponeva in tal giudizio, era fondata nel numero di coloro che lo pronunziavano. Cotesta forma sopravvisse poco a' tempi della repubblica, perciocchè fu prima alterata dalla mutazione degli antichi magistrati (12), indi dalla introduzione de' giudizî straordinarî (13), dalle violente forme dei giudizî di maestà (14), e dall'istituzione della tortura (15), a cui le leggi posteriori e gli stessi giudizî di maestà apersero l'adito. Le regole che i libri delle leggi romane contengono intorno alla qualità, e all'estimazione delle pruove, appartengono a' giudizî del secondo tempo.

Sebbene la natura degli antichi giudizî non ammettesse regole positive circa la qualità e il peso delle pruove, tuttavia abbiamo un solenne documento dell' autorità che in quelli aveva la

confessione spontanea. Questo è il voto di Catone nel senato contro a' congiurati di Catilina : *de confessis , sicuti de manifestis rerum capitalium, more majorum, supplicium sumendum* (16). Da questa sentenza , alla quale sono anche conformi altri documenti storici (17) , rilevasi che la confessione del delitto era risguardata non solamente come la prima di tutte le pruove , ma come l'evidenza stessa, di rincontro alla quale non rimaneva altro al giudice che l'applicazione della pena. E tanto questo principio era stabilito sull' ordine fondamentale de' giudizî , quanto all' espressa confessione fu equiparata anche l'implicita e la presunta. In fatti la contumacia del reo era interpretata come confessione (18) , come tale era risguardata la fuga (19) , come tale il silenzio alle incriminazioni dell' accusatore (20). Per verità cotesti indizî sono troppo lontani dalla forza naturale della confessione , ma la forza che accordava loro la legge , può esser citata , come un argomento della maggior fede, che si prestava alle confessioni espresse.

Per quel che concerne la pruova delle confessioni ne' giudizî della seconda età , i libri del diritto distinguono la confessione de' giudizî civili da quella che serve di pruova ne' delitti. Non è già che la certezza d' entrambe le spezie di confessione non sia fondata sopra principî comuni, perciocchè non influisce nella verità della confessione il suggetto sul quale ella cade, ma la differenza nasce dalla maggiore o dalla minore probabilità de' possibilî , che negli uni e negli altri giudizî sogliono adombrare la verità delle confessioni , formando così un eccezione alla loro naturale certezza.Caderà quì appresso l'occasione di dimostrare, che quei possibili , i quali fanno la probabilità delle confessioni non ne diminuiscono nel generale la certezza , siccome un numero di testimonî non indifferenti che in un caso congiurano contra l'innocenza del reo , non distruggono la certezza della pruova testimoniale , fornita de'caratteri della verità ; e che la differenza tra le confessioni dell' una e dell' altra spezie di giudizî , è fondata solamente nel diverso momento delle conseguenze loro. Intanto avendo il diritto romano trattato delle une separatamente dalle altre , non sono elle da confondersi, siccome han fatto taluni giu-

reconsulti. Gli argomenti di legge inoltre non debbono essere indistintamente trasportati da' giudizî civili a' criminali, e molto meno debbono essere interpretati per la somiglianza delle parole, più che pe' principî e per lo spirito delle leggi.

Delle confessioni che servono di pruova ne' delitti, la legge ha determinato l' efficacia, avendole in un caso additate, come la massima pruova che possa indurre il giudice alla sentenza capitale (21); in un altro avendole messe in comparazione colla convizione, che si ottiene per mezzo de' testimonî (22); in un terzo avendole equiparate alle confessioni estorte, quando queste sieno sostenute da pruove estrinseche e da altri argomenti della verità (23); e per ultimo avendole avute come maggiori della flagranza stessa (24). Così spiegasi il perchè i rei confessi furon messi sotto una custodia più rigida, e furon privati per sino del benefizio dell'appellazione (25), beneficio per altro di cui godevano semprecchè fossero stati condannati sopra qualsivoglia altra spezie di pruova, non esclusa la stessa confessione estorta (26). Da queste disposizioni del diritto romano ricavasi, che la certezza delle confessioni fu da quei giureconsulti risguardata come una verità intuitiva superiore a tutte le regole, che sogliono determinare l' autorità e la credibilità delle altre pruove.

CAPITOLO V.

CERTEZZA DELLA CONFESSIONE NE' GIUDIZI CIVILI.

Ne' giudizî civili e in quella parte de' penali, nei quali il delitto e la colpa sono solamente soggetti all' emenda del danno, la legge detta le regole per le quali deesi giudicare delle confessioni; nel che il diritto antico è più ordinato e positivo di quello ch' è per la pena de' reati.

Il principio sul quale la legge fonda la certezza di tai confessioni, è che non appartenendo all'uffizio del giudice altro che il dirimere la contraddizione fra l' attore ed il reo, quando questi aderisca all' azione promossa, il consenso o la confessione di lui tiene luogo di sentenza (27). Quindi la confessione è equiparata

al giudicato , la contesa giudiziaria si ha come finita , e l' ufizio del giudice si limita allora a render efficace l' atto , per mezzo di cui la lite è stata terminata. Tal'è l'autorità che la confessione ebbe tanto nelle prime leggi romane (28) , quanto nel diritto civile posteriore , dal quale è stata suddivisa in due spezie (29) : quella , fatta sull' azione preparatoria dell' attore , l'altra sulla cosa intera dedotta nel giudizio. La prima , di cui la forza è spiegata nel titolo del diritto delle *azioni interrogatorie*, avevasi come un contratto da cui il reo non potesse recedere qualunque fosse la verità , o l' errore della confessione (30). Gli effetti della seconda , di cui si fa la sposizione ne' titoli de' *rei confessi* , erano gli stessi della cosa giudicata : in entrambi i cennati casi la confessione conteneva una verità dimostrata, e in tanto gli effetti erano diversi , in quanto corrispondevano a' differenti stati del giudizio.

Ciò premesso , il reo confesso , non solo si presume come giudicato dalla legge , ma questa dà all'attore un'azione particolare per esigere l'esecuzione di quello , a cui il reo medesimo si è volontariamente condannato (31). Laonde se il reo convenuto sia possessore della cosa dedotta in giudizio e lo confessi , dee restituirla tra quel medesimo tempo , nel quale dovrebbe renderla , se fosse stato per sentenza condannato a rilasciarla (32) ; non rilasciandola si passa all' estimazione di essa , e dassi al giudizio un esecutore , come per la causa giudicata (33). Che se la confessione cada intorno alla ricognizione d'un debito certo, l'uffizio del giudice si limita all' ordinare l' esecuzione dell' obbligazione contratta per l'atto stesso del giudizio (34).

Cotanta autorità della confessione ne' giudizi civili , non è solamente fondata sopra la forza del principio legale testè detto , ma dipende altresì dalle regole della certezza morale , alle quali il legislatore ha voluto essere coerente ; perciocchè dovunque si tratti di estimare qualsivoglia altra pruova , o atto che contenga una confessione espressa o implicita del reo , la legge ricorda la fermezza e l'autenticità della testimonianza che l'uomo rende contra il proprio interesse. In fatti se dopo la confessione fatta del debito, il debitore opponga l'eccezione del denaro non numerato, la

legge dice , che dee stare alla propria confessione, e che, tranne una pruova evidentissima in contrario, non debbasi in alcun modo permettere a chicchessia il venire con altre pruove ad impugnare la certezza contenuta nella testimonianza della propria bocca (35). Similmente se il debitore contravvenga ad una convenzione nella quale trovisi espressa o tacita la confessione del debito , la legge vuole che il giudice senz' altra cognizione , giudichi la causa di lui , come di un reo confesso (36).

CAPITOLO VI.

ECCEZIONI DELLA CERTEZZA DELLA CONFESSIONE NE' GIUDIZÎ CIVILI.

Le autorità e gli argomenti finora esposti sono quelli sopra i quali è fondata nel diritto la certezza delle confessioni in generale ; rimane ora ad esaminare se la verità ed il peso di questa pruova sieno diminuiti dall' eccezioni , di cui la regola generale è capace , o sia , se i possibili contrarî ch' entrano nella natura della certezza relativa , deroghino in qualche caso a' principî di sopra stabiliti. Tali eccezioni sono diversamente dalla legge valutate ne' giudizî civili e ne' penali , il perchè ha distintamente trattato delle une e delle altre confessioni. Esaminiamo l' eccezioni che costituiscono la probabilità nelle confessioni de' giudizî civili , per riservare ad un'analisi maggiore i principî, dai quali dipende la probabilità delle confessioni nella pruova de'delitti.

Due casi possono distruggere la fermezza delle confessioni nei giudizî civili : il difetto di volontà in chi confessa : il difetto della verisimiglianza del detto.

In questi giudizî la confessione suol essere risguardata o come un contratto giudiziale (e tal è nelle azioni interrogatorie), o come una testimonianza che il reo rende contro a' proprî interessi. Sì nell' uno che nell' altro caso , è necessario il pieno consenso del reo convenuto ; il perchè dove nella confessione sia caduto quell'errore che distrugge il consenso, ivi manca la sua forza (37). Tal è l'errore del fatto altrui ch' esemplifica il giureconsulto Pao-

lo colla confessione di colui, che dice di dovere una cosa certa, comecchè questa sia distrutta (38). Tale è del pari la confessione, la quale facciasi sopra cosa incerta, non definita, o non ispiegata dal reo, perchè non può egli in tali casi essere convenuto per la forza del suo detto (39).

Per l' opposito non solamente l' errore del diritto non vizia la confessione (40), ma la legge per sostenerne la certezza, deroga al principio della necessità del consenso. E qui vuolsi notare che sebbene l'errore di fatto vizii il consenso; purtuttavolta quando l' errore cada sul fatto proprio del reo confesso e non sul fatto altrui, la confessione è valida (41). La ragione di questa eczione sarà meglio intesa per quel che diremo della verisimiglianza.

Il difetto di verisimiglianza nuoce alla validità della confessione in tutti i casi ne' quali la legge antepone la presunzione della verità alla verità stessa. I diritti de' quali discettasi ne' giudizî civili son volontarî, e nascono da una legge di convenzione a cui può rinunziare ciascun di coloro, pel favore de' quali fu quella costituita. Ora quando la confessione del reo convenuto toglie di mezzo l' uffizio del giudice, è manifesto che la legge non debba occuparsi dell' esame della verità della confessione. Imperocchè, se è vera, ha prevenuto lo sperimento de' mezzi legittimi; se falsa, ha voluto il reo rinunziare ad un diritto di cui era l'assoluto dispositore (42). In siffatti giudizî dunque, sia vera o falsa la confessione, è sempre dalla legge ritenuta come valida, e immutabili ne sono gli effetti (43). Per una conseguenza di tai principî, esclude il diritto civile l'errore del fatto proprio dalle cagioni che distruggono il consenso; come quello che con dolo avrebbe potuto esser adoperato per eludere la validità e la fermezza della confessione.

D' altra parte se la confessione falsa nel giudizio civile si sostiene perchè ciascuno può rinunziare al proprio diritto, ne segue che dove taluno supponga avere un diritto che non ha, la confessione fondata sopra una tale supposizione, non può essere sostenuta dalla presunzione della verità. Similmente se la confessione versi circa un fatto, che contenga un impossibile assoluto, in tal caso il fatto stesso distrugge la presunzione della leg-

ge e fa cadere la confessione ; nel che si verifica la regola testè enunciata , che la legge sostiene la confessione non vera , e abbandona l' inverisimile. A questo modo intendonsi gli esempî del diritto romano , ne' quali dicesi che se quegli ch' è incapace di dominio confessi esser suo un servo altrui, la confessione è invalida (44) ; o che se io affermi essere mio figliuolo quegli , ch' è padre di famiglia , o mi preceda d' età , la mia confessione contiene un impossibile , che la forza della presunzione non può scambiare colla verità (45). Cotesti esempî sono generalizzati dalla massima : *in totum confessiones ita ratae sunt , si id quod in confessionem venit , et jus et naturam recipere potest* (46), massima di cui si è fatto generalmente nel foro una falsa applicazione , perciocchè si è fatto derivare dalla stessa la necessità di verificar le confessioni per mezzo di quei tanti caratteri che nei tempi seguenti escogitò il criterio legale.

Il metodo di separare le regole e l' eccezioni proprie di ciascuna spezie di confessione , è utile per evitare le false analogie contenute negli argomenti di legge , de' quali hanno abusato non solamente gli scrittori del foro , ma i più dotti interpreti; avendo costoro spesso trasportato dall' uno all' altro caso le autorità relative alle confessioni , che la legge ha distinto , e delle quali ha diversamente trattato. Da tale errore nacquero le controversie , se fosse o no necessaria la condanna dopo la confessione , e se il reo confesso dovesse aversi come condannato anche ne' giudizî criminali (47). Ulrico Huber , uno de' più eruditi interpreti olandesi , sostenne nelle sue prelezioni sul diritto civile , che la massima la quale equipara i confessi a' condannati , sia comune a' giudizî criminali , e ne adduce una falsa ragione , che è il non aver fatto la legge distinzione alcuna tra gli uni , e gli altri. Lo stesso Cujacio sembra essere stato l' antesignano di cotesta opinione (48). Entrambi per conciliarla coll' autorità delle altre leggi , e colla storia de' giudizj romani , affermarono , essere l' anzidetta massima comune alle due spezie di confessioni e che così nella prima , come nella seconda , fosse sempre necessaria la sentenza condannatoria (49). Il rispetto dovuto in ogni tempo a' padri della scienza del diritto , mi renderebbe forse più cir-

cospetto nello scoprire l'errore di queste opinioni, se esse non fossero state già notate da altri interpetri (50), e se una lezione o una congettura particolare, meno giusta d'un'altra, potesse adombrare l'eminente merito loro.

In conclusione, è fuori di dubbio che i principî sopra i quali è fondata la certezza delle confessioni, son comuni agli uni ed agli altri giudizî: la diversità tra loro nasce dagli effetti, i quali ne' giudizî criminali a differenza de' civili meritano l'antivedimento delle leggi: cotesti effetti contengono que' casi possibili, che formano l'eccezioni della certezza morale; il determinare il numero di tai possibili e i gradi della loro probabilità, contiene la vera estimazione delle cennate spezie di pruova.

CAPITOLO VII.

ECCEZIONI DELLA CERTEZZA DELLE CONFESSIONI NE' GIUDIZÎ CRIMINALI.

Le confessioni ne' giudizî civili versano circa i diritti della proprietà, mentrecchè ne' giudizî criminali risguardano la vita naturale o civile degli uomini. Quei diritti sono creati dallo stato civile, e però sono sotto l'assoluta disposizione di coloro a' quali appartengono: la vita è una carriera necessaria che l'uomo dee percorrere, e di cui la durata e la sorte, sono sotto la disposizione dell' autore di lei. Per conseguente due contrarî principî hanno dettato le leggi positive circa l'uso di due beni cotanto diversi tra loro. I giudizî civili si propongono di non privare chicchessia del proprio diritto senza il suo giusto consenso. Ma se taluno vi rinunzî, la legge segue la volontà di lui come dell'assoluto padrone della cosa (51), non riconoscendo ingiuria in qualunque atto concorra la volontà o la tolleranza di colui che l'ha voluto (52).

I giudizî criminali si propongono un oggetto molto più importante e più difficile a conseguire, che è la sicurezza dell' innocenza anche negli uomini che vorrebbero rinunziarvi (53), tra perchè niuno è padrone della sua vita (54), e perchè la legge cu-

stode de' diritti inalienabili della natura, prescrive una difesa necessaria anche a' rei che vorrebbero infrangergli (55); che anzi addoppia la sua vigilanza in proporzione ch' è maggiore il pericolo che ad essi sovrasta (56). E sebbene il primo presidio alla conservazione della vita sia stato dalla natura riposto nell'amore per noi stessi, e nell'istinto per l'esistenza; pur tuttavia le passioni umane, e l'immaginazione che le alimenta, trasportano talvolta l'uomo fuori della verità, e lo spingono ad attentare contro alla propria esistenza. Fra' diversi mezzi a'quali è in sua balìa di ricorrere, potrebbe egli scegliere la mano del giudice, come strumento della morte che desidera. Questo è quell'avvenimento possibile, la cui probabilità la legge valuta nelle cautele, che prende ne'giudizî de'rei confessi. Certamente, paragonata la verisimiglianza delle cagioni per le quali può un uomo rinunziare ad un interesse civile, a quella colla quale potrebbe volontariamente abdicare l'esistenza, cotesti due *possibili* hanno tanta distanza tra loro, quanta è la differenza dell'importanza che attacchiamo alla proprietà civile o alla vita. In conclusione i principî di sopra esposti circa la veracità delle confessioni ne'giudizî civili son comuni alle confessioni de' delitti, ma l'argomento della loro verisimiglianza, tratto dall'interesse cui i rei contraddicono, cresce in proporzione della distanza che passa tra gl' interessi della proprietà e quelli della vita.

Ora se il possibile remoto di un uomo il quale voglia attentare contro alla propria vita si verificasse, quali maggiori conseguenze non porterebbe seco, e quanto maggiore non sarebbe l'errore di chi credesse alla confessione di lui? Le conseguenze certamente sarebbero in questo caso tanto più gravi, quanto è maggiore la distanza testè notata tra la fortuna e la vita. L'importanza delle conseguenze non influisce nella maggiore o minor probabilità dell'avvenimento; suggerisce bensì una regola di cautela, pe'casi in cui potrebbero quelle verificarsi. Il diritto romano ha preveduto alcuno di tali casi, ed ha dettato qualche regola generale per ischivargli.

Le cennate leggi antivídero un solo motivo possibile, per lo quale l'innocente può denunziarsi come reo, e il ricavarono dalla

sperienza d' un fatto di cui parlarono i romani giureconsulti. Quest'è il timore: il fatto è esemplificato nella causa del servo, che per timore di tornare al suo padrone, si fece reo d'un delitto che non avea commesso (57). Sebbene il timore venga da una causa estrinseca, e la confessione del delitto per tal mezzo provocata, rigorosamente parlando, appartenga più alla confessione estorta che alla spontanea; purtuttavolta perchè il timore in questo caso dipendeva da una cagione straniera al giudizio, però sarà da noi esaminata tra i motivi morali che posson indurre un uomo a cercare dalle mani del giudice una morte men dura di quella, di cui potrebbe forse per altra parte temere.

Dall'esposto caso in fuori, la legge raccomanda alla religione e al criterio del giudice, il non prestare sempre una cieca fede alle confessioni, essendocchè v'ha de'casi ne'quali i rei mentiscono a proprio danno (58). Ma non è dalle regole scritte del diritto, che debba attignersi la scienza della probabilità: quel che la legge ha omesso in fatto di pruove, de' il giudice cercarlo nella ragione e nella sperienza (59).

CAPITOLO VIII.

ESEMPÎ DELLE FALSE CONFESSIONI.

La storia, più che i libri del diritto, ha tramandato le cause celebri, nelle quali l'innocenza è stata la vittima della precipitanza de'giudizî. Cotesti casi formano una lezione d'esperienza utile non solamente a prevenirne i nuovi esempî, ma ancora a bene indirizzare il giudizio sul quale è fondata la morale convizione del giudice. Acciocchè dal numero e dalla frequenza dei cennati casi possa argomentarsi alla probabilità loro, gioverebbe raccogliere nella storia la serie di tutte le false confessioni spontanee. La raccolta di esse servirebbe meno a determinarne le cagioni morali, le quali sovente si nascondono nella contraddizione delle azioni umane, che a decidere del merito delle cautele escogitate dalle diverse forme de'giudizî, onde guarentire l'innocenza. Ma insino a che un tal elenco storico non apparisca raccomandato

dalla diligenza e dall'erudizione di scrittori di maggior nome, possiamo risguardare come il più compiuto quello che contiene i fatti, che sogliono ne'libri della materia citarsi, com'esempî dell'incertezza delle confessioni.

1.° Se l'esempio contenuto in una delle declamazioni di Calpurnio Flacco, potesse prendersi come un fatto storico, una donna madre di quattro figliuoli avendone perduto tre insieme col marito, corse per lo dolore a denunziarsi al giudice come rea d'un sacrilegio ch'era intervenuto nella città. Fu prestata fede alla confessione di lei, il perchè fu condannata alla morte, dalla quale salvolla l'ultimo figliuolo superstite, che appellò per essa del falso giudizio (60). Quando cotesto caso fosse meramente ipotetico non entrerebbe fra l'eccezioni che ha proposto l'esperienza, e delle quali il numero è quello che determina la probabilità. Ma perchè il dubbio da altri promosso intorno alla verità del fatto non s'interpreti come un pretesto per non rispondere alla forza dell'esempio, lo numero in primo luogo tra quelli pe'quali de'esaminarsi, se le cautele ricevute dalla forma dei giudizî sieno sufficienti a prevenirgli.

2.° Luciano nel dialogo dell'amicizia (61) riferisce l'esempio di due giovani greci, de'quali uno denunziossi al giudice per complice d'un sacrilegio, per dividere le pene della prigione col suo compagno che n'era falsamente creduto reo. Demetrio ed Antifilo ateniesi, coetanei allevati insieme, e congiunti tra loro fin dalla infanzia col vincolo d'una tenera amicizia, viaggiavano per l'Egitto. Antifilo si divise da Demetrio, che portossi a visitare le piramidi e la statua di Memnone, nel qual intervallo Siro servo d'Antifilo, rubò insieme con altri i vasi d'oro del tempio di Anubi, il caduceo e la statua dello stesso Anubi. Essendo Siro il depositario del furto, le cose involate furono trovate nella casa d'Antifilo, che però fu creduto complice del sacrilegio. Menato in prigione, e trattato come uno de'più vili delinquenti, la durezza del carcere e i cattivi trattamenti ricevuti, furon cagione che egli s'infermasse, e che il facessero risolvere a finire la vita astenendosi da ogni alimento. Sopraggiunto Demetrio, che niente di tale sospettava, ed avendo a stenti riconosciuto il

suo amico gli apprestò tutte le consolazioni che l'amicizia potea fornire; gli strappò i cenci, di cui era ricoperto, divise con lui il proprio mantello, e cercò di addolcire il rigore della custodia, parte colle lagrime e parte colla liberalità. Per averne i mezzi, Demetrio impiegavasi al trasporto delle merci de' negozianti, e del prezzo una parte spendeva in ricompensa a' custodi, ed un'altra faceva servire alle necessità dell'amico. Narra Luciano che dopo di avere così impiegato il giorno, mettevasi la notte a giacere sopra un letto di foglie presso alle porte della prigione. Ma un accidente avendo renduto più rigida la custodia delle carceri, ed essendogli negato di prestare i medesimi soccorsi al suo amico, Demetrio andò a denunziarsi al giudice, come complice dello stesso sacrilegio. Fu prestata fede alla confessione di lui, il perchè fu menato nella stessa prigione presso ad Antifilo. In tale stato, una combriccola di altri ivi pure imprigionati, ruppe la custodia, e aperse a tutti l'adito alla libertà. Demetrio ed Antifilo rimasero fedeli alla loro prigionìa ed impedirono che fuggisse Siro, vero reo del furto sagro. Per tal fatto fu offerta loro la libertà in premio di non aver presa la fuga, ma essi ricusarono il premio, disgiunto dalla dichiarazione della innocenza loro. Così il giudice messo sul cammino del vero e conosciuto il nodo da cui era stato avviluppato, non solamente gli assolvette, ma pagò ad entrambi un tributo di ammirazione, avendo donato a Demetrio ventimila dramme, e ad Antifilo diecimila. Dometrio fece accettare ad Antifilo anche le sue ventimila, dopo il qual dono volendo proseguire il viaggio per le Indie, e non essendo più necessario al suo amico congedossi da lui. Cotesto nobil esempio d'amicizia non appartiene agli errori de' giudizî, ma sì bene alle cagioni morali delle false confessioni. Tanto è lontano che possa da quello trarsi un argomento dell'incertezza de' giudizî, quanto può essere piuttosto allegato per dimostrare che le forme dei giudizî non sono atte a nascondere una finta reità.

3.° Un esempio di virtù e di generosità simile al precedente trovasi nella storia moderna, e presso un popolo che noi chiamiamo barbaro. Il Padre Charlevoix nella storia e nella descrizione del Giappone, riferisce, che una donna rimasa vedova con

tre figliuoli viveva del frutto del travaglio loro. Conoscendo essi che un tal frutto non fosse bastevole a' bisogni della madre, cercarono in una strana risoluzione il mezzo di provvedere al miglior agio di lei. Un bando del giudice aveva promesso un premio importante a chi avesse dato nelle mani della giustizia un ladro. I tre fratelli convennero che uno di essi, quale la sorte indicherebbe, sarebbe passato per ladro, e gli altri due avrebbero raccolto il premio, per sollevare la loro comune madre. La sorte cadde sul più giovine, il perchè fu dagli altri due consegnato al giudice, e denunziato col racconto tra loro intessuto. Il finto reo sostenne colla sua confessione il reato imputatogli, ed il premio fu pagato a' suoi fratelli. Ma costoro traditi dalla tenerezza o dal rimorso, entrati nella prigione, abbandonaronsi presso al prigioniero a tutt'i trasporti del pentimento e del dolore. Tali contradditorî portamenti mossero il giudice ad interrogar nuovamente il preteso reo, dal che nacque lo scoprimento del concerto. Quindi riconosciuta l'innocenza, non solamente fu egli messo in libertà, ma colmato di pubbliche lodi fu retribuito d'un' annua rendita di scudi 1500, siccome altri 500 furon donati a ciascuno de' fratelli di lui (62). Da cotesto esempio, del pari che dal precedente non può trarsi argomento per l'incertezza de' giudizî, dapoichè le cagioni morali delle false confessioni, e le stesse false confessioni non seguite dall'effetto, non debbono confondersi co' casi, ne' quali sia taluno riuscito a sorprendere la critica del giudice. Que' casi ne' quali l' artifizio del suicida ha potuto trionfare del prevedimento delle leggi e delle cautele stabilite colle forme de' giudizî, costituiscono la probabilità dell'errore, ed è di tali avvenimenti, che la frequenza ed il numero debbono esser valutati.

4.° Nelle decisioni del diritto francese, vien riferito che nel 1554, dopo taluni risentimenti domestici tra un marito ed una moglie, di cui i vicini erano stati testimonî, la donna allontanossi dalla casa conjugale, ed il marito fu sospettato di averla uccisa e di averne indi bruciato il corpo nel forno. Sopra tali sospetti imprigionato, negò da prima il delitto ed era per soggiacere alla tortura. Per sottrarsi a' tormenti confessò egli di aver

ucciso la moglie, ed averne bruciato il cadavere, il perchè fu condannato a morire. Essendo però obbligato a valersi dell' appellazione, cui volea rinunziare, innanzi al secondo giudice presentossi la moglie, che erasi creduta morta (63). Tralasciando le osservazioni che potrebbero farsi intorno al procedimento del primo giudice, è notabile che questa confessione, la quale si produce tra gli esempj delle confessioni libere, non è tale, perciocchè ad estorquere la confessione è tanto efficace in alcuni la minaccia e l'apparecchio del tormento, quanto in altri il tormento stesso:

Herus si minatus est malum servo suo
Tametsi id futurum non est, ubi captum' st flagrum
Dum tunicas ponet, quanta afficitur miseria (64).

Ciò è ugualmente vero nel senso della legge che riguarda come estorte non solo le confessioni strappate coll'apparecchio dei tormenti, ma anche quelle provocate da qualsivoglia spezie di minacce capaci d'intimidire un uomo di ordinaria costanza (65). Il cennato esempio dunque non appartiene a quella spezie di possibili morali di cui deesi qua valutare la probabilità.

5.° Anneo Roberto ne'libri delle cose giudicate, riferisce che essendo mancata una donna vedova nella sua patria, surse la voce che fosse stata uccisa da'ladri. Alquanti giorni dopo fu ritrovato un uomo erratico per lo vicino bosco, e attesa l'incertezza che parve traspirasse nel volto suo, fu creduto l'autore del delitto. Condotto innanzi al giudice fecesi reo del fatto con una confessione spontanea, per effetto della quale fu condannato a morire. Due anni dopo la donna ricomparve, e scoprì tardi l'innocenza del suo preteso omicida (66). Sebbene nella narrazione di questo fatto manchino molte circostanze, onde farsi giudizio della natura della confessione, e de'mezzi adoperati per ottenerla, ciò non ostante perchè anche in questo caso non sembri, che si voglia rimuovere l'autorità dell'esempio negandolo, noto questo, come il secondo avvenimento della probabilità delle confes-

sioni, per valutarlo insieme colle cautele ricevute posteriormente nell'ordine de' giudizî.

6.° Giovanni Reichen nella raccolta degli scrittori contra le incantazioni, riferisce che un giovinetto di 16 anni non inquisito fin allora di alcun delitto, menato in giudizio nel 1675 per effetto delle sue millanterie, confessò spontaneamente di avere una società con un genio malo, mediante la quale erasi cangiato in mille forme, aveva involato fanciulli, spogliato molte case, ucciso molte persone, ed indi trasformato in uccello erasi rifuggito nell'orecchio del padrone che si era convertito in asino. Una confessione come questa, che offendeva la serietà de' giudici, che insultava il senso della ragione, fu non ostante soggettata ad una verificazione. Il Senato di Hall mandò a verificare le gesta di questo proteo, ed avendole trovate false, lo condannò alla frustra ed a' travagli pubblici. In questo fatto che si suole allegare tra gli esempî delle false confessioni per cagione di millanteria, invece della probabilità delle confessioni, sono piuttosto notabili la credulità de' giudici, l'atrocità della pena irrogata per lo solo delitto di derisione, di cui era colpevole il giovinetto, e la poca critica di coloro che ne fanno l'applicazione alle confessioni de' rei (67).

7.° Ulrico Huber nelle osservazioni delle cose forensi pubblicate da Zaccaria Huber suo figliuolo, riferisce che presso Duccum nella Frisia essendo morta improvvisamente una donna, surse la voce che fosse stata avvelenata dal marito. Menato costui in giudizio, confessò il delitto, e n'espose anche le circostanze. Ma siccome nel cadavere non fu trovato vestigio di veleno, e si scuoprirono false le circostanze contenute nella confessione, così il marito fu suo malgrado convinto della propria innocenza, ed assoluto (68). Cotesto esempio appartiene a' pericoli, piucchè agli errori della giustizia. L'innocenza fu salvata, per la *ispezione del corpo del delitto,* che è la cautela, di cui vogliam quì appresso parlare.

8.° Einnecio nell'erudita dissertazione delle confessioni de' rei, riferisce che un domestico di Halle uccise un fanciullo, ed indi andò a denunziarsi al giudice, dicendo di aver commesso il de-

litto per tedio della vita (69). Un tal fatto va noverato non tra le confessioni, ma tra i delitti commessi per tedio della vita, nel qual caso la giustizia soddisfa il desiderio del delinquente, senza errare circa la verità della confessione.

9.° Molti altri casi di confessioni false sono citati dagli scrittori del diritto e del foro, ma costoro confondono sempre le confessioni spontanee colle estorte, le quali non provano la fragilità delle confessioni in generale, ma sì bene l'atrocità del mezzo che le procura. Così Antonio Matthei (70) fa menzione del fatto narrato da Valerio Massimo del servo di M. Agrio che confessò di aver ucciso il servo di Gajo Fannio, senza avvertire che una tal confessione fu estorta ne' tormenti (71). Così pure il Reggente de Rosa riferisce che nel 1650, una donna essendosi fatta rapire dalla casa paterna, surse la fama che alcuni marinari del borgo di Chiaja l'avessero uccisa e gettata in mare. La voce fu vestita di tali argomenti verisimili, che furono imprigionati alcuni de' rei additati dalla pubblica fama. Di costoro, tre, dice l'autore, riconobbero il delitto, e furono condannati a morire. Un anno dopo la donna e l'amante furono trovati in Roma (72). Ma de Rosa, avendo preso quest'esempio da Maradei (73) e da Cafaro (74), ha taciuto nella narrazione che i tre marinari di Chiaja confessarono il delitto sotto la tortura. Ciò prova quanto gli esempî storici perdono di verità, passando da una mano all'altra, e quanta critica sia necessaria per ammettergli a far parte di quel che chiamasi esperienza (75). Raccogliendo in somma gli esempî, che presenta tutta l'esperienza de' tempi antichi e moderni, due casi soli di false confessioni, messi da banda i dubbî intorno alla loro verità storica, vengono a combattere la certezza di questa specie di pruova, e formano quella probabilità di fatto, dalla quale i giudizî debbono garentirsi.

CAPITOLO IX.

CAGIONI DELLE FALSE CONFESSIONI, SECONDO L'OPINIONE DEL FORO.

Per giudicare utilmente dell'esperienza, è necessario riportare gli esempî de'suicidî giudiziarî alle cagioni morali che possono indurre un uomo a denunziarsi come reo; nel che entra pure la disamina se sieno bastevoli le cautele che la legge prende, onde preservare da errori cotanto funesti la giustizia. L'erudizione più che la critica ha regolato il catalogo, che molti dotti giureconsulti han tessuto delle cagioni le quali possono suggerire una falsa confessione. E siccome nel foro l'autorità delle opinioni prevale sovente alla ragione, così è necessario soggettare a rigida ed esatta discussione ciascuna delle cennate cagioni onde ben si misuri la probabilità loro.

1.° L'atrabile, dicesi, può spingere l'uomo a farsi reo innanzi al giudice, e l'esempio n'è tratto da Eliodoro il quale fa concepire a Cariclea il disegno di denunziarsi, come colpevole di avere somministrato il veleno a Teagene per non sopravvivergli (76). Nelle azioni umane, che non hanno altra cagione sufficiente fuori della volontà degli autori loro, è necessario non confondere la possibilità colla probabilità. La prima è inerente alla natura dell'azione stessa, la seconda è fondata ne'motivi più o meno proprî a determinare la volontà. Le azioni più assurde, o più contrarie all'interesse della natura umana, vedute le eccezioni della natura medesima, son possibili, ma non però probabili; imperciocchè il grado della probabilità può essere solamente tratto dall'esperienza, o sia dall'esempio di azioni simili, e dalla maggiore o minore facilità, con cui si commettono. Ciò posto, dall'autorità d'Eliodoro non può cavarsi altra conseguenza, se non che questa cagione sia possibile, essendocchè il trasporto di quei due amanti è una parte dell'immaginazione dell'autore di quel romanzo. Inoltre, se anche le vicende di quei due personaggi nascessero da un fatto storico, il definire per atrabi-

le il dolore della perdita d'una persona amata, è lo stesso che confondere insieme due sentimenti diversi. Adunque l'autorità di Eliodoro non dà l'esempio dell'atrabile, nè ci fa giudicare dei caratteri della cennata passione, onde poterla distinguere dalle altre cagioni omicide, da cui gli uomini sono talvolta mossi ad attentare contra la propria esistenza.

2.° Il tedio della vita è noverato fra i motivi delle false confessioni (77). Cotesta cagione è allegata come la più ovvia dagli scrittori, che han voluto dimostrare la fragilità delle confessioni, ma per valutare il giusto suo peso, è necessario definirne i caratteri. Il tedio della vita, o si propone come un sentimento che operi per la sua sola forza, o come la conseguenza d'un'altra passione: nel primo caso è una passione speciale di suo proprio genere: nel secondo è l'effetto di altre cause, delle quali gioverà fare partitamente l'analisi.

3.° L'impazienza de' tormenti e del dolore, è tra le cagioni delle false confessioni la più vera, e di cui l'innocenza ha a' tempi passati, fornito a sue spese maggiori esempî (78). Ma da una parte non può nel mio argomento entrare l'apologia della tortura, e dall'altra cotesta crudele istituzione appartiene già alla storia della giurisprudenza antica.

4.° Il mendacio si mette anche nel numero de' motivi delle false confessioni (79). Ma il mendacio è piuttosto l'effetto delle altre cagioni, che possono indurre un uomo a mentire contra se medesimo; il perchè non può essere numerato fra le cause delle false confessioni.

5.° La lubricità della lingua, dicesi, è una cagione che spinge spesso il reo a confessare il falso (80). Volendo meglio definire un tal principio, può essere spiegato per quella contraddizione, o leggerezza, che mena spesso gli uomini a tradire i proprî segreti, o a mentire a proprio danno. La possibilità di questa cagione non è senza esempio, ma la probabililà sua de' essere tra certi limiti ristretta. La leggerezza può scontrarsi ne' piccioli interessi, perciocchè può essere l'effetto dell'imprudenza, o della disaccortezza. Ma dove mai troverebbesi l'esempio di un uomo il quale amando la vita, volesse poi per semplice levità per-

derla? Sarebbe lo stesso che presupporre la contraddizione negl'istinti della stessa natura, la quale è sempre a se stessa coerente. Inoltre è da osservare, che dopo l'aver prodotto tutte le cagioni vere, verisimili e possibili delle false confessioni, il soggiugnerne un'altra, la quale non contiene una ragione sufficiente del suo effetto, è a buon conto un ripetere sotto un motivo generale tutt'i motivi particolari precedentemente supposti.

6.° Il timore entra nel catalogo delle cagioni delle false confessioni, perchè fondato sull'esempio della legge. Sebbene la probabilità di questa causa riceva piccola forza dall'esempio testè detto, perchè relativo alle circostanze particolari di quel servo, che la crudeltà del padrone minacciava d'una morte più dura; purtuttavolta potrebbe lo stesso caso presentarsi sotto altra specie di fatto, e però può essere contato nel numero di quelli, dei quali de' il giudice guardarsi.

7.° Il furore e l'ebrietà sono due cagioni, che Quintiliano, o per meglio dire l'autore delle declamazioni, fa spesso influire nelle false confessioni de'rei (81). Concedendo nonpertanto a queste due cagioni, la possibilità e la probabilità insieme, sì l'una che l'altra non formano già un'eccezione alla certezza della confessione, ma viziano la volontà di chi confessa il delitto; non altrimenti che se si negasse fede al detto di due, o di più testimonî ebri e furiosi, non verrebbe perciò a scemarsi quella, ch'è dovuta ad un egual numero di testimonî probi ed interi.

8.° La millanteria è l'altra cagione che rende sospette, secondo molti, le confessioni spontanee. Cotesta cagione può ammettersi come possibile e come verisimile, meno nelle confessioni fatte in giudizio che nelle stragiudiziali, e propriamente in quelle spezie di fatti che possono lusingare l'amor proprio e la vanità de'rei. Così, nel caso citato da Antonio Matthei di quel chierico che vantossi di aver trionfato dell'onor matronale di una donna (82). Ma il farne una cagione generale possibile in tutt' i casi, il citare in conferma le confessioni pompose del millantatore di Plauto, trasportandole all'atto serio d'un giudizio capitale, il quale anzichè fomentare l'incontinenza della lingua, chiude al

reo nelle fauci la parola ; sarebbe un mancar di critica tanto , quanta è la distanza dal ridicolo al tetro, e dal vero al falso (83).

CAPITOLO X.

CAGIONI GENERALI DELLE MORTI VOLONTARIE.

L' argomento principale della probabilità delle false confessioni, è fondato sulla frequenza de' casi, ne' quali l'uomo attenta contra la propria esistenza, e questa frequenza si esagera , ora moltiplicando le cagioni morali delle morti volontarie, ora accrescendo il numero degli esempî, ora producendoli fuori de' casi loro. A giudicarne dagli scritti di molti, la frequenza de' suicidî bilancerebbe l'istinto comune della vita, e la natura si troverebbe per essi spogliata dell'amore della propria conservazione, ch' è la legge cardinale della sua economia. Per togliere dunque tanto scetticismo , è necessario definir il giusto grado di probabilità di simili avvenimenti, onde non s abusi del numero degli esempî, nè delle cagioni della frequenza loro.

La natura ha dotato gli esseri sensibili d'un istinto, che gli mena a conservare con tutti i mezzi l'esistenza, e l'uomo sopra ogni altro è regolato dalla forza di quest' istinto, il quale non è vinto dalla miseria, non dalla vecchiezza , nè da tutti gli altri mali che circondano la vita. Due grandi organi dell' amor della vita, l'abitudine e la speranza, o diminuiscono il peso di questi mali, o ci fanno facilmente illudere sulla intensità e sulla durata loro. Simili al vecchio di Luciano, che nonagenario, povero, orbo di figliuoli, cieco dolevasi di aver perduta la vita (84); tutti la desideriamo e l'amiamo in qualsivoglia misero stato: la sentenza d'Euripide sembra scritta nel fondo del cuore di ciascun uomo: *è dolce il guardare i raggi del sole, e tu non mi spingere a vedere quel che sotterra giace* (85) Cotesta voce imperiosa della natura, è così comune agli uomini più vili ed agli eroi, che Omero non credette degradare Achille , facendogli dire che il lavorare la terra, e l'essere mercenario presso qualche povero lavoratore fosse preferibile al regnare sopra tutti i morti (86).

Ma l'esperienza dimostra come possibile l'odio di se medesimo

e della vita! Quali sono le cagioni di quest'avvenimento cotanto contrario al senso della natura, e qual è il grado della sua probabilità? Ecco le due quistioni, intorno alle quali si è scritto spesso, o con poca conoscenza del cuore umano, o con poca analisi de' principi da' quali ne dipende la soluzione.

La felicità è il voto di tutti gli uomini, e l'istinto della vita è un mezzo che la natura ci ha dato per conseguirla. Per quanto sieno potenti i vincoli dell'abito e le seduzioni della speranza, può la nostra felicità, o quella che apprendiamo per tale, entrare in collisione coll'amore dell'esistenza. L'attaccamento agli oggetti, ne' quali riponiamo la felicità, e l'immaginazione con cui ne dipingiamo a noi stessi la convenienza, possono mettergli al di sopra della vita, e possono farci riguardare questa, come un ostacolo a conseguire il bene, a cui corriamo dietro. Le cagioni dunque di tali avvenimenti, possono dipendere, o dalla qualità degli oggetti, o dalla differente forza dell'immaginazione e da' diversi gradi d'influenza che questa esercita sul temperamento di ciascun uomo. Quindi le cagioni morali de' suicidi hanno due diversi principî; uno è l'opinione della felicità, l'altro è un male morale o fisico, che faccia preponderare in noi la forza dell'immaginazione. L'opinione della felicità può cadere e sul desiderio d'acquistare un bene che ci manchi, e sul timore di scontrare un più gran male. L'una e l'altra opinione può determinare la volontà, o per oggetti che sono fuori di noi, o per cose che sono in noi stessi: gli esempî ne sono i seguenti.

La gloria e l'onore, intesi nel più ampio loro significato, sono le più potenti passioni, per le quali si cerca scontrare animosamente la morte. Nulla è più glorioso per gli uomini d'animo liberale, che il difendere la patria, il sagrificare la vita a cotesto nobile oggetto, il vivere nella memoria e nel cuore de' cittadini, il trasmettere alla più remota posterità il nome e la fama della propria virtù. Cotesta passione determinò alla morte Codro, Curzio, i Decî e tanti altri. Le patrie loro cogli onori straordinarî renduti alla memoria di ciascun di essi, ne incoraggiarono i nuovi esempî. gli ateniesi non permisero che alcuno de' successori sedesse

sul trono di Codro, e supposero che quel seggio fosse riservato a Giove (87).

L'amore della libertà, è una passione potente come la gloria per farci trionfare della vita. Catone e Bruto ne sono i più nobili esempî. Un tal sentimento può presentarsi all'animo sotto tanti diversi nomi, quante sono le applicazioni, che l'opinione degli uomini può farne a' diversi stati della vita e alle passioni dalle quali è dominata. Un principe o altro uomo potente può credere violata la propria libertà ed indipendenza, se veggasi umiliato dalla fortuna, se sia obbligato di riconoscere la sua salvezza dall' inimico, o se debba discendere dal sublime grado in cui trovasi costituito: *ubi non sis qui fueras, moriendum.*

La morte di Cassio, di Mitridate, di Marcantonio, di Cleopatra, di Scipione Metello, di Ottone, sono gli esempî di queste diverse spezie di opinioni. Paolo Emilio rispondendo a Perseo, che chiedeva d'essere trattato secondo la sua dignità gli dice: *ciò è stato finora, ed è tuttavia in tuo potere* (88). Ed Euripide con una sentenza più generale: *chi può dirsi servo, quando abbia il coraggio di rompere colla morte le proprie catene* (89).

L'onore, preso come l'opinione della propria dignità, è un sentimento che può venire in collisione colla vita, a cui può alcuno rinunziare, o per salvare questo bene morale, o per non sopravvivere all'ignominia d'averlo perduto. La morte di Lucrezia, e di tutte le illustri matrone che sagrificarono la vita alla pudicizia, appartengono a questa classe. Ma l'onore, o sia l'opinione cade sulle virtù naturali e sulle convenzionali e relative, sulle vere come sulle false. Quindi anche l'onore nascente dalle leggi relative allo stato degli uomini, gli trae alcuna volta al sagrifizio della vita. Il questore di Cesare, cui Scipione volle donar la vita dopo di aver messo a morte i di lui compagni, fieramente rispose, *che i soldati di Cesare la davano e non la ricevevano,* e ciò dicendo s'uccise (90). Il centurione, che recò a Vitellio notizie sinistre dell' armata, rimproverato di pussillanimità, per ismentirla si uccise al cospetto del suo principe.

La stessa forza hanno presso le barbare nazioni il pregiudizio e le false massime d'onore. I giapponesi credonsi infami, se non

si uccidono in presenza degli avversari pe' più leggieri accidenti, i quali possono fare ombra all'onor loro (91). Le vedove dei bramini gareggiavano, secondo la testimonianza di Cicerone, per essere scelte al rogo insieme co' cadaveri de' loro mariti (92). Gli uomini dell'isola di Ceos e quelli dell'antica Marsiglia credevano di finire fortemente, solo quando uscissero volontariamente dalla vita; se pure l'amore per lo maraviglioso, che spesso presiede alle narrazioni de' viaggiatori, e che traluce ancora in molti degli storici antichi, non renda sospetta la fede di molti de' citati esempî (93).

La vanità è una spezie delle false opinioni di onore, ed è la dote di quegli spiriti leggieri, che essendo incapaci della virtù e della vera gloria, cercano d'imitarla e di contraffarne gli esempî, per raccogliere il solo frutto della celebrità. Peregrino credendo d'uguagliarsi ad Ercole e di emularne la gloria, promise di bruciarsi ne' giuochi olimpici. Deluso di non aver trovato alcuno, che il frastornasse dal suo proposito, volle compiere lo spettacolo, ma acquistossi la celebrità del ridicolo, invece della gloria (94). Il giovane Statilio testimonio della determinazione di Catone, promise d'imitarlo. Questi avendo inutilmente cercato di dissuaderlo, si rivolse a' filosofi Apollonio e Demetrio, loro dicendo: *tocca a voi di ammollire la tumidità di questo giovane, e di condurlo a ciò che gli è utile*. Poco dopo, avendo domandato se Statilio avesse abbandonato la fierezza d'animo, di cui volea far pompa, ed essendogli stato risposto ch' era più fermo che mai, replicò sorridendo: *questo si vedrà tra poche ore*. Catone non s'ingannò, ed in questo caso la vanità non fu bastevole a trionfar della vita, perciocchè Statilio non osò di comperare ad un tal prezzo la celebrità. Del rimanente non mancano esempî i quali dimostrano che la vanità, lo spirito del tempo e della moda, l'imitazione sola d'un fatto illustre, possono essere la cagione del suicidio. Gli uomini s'illudono nel cercare la gloria, e l'immaginazione esaltata contrae una malattia morale, che ha il suo corso e i suoi periodi, al pari delle fisiche, che come questa ha il suo contagio, e che infine s'arresta per la forza della natura. Molti suicidî seguirono nel campo d'Ottone,

solo per imitazione dell'esempio da lui datone: *quidam militum juxta rogum interfecere se; non noxa, neque ob metum, sed aemulatione decoris, et caritate Principis; ac postea promiscue Bebriaci, Placentiae, aliisque in castris celebratum id genus mortis* (95).

La religione è una virtù, il cui sentimento trionfa anche alcuna volta della natura; ma l'opinione ch'esagera il male come il bene, la spigne, oltre i limiti del vero e del giusto, e comunica la sua forza ancora alla superstizione. Quanti esempj non presentano le false religioni di morti volontarie, nelle quali il coraggio e la costanza prendevano la loro forza dalla persuasione che per esse acquisterebbesi l'immortalità insieme cogli onori riservati agli eroi?

L'amore è una cagione ovvia di esagerati sentimenti, ed è talvolta la sorgente del suicidio. Uno degli esempî illustri di questa passione, i più proprî a dimostrare come la natura umana sia lacerata dalle affezioni morali, è quello del Califo *Yezid II*, il quale avendo perduto la sua donna, si astenne da ogni alimento, e lasciossi morire presso al freddo corpo di lei (96). Ma niun esempio è forse comparabile all'avvenimento di Lione del 1770, che secondo il giudizio di Voltaire merita d'essere messo al di sopra di quanto la passione dell'amore abbia operato di più straordinario. Un giovane pieno di grazie e d'ingegno, era legato per amore ad una fanciulla, di cui i genitori gli negavano l'imeneo. Mentrecchè ardeva per tal nodo, gli si ruppe per un accidente una vena, e il male fu giudicato insanabile. La giovane innamorata avendone avuto notizia gli chiese un abboccamento, portando seco due pistole intrecciate di nastri in guisa, che potessero ad un atto stesso darsi a vicenda la morte. Questa infelice e magnanima coppia, preso l'un dall'altro congedo, dieronsi colla morte l'ultimo abbracciamento.

L'amicizia, sentimento sublime che onora la specie umana, è stata la cagione di molti suicidî. Ella comprende ugualmente i vincoli preparati dalla natura, e quelli formati dalla scelta e dalla somiglianza morale degli uomini. Nulla è tanto ovvio, quanto il desiderio di non sopravvivere alla perdita dell'amico. Ne serva di esempio il bel dialogo fra Teti ed Achille; *subito dopo la*

morte d'Ettore, le dice Teti, *presto verrà la tua;* al che egli risponde: *sia pure pronto il mio fato, se mi è tolto il giovare al morto amico* (97). Del resto più concludenti sono gli esempî storici, tra'quali quello di Q. Fulvio Flacco, che essendo stato informato della morte d'uno de'suoi figliuoli, e del morbo, onde l'altro era affetto, si diede col laccio la morte (89); o l'altro di Calpurnia moglie d'Antisio, la quale intesa la morte del marito trucidato nel Senato, perchè teneva le parti di Silla, si trapassò il seno col ferro (99).

L'opinione d'aver perduto la felicità può abbracciare falsi oggetti, siccome abbiamo dimostrato che gli abbraccia ancora il desiderio d'acquistarla. E però l'avarizia è una cagione del suicidio, non essendo rari i casi ne'quali gli uomini tolgonsi la vita, per non sopravvivere alla perdita della fortuna loro. In generale anche le passioni sordide possono esser cagioni di suicidî: senza voler cercare gli esempî di ciascuna, possiam tutte comprendere nella cagione generale *dell' opinione*, sorgente inesausta di mali e di errori per gli uomini.

Giova nonpertanto osservare che le cagioni più frequenti di tale spezie di suicidio riduconsi al dolor fisico, e al dolor morale. L'intolleranza de' mali fisici può rompere l'attaccamento alla vita, e può determinare gli uomini, i più deferenti all' istinto della esistenza, a finirgli colla morte. Similmente i mali morali superano alcune volte le forze della nostra sensibilità. Un uomo dotato di passioni forti e violente può dal più gran delitto passare al più gran rimorso, ed oppresso dalla conscienza può togliersi la vita per liberarsi da una testimonianza, che la coscienza stessa e l'immaginazione gli rendono insopportabile. Gli esempî dimostrano la possibilità di ambe queste cagioni, delle quali rimane solo a definire la probabilità che insieme colle altre possono avere ne'giudizî capitali.

La seconda sorgente del suicidio sono le malattie dell'immaginazione, che o per se sole, o secondate dalle disposizioni del temperamento fisico, spingono alcuna volta gli uomini per leggiere cagioni ad uscir dalla vita. L'abuso della filosofia, o sia la falsa applicazione che ne fa l'immaginazione, è la più fre-

quente spezie di tal male. Cleombroto Ambraciota avendo letto il libro di Platone sull'immortalità dell'anima, fu invaso da tale impaziente desiderio della vita futura, che senza altra occasione d'avversità gettossi nel mare. A questo genere di filosofica mania si riferiscono le tante massime de' filosofi predicatori del suicidio, di Seneca, e de' poeti che han cercato per sino di colorarle co' fiori della immaginazione (100).

Le disposizioni della natura materiale possono rendere ancora l'uomo inchinevole al suicidio. Questa malattia è quel vizio della fisica costituzione o del temperamento (che dicesi mania malinconica), e che rende alcuni uomini estremamente sensibili alle più picciole impressioni morali. L'immaginazione di costoro esagera tutti i mali, e la sensibilità n'è tanto esaltata, che credendosi attaccati da mali i più intollerabili, non sanno vedere altro scampo, se non nella morte. La Grecia tra gli antichi e l'Inghilterra tra' moderni son ricche di esempî de' quali la citazione sarebbe superflùa. Può solamente notarsi, che appartengono a questa classe que' suicidî, che diconsi ordinariamente commessi per tedio della vita. Quando essi non possano essere spiegati da alcuna delle cagioni di sopra esposte, debbonsi avere come l'effetto o di un male morale o d'un male fisico, in entrambi i quali casi però primeggia sempre l'abuso dell'immaginazione. Un esempio di tal genere di suicidio, singolare come la morte di Cleombrolo, è quello di Creech, commentatore di Lucrezio, il quale promise d'uccidersi quando avesse compiuto i suoi comenti, ed eseguillo, non si sa, se perchè vi fosse spinto da altra cagione, ovvero dal desiderio di rassomigliare al suo autore.

Ordinate così le cagioni e gli esempî delle morti volontarie, qual è il grado della probabilità loro? Riducendo a formola aritmetica una tal quistione, potrebb' essere risoluta dal paragone tra l'istinto universale della vita e la sua eccezione, o sia dalla proporzione tra 'l numero de' suicidî e 'l resto del genere umano. Ma non è questa probabalità generale, quella che serve all' argomento presente. Tutt' altra è la disamina, riposta nelle due seguenti quistioni: 1.° dato un genere di morte, quale è la probabilità che i suicidi si servano di questo, piuttosto che di altro mezzo

per attentare contra la propria vita: 2.° risguardati i delinquenti, e tutti gli altri, ne' quali può cadere il sospetto del delitto, come una particolar classe d' uomini, qual'è la probabilità del suicidio tra loro, comparativamente alle altre classi della società? Dalla soluzione delle due cennate quistioni risulta la probabilità delle false confessioni, o sia de' suicidî giudiziarî.

CAPITOLO XI.

PROBABILITA' DELLE FALSE CONFESSIONI, E DE' SUICIDÎ GIUDIZIARÎ.

Il primo dato necessario a valutare la probabilità delle false confessioni spontanee, è, se ammessa in un uomo la determinazione di rinunziare all'esistenza, sia la mano del giudice un istrumento così proprio a secondarla, come il ferro ed il veleno. Il senso della natura e l' esperienza dimostrano, che la risoluzione di troncare i proprî giorni sia figlia d' uno stato violento, da cui cercano di richiamare l' anima i vincoli stessi della natura e l'abito della vita. *Quis autem de ipso sapiente aliter existimat, quin etiam cum decreverit esse moriendum; tamen discessu a suis, atque ipsa relinquenda luce moveatur* (101)? L'empito dunque d' un momento è quello, che dee soffocare l' istinto dell' esistenza, e quasi come una fiamma, la quale sorga dalle nubi tenebrose delle sofferenze, che circondano il cuore dell' uomo abbandonato al senso della propria infelicità, de' accenderlo, ed armargli la mano contra se medesimo. Ma è necessario altresì, che una morte pronta estingua i dolori, che le separazioni violente dalla vita portano secoloro; il perchè se le passioni che ci strascinano alla morte, non abbiano il prevedimento di cautelarsi da ambo gli ostacoli del tempo e del dolore, l'uno menerà seco la riflessione e la calma, l' altro farà trionfare il senso della natura. M.r Perrot d' Ablaucourt, che con tanta deliberazione preferì piuttosto di morire, anzichè d'attendere la stagione imminente, nella quale gli faceva sperare la guarigione della infermità sua, cominciò dall'astenersi dal cibo; ma la lentezza del mezzo che avea scelto, gli fece desiderare, sebbene inutilmen-

te, di tornare sul cammino della vita (102). I giudizî uniscono in loro i due requisiti della celerità del tempo, e dell'assenza del dolore, così necessarî al proponimento di un suicida?

I giudizî sono lenti, la dimora de' rei è tormentosa, l'evento è incerto, perciocchè i giudici debbono inquisire sulla verità delle accuse, e debbono salvare anche quegli che volessero perire; finalmente l'apparecchio e l'esecuzione della morte è violenta e spaventevole. Qualunque ragione dunque spingesse un uomo al suicidio, non sarebbe egli coerente a se medesimo se ricorresse ad un mezzo pieno di ostacoli per ottenere quello, ch'è in sua libertà di procurarsi; e meno ancora il sarebbe facendosi ad implorare da un altro la morte, mentrechè la natura, come Seneca dice, ci custodisce in un campo aperto, d'onde è permesso d'uscire sempre e comunque ci piaccia (103). Ma sarebbe maggiore la contraddizione, che dovrebbe supporsi nello stato dell'anima del suicida, quando si credesse possibile che egli agitato da mali così violenti discendesse al freddo proponimento di affettar calma, di mentire il delitto, di studiare i mezzi come sorprendere la credulità del giudice, e così comandasse a vicenda gl'intervalli e gli accessi delle sue passioni.

Gli ostacoli esposti non sono i principali tra quelli, che presenta il giudizio. L'ignominia è la compagna de' giudizî capitali, nè altra pena è in contraddizione maggior di questa colle passioni che producono il suicidio. Certamente non si può presumere che a tal pena corrano volontariamente coloro i quali vogliano conservare, o acquistare a spese della vita, la stima degli uomini, reale o immaginario che sia l'oggetto della passione che gli tormenta. È impossibile altresì, che a sì dura pena si soscrivano quelli, che sieno comunque determinati di abbandonare le illusioni della vita; imperciocchè può l'esaltazione della virtù mostrare la vanità della lode e della gloria, ma non può mai indurre chicchessia a diminuire lo stato della propria dignità. È impossibile in terzo luogo, che a quella pena si soggetti la classe più numerosa di quegli uomini, che corron dietro all'ammirazione e all'applauso degli altri. Finalmente discendendo per gradi insino a quelli che non amano la virtù, che non la professa-

no, che non sanno imitarne gli esempi, che l'offendono, ma che non sono indifferenti all' infamia, non è verisimile che vogliano volontariamente incorrerla, quando possano con mezzi più facili andare incontro allo stesso fine.

Alcuni martiri cristiani diedero ne'tempi delle persecuzioni l'esempio di confessioni spontanee, che sono state malamente citate per pruovare la facilità, con cui possa uno denunziar se stesso al giudice. Quelle confessioni non appartengono alla controversia presente, perchè lungi dall' esser false, erano dettate dalla forza della verità e della religione, la quale armava il cuore de'martiri di straordinario coraggio e rendevagli superiori all' ignominia, fondata solo nell' opinione de' persecutori loro.

Da questo caso in fuori non può concepirsi uomo che non abborrisca l' infamia, nè delinquente che divenga indifferente alla stessa, se non dopo di avere percorsa tutta la carriera de' delitti. Ma anche dopo d' averla percorsa, se un resto di libertà e di dignità si trovi in lui, soffrirà tutte le pene, meno che l' aspetto del supplizio e del carnefice; *Misera est ignominia judiciorum publicorum, misera mulctatio bonorum, miserum exilium, sed tamen in omni calamitate retinetur aliquod vestigium libertatis. Mors denique si proponitur, in libertate moriamur; carnifex vero et obductio capitis et nomen ipsum crucis absit, non modo a corpore civium Romanorum, sed etiam a cogitatione, oculis, auribus. Harum enim omnium rerum non solum eventus atque perpessio, sed etiam conditio, exspectatio, mentio denique ipsa, indigna cive Romano, atque homine libero est* (104).

Per illustrare una tal verità, non sono necessarî gli esempî dei grand' uomini, che per evitare l'ignominia de' giudizî si diedero la morte. Sarebbe lo stesso, che negare alla costanza d'Arria e di Peto (105), di Scribonio e di Druso (106), di Nerone Germanico e di Silio (107) la parte maggiore della lode e dell'ammirazione, che l'antichità ha prestato loro, se una così picciola lezione volesse ricavarsi dagli eroici fatti che hanno illustrato i nomi loro. La storia è piena di esempî di delinquenti, che avendo perduto il diritto alla pubblica stima, ch'essendone consapevoli,

non furono però indifferenti all' ignominia delle pubbliche condanne. Seneca riferisce che uno de' Germani condannato alle bestie, per sottrarsi al dolore ed all' ignominia di quel supplizio, affogossi ingojando l'asta e la spugna immonda, destinata a purgare i cessi delle prigioni: un altro, condannato al medesimo spettacolo, mentrecchè era trasportato in una vettura, simulando il sonno e barcollando il capo, lo abbassò tanto, finchè gli riuscì di frapporlo fra' raggi delle ruote, e vel tenne finchè il giro delle ruote venne a rompergli la cervice (108): la marchesa di Brinvilliers, la più celebre parricida e venefica che presenti la storia, cercò d'abbreviarsi la morte nella prigione (109). Quanti esempî di morti procurate ad evitar quelle della giustizia non si verificarono in Roma, onde poi nacquero le leggi degl' Imperatori Vero ed Antonino (110)? Quanti non ne avvengono tuttogiorno, rimanendo sepolti nell'oscurità delle prigioni; e quanti altri non ne previene la vigilanza della custodia?

Non ostante l'esposte considerazioni, le cagioni delle azioni son sì varie e composte, e le contraddizioni dello spirito umano son tante, che non può sempre prevedersi la combinazione de' motivi, da cui la volontà è determinata; siccome spesso non possono spiegarsi le cagioni de' fatti i più contraddittorî ed inverisimili. Questa è una verità di esperienza, che le regole della stessa critica debbono riconoscere come possibile. Gli antichi retori nel parlare di tante specie di avvenimenti, riferironsi alla sentenza del poeta Agatone: *bisogna avere come verisimile, che agli uomini intervengono alcuna volta cose le quali sono fuori del verisimile* (111). Ma se questa contraddizione dello spirito umano dovesse essere riconosciuta, come la sola sorgente delle false confessioni, ne seguirebbe che la probabilità loro sia fuori di ogni verisimile morale, e che dovesse essere definita, non per le regole della verisimiglianza, ma per quelle dell' esperienza.

Il secondo dato necessario a determinare la verisimiglianza del suicidio giudiziale, sta nel misurare la possibilità, che nei rei di delitto capitale trovisi la risoluzione di morire volontariamente, e di sostenerla anche a dispetto della resistenza della natura. Una

tale probabilità è composta, dapoichè i rei van considerati come una classe di uomini distinta dagli altri per la corruzione de'loro principî morali. I gradi di questa probabilità saranno relativi alla qualità de' rei, de' quali dovrà il giudice pronunziare. Astrazione fatta dalle difficoltà, che il giudizio oppone al suicidio, la probabilità sarà massima se gli uomini da giudicarsi sieno i commorienti d' Egitto; sarà d'un grado inferiore ma tuttavia grande, se il giudice si trasporti in Ceos, o nell' antica Marsiglia, dove Valerio Massimo e Plinio dicono che non credevasi di finire nobilmente la vita, se non quando volontariamente si troncasse (112); sarà remota se il giudizio caderà sopra uomini, meno straordinarî di quelli, ma capaci d'essere trasportati fuori di loro stessi dall' eccesso delle false virtù e dell' immaginazione; diverrà finalmente una quistione astratta e ridicola per lo soggetto, cui vorrebbe farsene l' applicazione, se si tratti di giudicare uomini, o già consumati nella carriera de' delitti, o diffamati per la depravazione del viver loro. Quale assurdo trasponimento d'idee non dovrebbesi fare, argomentando la probabilità del suicidio da quegli uomini che hanno superato l'istinto dell'esistenza e sono riusciti con un lungo abito di meditazione a richiamare l' anima a se medesima, astraendola interamente dall' influenza della natura fisica, alle anime crudeli e superstiziose dei delinquenti, e di quegli uomini in generale, nei quali l' abito o la capacità del delitto, non fa che accrescere il senso ed il bisogno della vita?

Et quocumque tamen miseri venere, parentant,
Et nigras mactant pecudes, et manibus Divis
Inferias mittunt, multoque in rebus acerbis
Acrius advertunt animos ad relligionem (113).

Con un'applicazione dunque di questa natura, dalla sola possibilità fisica del suicidio, si trarrebbe una conseguenza alla probabilità morale di esso, e si vestirebbero delle vili e timide spoglie de' colpevoli le anime di Attico e di Catone.

PARTE SECONDA

CAPITOLO I.

DELLE CAUTELE DETTATE DAL DIRITTO ROMANO NE' GIUDIZJ DE' REI SPONTANEAMENTE CONFESSI.

La principale cautela suggerita a'giudici, per non imbattersi nel caso possibile d'una falsa confessione spontanea, è la pruova delle vestigie del delitto, dove queste sieno permanenti. O che l'esperienza debba far temere l'accidente della falsa confessione, o che solamente la ragione lo presenti come possibile, non può abbastanza commendarsi la critica di coloro, i quali i primi richiesero la certezza del fatto criminoso, come la base dell'inquisizione. Cotesto dato preliminare tende all'investigazione della verità, serve di guida al giudice nello scoprimento de'rei, e supplisce alla probabilità delle pruove, le quali presentano spesse volte il falso sotto l'aspetto del vero. I due esempî delle false confessioni seguite dalla condanna degl'innocenti (de' quali abbiamo promesso di tener conto), dimostrano, che se in que'casi si fosse chiesta la pruova del corpo del delitto, non avrebbe la verisimiglianza delle confessioni sorpreso la critica de'giudici. Non è già che io mi proponga di dir cosa che diminuisca l'importanza di quella pruova cardinale, che anzi ne dimostrerò particolarmente la necessità ne'casi delle confessioni spontanee. Ma acciocchè non si faccia una falsa applicazione delle ragioni, sopra le quali quell'eurema è fondato, e le autorità del diritto non si estendano a'casi diversi; nè si usi di falsi argomenti di legge per impugnare persino la certezza morale delle confessioni; è necessario discutere per quali motivi una tal cautela sia stata introdotta, e se sia ella dovuta all' antivedimento delle leggi romane, ovvero sia stata l'esperienza de'giudizî la prima a desiderarla, così nelle confessioni, come nelle altre specie di pruove.

Tra le regole d' interpretazione, che dà il diritto romano, è quella, che le leggi antecedenti debbano spiegare le seguenti, e che di ogni legge s'intenda come implicitamente ordinata l'applicazione agli stessi casi, ed alle medesime persone (1). Sopra tale regola si è creduto da alcuni interpreti, e dal comune degli scrittori criminalisti, che il diritto romano esigesse come sostegno della confessione la pruova del corpo del delitto. Le leggi delle quali si è fatta la conciliazione, onde tirar da esse la cennata conclusione sono: la *l. 1 §. 1 D. de quaest.*, la *l. inde Neratius §. ult. ad l. Aquil.*, i *§§. item illud*, e *non alias D. De Senat. Cons. Silan.*, i *§§. Divus Severus, et si quis ultro* della citata *L. 1 de quaest.* (2). Per decidere se le allegate autorità contengano l' identità del soggetto, e le circostanze proprie alla pruova del corpo del delitto, è necessario venire all'esposizione di ciascuna di esse.

CAPITOLO II.

SPIEGAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LEGGE PRIMA *DE QUAESTIONIBUS*.

Et non esse a tormentis incipiendum, et divus Augustus constituit; neque adeo fidem quaestioni adhibendam. Sed et epistola divi Adriani ad Sennium Sabinum continetur. Verba rescripti ita se habent; ad tormenta servorum ita demum veniri oportet, cum suspectus est reus, et aliis argumentis ita probationi admovetur, ut sola confessio servorum deesse videatur.

Il cennato testo stabilisce, che ne' casi ne' quali è ordinata la tortura, non debba da essa principiare l' inquisizione, nè debbasi a quella ricorrere, se non quando concorrano insieme contro al reo non solamente sospetti, ma argomenti tali, che niente altro manchi alla pruova se non la confessione del reo. L' argomento dunque che si trae da questa legge, è, che la sola confessione formi una parte della pruova del delitto, e che per conse-

guente dove sia sola, debba esser sostenuta da altri indizî. Se quest' argomento si facesse per dimostrare, che non basti la sola confessione estorta, non è chi non lo concederebbe per vero, giacchè è compreso nelle parole e nel senso della legge; ma il trasportarlo alla confessione spontanea, ed alla confessione spontanea degli uomini liberi, è un fare l'applicazione della legge ad una cosa di diversa natura, e a diverse persone (3). In secondo luogo se anche l'argomento reggesse, resterebbe a desiderare dai comentatori, che dimostrassero come sotto il nome di argomenti o d' indizî, la legge avesse compreso il corpo del delitto esclusivamente da ogni altra pruova. Ciò non essendo spiegato può conchiudersi, che la legge non istabilisce per requisito de' giudizî de' rei confessi il corpo del delitto, e non ferisce la certezza delle confessioni spontanee.

CAPITOLO III.

SPIEGAZIONE DEL PARAGRAFO ULTIMO DELLA LEGGE 23 *INDE NERATIUS AD LEGEM AQUILIAM*.

Si quis hominem vivum falso confiteatur occidisse, et postea paratus sit ostendere hominem vivum esse, Julianus scribit cessare Aquiliam: quamvis confessus sit se occidisse: hoc enim solum remittere actori confessoriam actionem, ne necesse habeat docere eum occidisse: caeterum occisum esse hominem a quocumque oportet.

L'argomento fondato sul paragrafo citato non solamente è meno concludente del primo, ma è contrario all' interpretazione ricevuta, ed al senso ovvio della suddetta legge (4). Nelle confessioni de' giudizj civili e de' penali la falsa confessione è valida anche nel caso dell' errore, quando questo versi circa il fatto proprio; il perchè nella *l. 4 de confessis* è stabilito, che se alcuno confessi falsamente di avere ucciso un servo, purchè il servo sia stato ucciso, egli è tenuto del danno. Ora una conseguenza di questa legge è il paragrafo ultimo della *l. inde Neratius*, nel

quale si dice, che se dopo di avere confessata l'uccisioń del servo, il reo voglia provarne l'esistenza, in questo caso cessino gli effetti dell'azione confessoria. Ma che da questo solo caso in fuori, chiunque altro abbia ucciso il servo, la confessione del preteso reo e gli effetti di essa rimangono nel pieno vigor loro (5).

Ciò posto, come può trarsi un argomento di analogia da un'autorità di diritto contraria al caso di cui tratta? come l'esempio della confessione falsa che la legge sostiene in un caso si può trasportare ad un altro, in cui la legge non solo la rigetta, ma inquisisce sulla verità di lei? Quest'è uno degli esempj atti a dimostrare l'abuso degli argomenti di legge, a dilucidare i quali, ho separato la sposizione dell'una dall'altra specie di confessioni.

CAPITOLO IV.

SPIEGAZIONE DE' DUE §§. DE SENATUS CONSULTO SILANIANO.

§. 24 della l. 1.

Item illud sciendum est, nisi constet aliquem esse occisum, non haberi de familia quaestionem. Liquere igitur debet scelere interemptum ut Sen. Cons. locus sit.

§. *Non alias* della l. 5.

Non alias bona publicantur quam si constabit esse occisum patrem familias, et haeredem ante quaestionem de familia habitam, suppliciumque sumptum adisse haereditatem.

Il sistema politico, che conculcava i diritti naturali e civili de' servi nello stato dell'antica Roma, ripercuoteva sovente gli autori della violenza, e faceva de' servi una classe di domestici nemici, tanto più pericolosi, quanto maggiori erano le occasioni, che le relazioni confidenziali prestavano al delitto. Renduti frequenti i reati de' servi contra le persone de' padroni, l'interesse comune di costoro dettò le leggi di rigore e di esempio,

che trovansi raccolte sotto al titolo del *senato-consulto silaniano*. La data di questa legge è dell'anno 762 di Roma, o sia di Augusto, se l'opinione di Cujacio (6); e di qualche anno innanzi se reggono le osservazioni di Hotman e di Gravina (7). La sicurezza de' padroni contro all' insidie de' servi richiese sì frequenti provvedimenti, che poco dopo la pubblicazione della prima legge fu necessaria la giunta di un secondo *senato-consulto* detto *statiliano*, ma questa neppure fu bastevole a diminuire la frequenza di tai delitti; il perchè sotto l'imperio di Nerone ne fu con altro editto rinnovata ed ampliata la disposizione (8). Ciò non pertanto nell' anno 814 di Roma sotto lo stesso imperio di Nerone, Pedanio Secondo prefetto della città fu ucciso dal proprio servo, e l'intera famiglia servile, quantunque il popolo dissentisse, fu sottoposta alla tortura (9).

È manifesto che la prima, la seconda, e la terza legge provvidero alla vendetta di quei reati, ne' quali il padrone si trovasse morto per violenza, qualunque fosse stato il mezzo o l'instrumento adoperato (10). In tali casi disposero che non potesse aprirsi il testamento, adirsi l'eredità, domandarsi il possesso de' beni, o altra cosa dipendente dal testamento, se prima non si sottoponessero tutti i servi ad una publica tortura. L'oggetto della tortura era lo scoprimento del reo, del mandante, se mai ve ne fosse stato, de' complici (11); era inoltre la pena di tutti i servi che non avessero prestato ajuto al padrone, e non l'avessero salvato dalla violenza, sotto la quale era perito (12), il perchè la tortura aveva luogo ancorchè fosse certo il percussore del padrone (13), eccettuati quei soli servi, a' quali fosse stato impossibile l'accorrere alla difesa di lui (24). Un'altra parte della legge puniva gli eredi colla privazione dell' eredità e di ogni beneficio del testamento, se avessero trascurato la vendetta del defunto, o preferito di ritenere i servi, piuttosto che abbandonargli al supplizio (15).

Ora le due autorità, di cui si suole fare l'applicazione al corpo del delitto in generale, sono relative alle due diverse parti del senato-consulto silaniano. Il §. 24 della legge 1.ª determina, che dove non costi essere stato il padrone ucciso, non debbasi

sottoporre la famiglia servile alla tortura. Laonde perchè abbia luogo il senato-consulto, è necessario verificare, che il padrone sia morto per delitto de' servi.

La legge 5.ª determina, che senza là stessa pruova preliminare della morte per delitto, non si dia luogo alla pena dell'erede. Ora il testo della legge, e la sana interpretazione di essa non si prestano all'applicazione di queste autorità a'delitti in generale, e molto meno a quelli commessi da uomini liberi, per le seguenti ragioni:

1.° Perchè la tortura non era permessa ne'casi ordinarj, se il reo non fosse indiziato con argomenti tali, che contenessero la maggior parte della pruova del delitto (16); laddove nel caso in cui si comincia dalla tortura di tutt'i servi, il primo dato, d'onde dovea partire l'inquisizione, era la certezza del fatto criminoso. Adunque da questo caso non si può dedurre conseguenza ai casi ordinarj della tortura, e molto meno a'casi dei giudizj fondati sopra altre spezie di pruove.

2.° Perchè la tortura nel caso del senato-consulto silaniano era una pena data per presunzione a'rei del delitto, a quelli di sola colpa, e per sino agl'innocenti (17). Era dunque necessario per una legge cotanto atroce, che costasse di quel fatto almeno, dal quale nasceva la presunzione.

3.° Perchè questa pena era imposta ne'casi in cui il padrone fosse stato morto violentemente, e sotto il tetto della famiglia servile. La pruova dunque del fatto criminoso era richiesta da una doppia necessità, che non ha alcuna relazione co'giudizj comuni degli uomini liberi.

4.° Finalmente perchè la necessità del corpo del delitto, che si crede scritta nel diritto romano, è una pruova diretta ad assicurare la verità dell'inquisizione, e l'innocenza de'rei. Ora una conseguenza giusta non poteva cadere nelle intenzioni d'una legge non solamente dettata dalla violenza, ma consapevole altresì della propria ingiustizia.

CAPITOLO V.

SPIEGAZIONE DEL §. *DIVUS SEVERUS.*

§. 16 della *l. prima de quaestionibus.*

Cum quaestio de servis contra dominos neque haberi debeat, neque si facta sit, dicturi sententiam consilium instruat, multo minus indicia servorum contra dominos admittenda sunt.

§. 17.

Divus Severus rescripsit confessiones reorum pro exploratis facinoribus haberi non oportere, si nulla probatio religionem cognoscentis instruat.

§. 18.

Cum quidam deponere pretium servi paratus esset, ut servus torqueretur contra dominum, imperator noster cum divo patre suo id non admiserunt.

§. 19.

Si servi quasi sceleris participes in se torqueantur, deque domino aliquid fuerint confessi apud judicem, prout causa exegerit, ita pronuntiare eum debere divus Trajanus rescripsit. Quo rescripto ostenditur gravari dominos confessione servorum. Sed ab hoc rescripto recessum, constitutiones posteriores ostendunt.

Chi interpreta un luogo controverso si forma ordinariamente un sistema d'argomenti cospiranti con quella lezione che sceglie tra le dubbie. Ora il §. *Divus Severus* entra fra gli argomenti

di coloro, che leggono ne' due §§. del S. C.to silaniano testè spiegati, la pruova del corpo del delitto, e l'argomento sul quale si fondano è il seguente: il S. C.to silaniano dichiara che il corpo del delitto sia il fondamento di tutte le pruove: il §. *Divus Severus* avverte i giudici a non aver le sole confessioni come pruove evidenti de' delitti, ed a richiedere in sostegno delle medesime qualche altra pruova: adunque il corpo del delitto è la pruova che dee, secondo il senso della legge, concorrere insieme colle confessioni.

Una gran parte del cennato argomento è già caduta per la spiegazione che rimuove da' §§. del S. C.to silaniano quel senso generale, che loro si attribuisce. Il resto svanisce coll' interpretazione del paragrafo *Divus Severus*, il quale perchè potesse credersi relativo alla pruova del corpo del delitto, converrebbe che riguardasse le confessioni spontanee, o le confessioni in generale, e non già le confessioni estorte, delle quali unicamente tratta. So bene quanta controversia siavi stata circa l'intelligenza di questa legge, e quanto gli scrittori recenti abbiano cercato di mostrare, che il rescritto dell'imperator Severo riguardi le confessioni in generale, e sopra tutto le spontanee, unicamente per diminuirne la fede; ma d'una parte la chiara sentenza della legge, e dall' altra l' autorità di quasi tutte le scuole del diritto non possono rendere incerto il giudizio di chiunque prenda per guida della interpretazione le opinioni de' giureconsulti, rischiarate dalla sana critica.

La legge 1.a *de quaest.* contiene una raccolta di diverse regole, che definiscono i casi, in cui è permesso l'uso della tortura, e i gradi di credibilità che dee prestarsi a cotesta voce estorta dal dolore (18). L'oggetto dunque della legge, ed il suo contesto escludono l'applicazione di essa alle confessioni in generale, e sopratutto alle spontanee. Vero è che la compilazione del diritto giustinianeo non favorisce gli argomenti d'interpretazione tratti dall' ordine e dalla disposizione delle materie, ma nel caso presente un tale argomento è vero, perchè sostenuto ancora dalle seguenti ragioni.

La cennata legge 1.a è un aggregato di rescritti di diversi

principî, messi insieme da Ulpiano intorno all'articolo della tortura (19); sì che l'ordine in questo caso è la conseguenza della connessione delle idee e della identità del suggetto. Inoltre il paragrafo precedente a quello *Divus Severus* è pure un rescritto di Antonino Severo, inserito da Ulpiano, in cui ripetonsi le regole: che non si debbano torturare i servi contra i padroni, che se la tortura sia stata adoperata, non debba questa pruova soddisfare l'animo del giudice, e che molto meno debbano ammettersi gl'indizî de' servi contra i padroni. Segue a questo il §. 17 *Divus Severus*, il quale contiene l'avvertenza che le confessioni de' rei non si debbano avere come pruove evidenti. Nel §. 18 lo stesso Ulpiano riferisce, che avendo voluto alcuno depositare il prezzo d'un servo per farlo torturare contra i padroni, gl' imperatori Eliogabalo ed Alessandro Severo non aveano voluto permetterlo. Nel §. 19 (il quale serve all'intelligenza di tutt'i rescritti precedenti), passa il giureconsulto a spiegare, che se i servi complici sottoposti alla tortura per lo comune delitto, ed interrogati di loro, depongano alcuna cosa contra il padrone, l'imperator Traîano volle che si giudicasse su questa pruova, ma che le costituzioni posteriori derogarono al rescritto di Traîano, perciocchè espressamente vietarono che si prestasse loro alcuna fede. Per dichiarire l'intelligenza degli esposti luoghi del diritto, è necessario ricordare, che il divieto di torturare i servi contra i padroni cessava ne' delitti eccettuati, come quelli di lesa maestà, di adulterio, di frodato tributo, o di frodato censo, siccome pure cessava ne' casi di delitti atroci occulti nei quali mancasse ogni altro mezzo di pruova (20).

Ciò premesso l'unica interpretazione che conviene al §. *Divus Severus*, a' precedenti, ed a' seguenti, de' quali abbiamo esposto la connessione è, che non si possano interrogare i servi nella tortura contra i padroni loro; che se non interrogati depongano alcuna cosa, la confessione sia un indizio della reità de' padroni; che quest' indizio ne' delitti non eccettuati non debba riceversi, come non si riceve la confessione diretta; che le confessioni, o sieno indizî, detti ultronei perchè ottenuti senza una precedente interrogazione, non sieno per se stessi una pruova; che

nel caso del servo contra il padrone la legge non volle mai permettere l'interrogazione ; che altra volta per lo rescritto dell'imperator Traîano si ricevevan sempre gl'indizî spontanei de'servi, ma che il diritto posteriore vi avea derogato. L'interpretazione della parola *indizî*, di cui la legge fa uso ne'luoghi citati è confermata dal §. 22 della stessa legge prima, nel quale dicesi, che se il servo interrogato di se stesso, accusi anche quelli intorno ai quali non avrebbe potuto essere interrogato, la confessione del servo debbasi avere come un *indizio* nascente dalla volontà del reo, e non già come l'effetto d'una interrogazione vietata (21). Finalmente un altro rescritto degl'imperatori Severo e Caracalla, dimostra, che il testo *Divus Severus* nell'avvertire i giudici a richiedere oltre alla confessione altre pruove, intese parlare di quelle che sono necessarie per dare agl'indizi de'servi contra i padroni il peso d'una piena pruova. Cotesto rescritto sta nella *l.* 1.ª del Codice *de Quaestionibus*, nella quale ripetendosi quasi la stessa sentenza del §. *Divus Severus*, si dice, che sebbene le confessioni de'servi contra i padroni non possano assicurare l'animo del giudice, tuttavia se altre pruove concorrano a scoprire la verità, cessi l'odiosità della tortura, e la conseguenza che protrebbe trarsi dal divieto dell'interrogazione (22). Sopra l'autorità di tutti gli esposti argomenti può conchiudersi che il §. *Divus Severus* debba essere limitato ad una particolare spezie delle confessioni estorte, le quali formano un diritto speciale incapace d'un'applicazione generale, e che non abbia analogia di sorte alcuna col senato consulto silaniano, di cui si è preteso malamente che fosse una conseguenza.

CAPITOLO VI.

SPIEGAZIONE DEL §. 27 *SI QUIS ULTRO.*

Si quis ultro de maleficio fateatur, non semper ei fides habenda est; nonnumquam enim aut metu, aut qua alia de causa in se confitentur. Et extat epistola divorum fratrum ad Voconium Saxam, qua continetur liberandum eum, qui in se fuerat confessus, cujus post damnationem de innocentia constitisset, cujus verba haec sunt. Prudenter etc.

Il paragrafo *si quis ultro* contiene una regola, che Ulpiano trae dal fatto di Primitivo, il quale spontaneamente e non interrogato andò a denunziarsi al preside Voconio Saxa, come reo di omicidio, per non tornare sotto la potestà del padrone. Ora non è raro nel foro, che tra le analogie e gli argomenti di legge, ammassati per confermare un' opinione, si adducano ancora quelli ch' espressamente la contraddicono. Tal è il caso della citazione di questo testo, nel cui senso si vuol contenuta la pruova del corpo del delitto.

Le prime parole della legge dicono, che se alcuno volontariamente palesi un delitto, non s' abbia sempre a prestargli fede. È evidente dunque che il caso il quale corrisponde al tema della legge, è di un uomo, che non indiziato, nè sospettato del delitto, corra il primo a scoprirlo al giudice (23). In questo caso se l' esperienza non facesse vedere come possibile l'esempio di un uomo, che vuole scegliere per istrumento della morte il giudizio, lo farebbe suspicare la ragione, la quale avvertirebbe il giudice di siffatta intenzione.

Il rescritto degl' imperatori, che Ulpiano inserisce, dice, che il servo Primitivo divenne sospetto per la sua ultronea confessione (24), nella quale avendo perseverato, fu dal preside condannato (35); che seguita la condanna, avendo voluto lo stesso giudice scoprire i soci che il servo diceva d'avere nel delitto lo sottopose alla tortura, e che questa scoprì la falsità della confes-

sione (26). Or dee dirsi, che il giudice non avesse ottenuto la prima confessione co' tormenti, e non avesse a quella prestato un'intera fede, perciocchè attese, che il servo la ratificasse, o tacitamente nella stessa perseverasse. Che questo e non altro sia il senso della legge in controversia, concorre a dimostrarlo ancora l'interpretazione grammaticale delle parole. L'espressione *si quis ultro*, spiega non solamente la volontà spontanea, ma sì bene quella volontà che non sia provocata dalle interrogazioni, dalla forza della verità, e dalla coscienza (27).

Una tale spiegazione corrisponde alla traduzione greca de'Basilici, dove è detto ὁ α.θαιρετως ὁμολογησας, o sia chi di sua propria determinazione confessi il delitto (28). Corrisponde altresì al rimanente del testo d'Ulpiano, il quale adoperò la voce *fateatur*, che ha un senso legale affatto differente dal verbo *confiteri*. La voce *fateri* indica la manifestazione del proprio sentimento, laddove il verbo *confiteri* esprime quella manifestazione, che contenga adesione al sentimento o all'intenzione d'un altro. Quindi *confitetur* quel reo, che accusato ed interrogato palesi il delitto e cada nell'intenzion dell'accusatore; *fatetur* quell'altro, che spontaneamente e non richiesto venga a deporlo (29).

Da tutto ciò risulta, che la legge *si quis ultro* risguarda le *confessioni spontanee*, anzi le ultronee, perciocchè la legge stessa dà luogo a tal differenza; e che non può da quella ricavarsi la conseguenza, che l'insinuazione fatta a'giudici di diffidare di tale specie di confessione, contenga in se la pruova del corpo del delitto. Per l'opposito tanto le parole del testo, quanto l'esempio a cui quelle si riferiscono rendono manifeste le seguenti verità:

1.° Se il preside Voccnio avesse cominciato dal richiedere la pruova del corpo del delitto nel caso del servo Primitivo, non si sarebbe abbattuto nell'errore, e in vece d'implorare il presidio dell'autorità imperiale per ritrattare una sentenza, avrebbe scoverto la falsità di quella confessione ne'primi passi del giudizio.

2.° Se la pruova preliminare del corpo del delitto fosse stata una prescrizione necessaria della legge, non avrebbero gl'imperatori lodato nel rescritto la vigilanza del preside, che dovet-

te in quella occasione riconoscere dalla tortura il benefizio di non far perire un innocente.

3.° Se l'esperienza di questo fatto avesse mostrato a' giureconsulti la necessità di dettare una legge positiva intorno alla cautela del corpo del delitto, non avrebbe Ulpiano proposto per esempio la vigilanza del preside Voconio, e il rescritto degl' imperatori.

4.° Tanto è vero, che la sentenza di questa legge sia tratta unicamente dall'esempio del servo, che ne' *basilici* testè citati mancano le parole del rescritto, e trovansi insieme confusi la regola e l'esempio: ὅθεν εαν δουλος φοβουμενος: *laonde se il servo che teme* ec. (30), vale a dire, che le scuole greche nella parafrasi del diritto romano, spiegarono senza ambiguità il soggetto della legge, e l' occasione da cui nacque.

5.° Infine tanto è certo, che la cautela del corpo del delitto non è preveduta dalle leggi romane, quanto avendo la tortura dato luogo alla condanna di molti innocenti servi, si vide la necessità di soggettare anche i giudizi di costoro insieme co' loro accusatori a talune regole atte a guarentire l'innocenza. Di tali regole son pieni i titoli del digesto e del codice *de accusationibus*, ma tra esse non ve n' è alcuna antecedente, o seguente al §. *si quis ultro*, la quale prescriva la pruova preliminare del corpo del delitto (31).

Avendo conceduto agli oppositori della confessione, che il §. *si quis ultro* riguardi unicamente le confessioni *spontanee*, avendolo proposto fin da principio come un' eccezione della certezza legale di esse, ed avendo mostrato ora l' argomento circa il quale versa l' anzidetto paragrafo, parmi poter conchiudere senza bisogno di altra illustrazione, che la legge, all' esempio di una falsa confessione, non seppe trovare altro rimedio, fuorchè render pubblico quel caso per eccitare l' attenzione dei giudici, non avendo suggerito loro nuove regole per l'avvenire. Da ciò apparisce manifesto, che tra le regole ricevute ne' giudizî romani non era alcuna che prescrivesse la pruova del corpo del delitto, e che il criterio del giudice non aveva altra guida se non la sola verisimiglianza del fatto e la qualità delle sue pruove.

CAPITOLO VII.

OPINIONI DELLE SCUOLE DEL DIRITTO SU' DUE §§. *DE SENATUSCONSULTO SILANIANO.*

Parmi che per molte quistioni del diritto potrebbe scegliersi un genere di autorità, il quale rendesse meno congetturale e meno spinoso lo studio delle opinioni singolari de' dottori ; e che concedendo a' fondatori ed a' primi uomini di ciascuna scuola l'onore di rappresentare tutti gl' interpreti comuni che gli seguirono , potrebbe dall' unanimità o dalla pluralità delle sentenze loro , decidersi del merito di tale, o di tale altra opinione controversa. Se un tal metodo non potesse convenire a tutta la giurisprudenza interpretativa , potrebbe almeno essere utile a dirimere molte delle quistioni , nelle quali gli scrittori posteriori sono stati soliti ripetere le cose dette dagli antecessori per sola vaghezza di disputare. Così potrebbesi mettere un argine al vasto campo delle forensi discettazioni , senza più turbare le opinioni ricevute. Ma checchè sia dell'uso generale di tal metodo, esso è certamente convenevole alla natura del mio argomento , ed alla sobrietà e precisione, con cui de' essere allegata l'autorità delle opinioni altrui in una materia, che da pochi contraddittori in fuori , è stata trattata da tutti gl' interpreti con una eguale conformità di principî.

Quelli che traggono dal sen. cons. silan. la regola del corpo del delitto , rendono generale la disposizione d' una legge ch' è ristretta a' termini d' un caso particolare. A rimuovere dunque quest' estensione d' interpretazione , vale tanto l' opinione degli scrittori , che l' hanno confutata direttamente, quanto l'opinione negativa di tutti quegli che l'hanno comentata strettamente per lo caso , per lo quale fu scritto.

Ciò premesso , nè la prima (32) , nè la seconda scuola del diritto romano (33) trovarono nel sen. cons. silan. quella regola generale , che gli scrittori dell' età seguenti vi lessero , ma interpretarono i due paragrafi di quella legge nello stesso senso

della tortura de' servi, complici della morte del padrone. Ciò non ostante l' esperienza de' giudizî avendo cominciato a mostrare fin da' tempi della seconda scuola la salutare cautela del corpo del delitto, credettero i criminalisti di quel tempo di non poter dare un maggior credito alla cennata pratica, che derivandola da una disposizione del diritto, il perchè tutti ne fecero merito al §. *Item illud* del sen. cons. silan. Una pruova irrefragabile dell'origine di cotesto errore, divenuto poi comune, sono i comenti fatti alla cennata legge da Bartolo (34) e dagli altri padri della terza scuola (35), la quale prevalse a tutte le altre nell' applicazione delle leggi alle controversie particolari del foro. Gli anzidetti comenti mentrecchè limitano l' interpretazione del §. *Item illud* al caso della tortura de' servi, notano, che la pratica ricevuta nel foro di mandare il notaio a prendere il corpo del delitto, sia un' induzione, che vuol dire argomento di legge dei criminalisti. Ciò non ostante continuossi sempre nel foro a risguardare quel paragrafo come la fonte della pruova generica del delitto; nè a distornarlo da tale errore valse l' autorità delle scuole seguenti a Bartolo, come la scuola d' Alciato, l' Accademia di Bourges (36), e quella dello stesso Cuîacio, padre della rinata giurisprudenza (37). Il primo a levarsi contra l' error comune fu Giulio Claro, giureconsulto del decimosesto secolo, e riformatore del foro criminale d' Italia. Questi notò che malamente i dottori traevano da quel paragrafo la cautela del corpo del delitto, essendochè la legge non parlava, se non del caso della tortura. Per verità l' opinione di Claro contiene anche essa una parte d' errore, perchè estende l' interpretazione del sen. cons. a tutti i casi della tortura, ma è sufficiente a smentire l'opinione di coloro i quali leggono nel citato paragrafo un canone per la pruova generica del delitto (38). Di quì a poco dimostreremo, che Giulio Claro è stato parimenti il solo scrittore, che abbia esattamente esposto l' origine storica della cennata pratica.

CAPITOLO VIII.

OPINIONI DELLE SCUOLE DEL DIRITTO SUL §. *DIVUS SEVERUS.*

Seguendo lo stesso genere d'autorità testè scelto, una eguale uniformità d'opinioni si scontra nella spiegazione del §. *divus Severus* presso i maestri delle scuole, che hanno fissato le diverse età della giurisprudenza, ed il consenso de' quali è per me, come l'interpretazione originale delle leggi.

Gli autori della prima e della seconda scuola, le cui opinioni sono contenute nella glossa, hanno concordemente interpretato, che le confessioni ne' tormenti fossero il soggetto del §. *divus Severus*. Era bensì sorta tra loro controversia intorno alla intelligenza della legge, ma i dispareri versavano solamente circa il punto, se il rescritto dell' imperator Severo risguardasse le confessioni estorte in generale, ovvero quella specie di confessione, nella quale il reo non fosse stato perseverante. La glossa propone come verisimili ambe le opinioni, e nota che così l'una, come l'altra non facevano antinomia colle regole generali, che negli altri titoli del diritto definiscono il peso e la certezza della confessione spontanea (39).

Le due soluzioni proposte da' cennati giureconsulti divisero i sentimenti degl' interpreti posteriori, e specialmente di quelli della terza scuola. Piacque al capo di questa scuola (40) più l'opinione di coloro che leggevano la confessione estorta come soggetto del rescritto, ed in tal sentimento lo seguirono alcuni dei suoi discepoli (41); laddove Baldo ed altri scelsero la lezione che riferiva il rescritto alle confessioni nelle quali il reo non avesse perseverato (42). Entrambe queste opinioni escludono egualmente l'applicazione del rescritto alle confessioni spontanee, la certezza delle quali si ebbe come assoluta, ed incapace di qualsivoglia eccezione (43). Alciato padre della quarta scuola ha scritto della confessione spontanea in tutt' i suoi comenti, come della prima di tutte le pruove (44), e Cuiacio ha abbondato tanto nel senso della certezza della confessione, quanto ha avuto per pro-

miscua a' giudizî civili e criminali la massima, che il reo confesso s' abbia come condannato (45); opinione la quale fece nascere le controversie di sopra riferite. Merita finalmente una particolar menzione l' interpretazione del più sano ed accurato spositore del diritto criminale, Antonio Mattei, di cui l' opinione è stata principalmente combattuta da quelli de' moderni giureconsulti che han voluto impugnare la certezza delle confessioni spontanee. Ora Antonio Mattei stabilisce che il §. *divus Severus* non contenga eccezione alla certezza delle confessioni spontanee, ma risguardi o quelle estorte ne' tormenti, o le estragiudiziali non confermate nel giudizio, ovvero quelle nelle quali non costi del corpo del delitto (46). Il fondo di quest' opinione è, che il testo in controversia possa riguardare ogni altra specie di confessione, fuorchè le spontanee. Delle tre proposte lezioni è manifesto che essendosi egli rapportato alla comune opinione, non ne abbia sostenuto alcuna come propria. Per quel che concerne la terza di tai lezioni, avendola già dimostrata affatto aliena da' principî del diritto romano, sarebbe superfluo l' impegno di esaminare quale delle altre due meriti la preferenza.

CAPITOLO IX.

PRINCIPÎ DA' QUALI NASCE LA NECESSITA' DEL CORPO DEL DELITTO.

Il corpo del delitto è la pruova di quel fatto criminoso, di cui rimangono tracce permanenti. La necessità di questa pruova preliminare nelle inquisizioni criminali è fondata sopra due ragioni: una è nel fine stesso delle pruove: l' altra nell' uso di esse, o sia nell' applicazione che dee farsene in giudizio. Quanto alla prima, le cose da verificarsi sono il fatto e l' autore di esso, risguardato l' uno com' effetto della volontà e dell' azione dell' altro. Ora di questi due dati essendo sempre noto l' effetto, e sconosciuta la cagione, ne segue che l' investigazion della verità sia riposta in una catena di argomenti di cui il primo anello è nel fatto, l'ultimo nell' autore di esso. Laonde il corpo del delitto, risguardato sotto il primo aspetto, è la base d' ogni inquisizione, e co-

me il punto di sostegno, cui dee attenersi il giudizio di chi cammina alla scoperta dell' autore del fatto.

E circa la seconda ragione, tratta dall' uso delle pruove, o sia dall' applicazione che di esse dee farsi al giudizio; siccome la sicurezza dell' innocenza è fondata sopra la verità delle pruove, così dove manchi il cardine della pruova, e per conseguente la prouva stessa, cessa nel giudice il diritto di pronunziare contra l' imputato. Questi in tal caso trovasi illegalmente costituito sotto la mano del giudice, dapoichè mancando il fondamento della inquisizione, deve egli essere garentito dalla presunzione dell' innocenza. Fra le tante leggi, di cui gli scrittori di cose criminali si sono serviti, come per argomenti della necessità del corpo del delitto, è la sentenza contenuta sotto il titolo *de confessis*, che non possa condannarsi un uomo per un fatto di cui sia dubbiosa l' esistenza (47). Sebbene una tal massima sia propria delle confessioni de' giudizî civili, nelle quali la legge presume o un giusto errore di fatto, o il difetto di volontà, purtuttavolta perchè contiene una ragione generale, può essere applicata ad ogni giudizio, che si proponesse di punire un' azione incerta, o non ancora verificata. Ma sarebbe lo stesso che non intendere la natura dei principî delle pruove, se la necessità del corpo del delitto si volesse riferire alla sola confessione, o s' interpretasse quasi come un sostegno diretto a supplire la di lei fragilità. Cotesta pruova cardinale è comune ad ogni spezie d' inquisizione, o ch' ella consista nelle legittime interrogazioni e nella confessione del reo, o nella pruova de' testimonî, o in quella degli argomenti e degl' indizj.

Quanto poi alla pruova degl' indizî, la più perfetta nel suo genere è quella che contiene una connessione necessaria tra l' effetto e la cagione, ch' è quel che dicesi *indizio indubitato*. Quando un effetto sia tale che non possa esser prodotto, se non da una cagione unica, l' effetto spiega per *necesse*, come dicono gli scrittori del foro, la cagione d' onde è nato. In questo caso è manifesto che l' argomento, o indizio, parte dal fatto e ferisce immediatamente l' autore di esso. Così l' uomo che insegua un altro col ferro impugnato, che perseguitandolo entri in uno stretto

senza uscita, dove non sieno altre persone, che se ne ritiri fuggendo, mentrechè l'uomo inseguito trovasi ivi morto col ferro del persecutore ne' reni, quest' uomo dico è convinto d'essere stato l'omicida per un argomento, di cui le proposizioni particolari sono: l' uomo inseguito è morto per lo ferro ricevuto ne' reni: dunque l' autore della uccisione è l' uomo persecutore. Se di questo argomento non fosse certa la prima proposizione nascente dal fatto, caderebbe altresì la seconda; imperciocchè se al persecutore riuscisse sottrarre il cadavere dell' ucciso, s' ignorerebbe la qualità della morte, e mancherebbe il mezzo onde investigarne l' autore.

Passando alla spezie inferiore degl' indizî, se l' effetto potesse essere prodotto da due cagioni, cesserebbe allora la conclusione necessaria, come nel caso precedente, ma ne nascerebbe una soltanto verisimile, dapoichè tratterebbesi di conoscere quale delle due cagioni abbia un maggior numero di relazioni coll' effetto. In questo caso si entrerebbe nelle probabilità, nelle quali è riposta la gradazione degl' indizî, i quali dagli indubitati discendono agli urgenti, a' gravi, a' verisimili, o a' possibili solamente.

Tornando ora all' esempio testè proposto, se nello stretto trovato si fosse un altro uomo armato, nascerebbe tosto il dubbio intorno alla cagione più probabile del delitto. Ma queste due persone erano provvedute di differenti armi, ciascuna delle quali poteva produrre una ferita o lesione diversa dall' altra. Quale sarà il mezzo per dirimere la parità delle due cagioni ugualmente probabili? Non altro che la qualità delle ferite. In questo caso dunque il corpo del delitto sarà d' un uso più importante che nel primo, imperciocchè non solamente stabilirà il fondamento delle ricerche intorno all' autore del delitto stesso, ma discifrerà il dubbio tra' due imputati. Che se l' uccisore involasse il cadavere, e i due imputati o s' incolpassero a vicenda, ovvero entranbi negassero il delitto, quale sarà il mezzo da portar luce nella controversia? Da ciò apparisce manifesto che la pruova generica ne' delitti pruovati per indizî, non solamente sia la base del processo, ma a misura che gl' indizî sieno più de-

boli, divenga più necessaria, per modo che se manchi intieramente, non possa essere in altra guisa supplita.

La pruova testimoniale può aversi come inferiore a quella degl' indizî indubitati, perchè ricavata da un mezzo che rompe la connessione fra 'l delitto e l'autore di esso, e che rende per conseguente più lunga la catena del raziocinio fra l' uno e l' altro estremo. In fatti la certezza della pruova testimoniale è soggetta a due eccezioni possibili, cioè l'errore de' sensi, e la prevenzione dell' animo; sì che per virtù del principio di sopra stabilito, a misura che la pruova delle *specie* più si allontani dalla scienza originale del fatto, più cresca la necessità dell' *ingenere*, e però cotesta pruova cardinale diviene indispensabile in quei reati, i quali non possono essere dimostrati se non colla pruova testimoniale. In conferma di che si supponga che la pruova de' testimonî versar debba circa l'autore di un delitto, che ne abbia tolte le tracce, potrebbe la sola fede al detto loro supplire ad un tal difetto? È evidente, che se l' occultamento delle vestigie del delitto volesse pruovarsi co'medesimi testimonî i quali depongono dell'autore di esso, coteste due pruove confonderebbonsi insieme, e verrebbe così a mancare il mezzo d' investigare due fatti distinti, nella coerenza de' quali è riposta la dimostrazione della verità. Per l' opposito se testimonî diversi da quelli del delitto depongono dell'occultamento o della sottrazione del fatto criminoso, queste due pruove, fornita ciascuna de' caratteri della verisimiglianza, possono stabilire tra loro secondo le diverse circostanze una connessione maggiore, o minore, che si approssimi alla certezza. In niun caso non pertanto una tale verisimiglianza sarebbe eguale a quella, che si sarebbe avuta fra 'l corpo del delitto permanente, e la pruova specifica dell'autore di esso; imperciocchè se anche quella pruova di supplimento fosse rivestita di tutt' i caratteri della certezza di cui è capace, sarebbe sempre soggetta alle due eccezioni inerenti alla pruova testimoniale, cioè alla prevaricazione e all' errore.

Il terzo genere di pruova nel quale resta ad esaminare la necessità del corpo del delitto, è la confessione spontanea. Senza ch'io ripeta ciò che di sopra è stato detto sul paragone di questa col-

le altre due spezie di pruova, il solo avvenimento, che fa un'eccezione alla certezza della confessione, è la determinazione possibile nell' uomo imputato di voler troncare la propria esistenza. Cotesto avvenimento è di una probabilità certamente minore della fallacia degli indizî, dell' errore, o della prevaricazione de' testimonî; ma perchè ne' giudizî si de' ottenere la maggior certezza, di cui la natura delle pruove è capace, perciò de' il giudice da quello garentirsi. La cautela de' casi ordinari diviene più necessaria quando l' autore del delitto ne abbia sottratto ancora le vestigie, non perchè cresca la probabilità di quel possibile che la suggerisce, ma perchè mancherebbe il mezzo di scoprirle, se mai si verificasse. Ora se il reo che scopre il delitto noto a se solo, manifesti altresi con una narrazione verisimile e circostanziata l' occultamento, o la sottrazione delle vestigie di quello, lo stesso genere di pruova, che rende certo il reato, rende ugualmente certo il fatto aggiunto. Il reo confessa (per esempio) d' avere ucciso un uomo noto, e di avere sepolto in tale luogo la spoglia. Se quest' uomo manchi, se nel luogo designato si trovino le reliquie di un uomo morto, se l'uomo mancato nel tempo prossimo al delitto fu in compagnia dell' uccisore, se presso l'uccisore si sieno rinvenute vesti o altri effetti dell' ucciso, se la cagion del delitto sia verisimile; tutti questi argomenti soddisfano la critica del giudice, e stabiliscono tra 'l fatto e l' autore di esso quella stessa connessione, che si sarebbe avuta fra l' corpo del delitto e la confessione.

Il corpo del delitto dunque dove si tratti di convincere il reo o cogli indizî, o co' testimonî, serve a stabilire la connessione tra 'l fatto criminoso e l' autore di esso; e per le relazioni che stabilisce fra questi due estremi, serve come di saggio alla verità delle pruove; se manchi nella pruova così detta degl'indizî, non può essere supplita; e se manchi nella pruova de' testimonî, de' esser supplita con diversa pruova, senzachè giunga mai ad uguagliare quella, a cui si surroga. Nelle confessioni spontanee essendo superflua all' investigazione del reo, serve solamente come misura della veracità loro. I casi che fan dubitare della verità delle altre pruove, e quelli che adombrar possono la certezza

delle confessioni, sono tanto distanti fra loro, quant'è la differenza di probabilità che passa fra l'avvenimento d'una falsa congettura, o d'un testimonio falso o erroneo, e quello d'un uomo che voglia volontariamente perire. Nella mancanza delle vestigie del delitto, purchè sia escluso il possibile della morte volontaria, la confessione merita un grado di fede uguale a quella che riscuoterebbe, quando fosse vestita dal fatto criminoso permanente. Stabilito l'uso del *corpo del delitto* secondo le regole della critica, gioverà ora vedere qual sia l'applicazione, che ne ha fatto il foro nella pratica de' giudizî dei rei confessi.

CAPITOLO X.

ORIGINE STORICA DEL CORPO DEL DELITTO NE' GIUDIZÎ.

La giurisprudenza forense, la quale spesso raccoglie dalla dimostrazione degli esempî quello, che le teorie e i principî generali del diritto non hanno preveduto, o a cui non sono discesi, ha suggerito la pruova del corpo del delitto, e ne ha dimostrato la necessità nelle inquisizioni criminali. Nel sostenere una tale origine io non mi propongo di vendicare l'onore del foro, e molto meno di servire ad una disputa di sola erudizione, perciocchè di poca utilità sarebbero, nella materia in quistione, così l'uno come l'altro oggetto. Mio intento è di mostrare i veri principî di questa pratica, acciocchè non si erri nell'applicazione di essi, e non si abbondi in quelle altre cautele, escogitate forse per adombrare l'evidenza naturale della confessione, o per favorire l'impunità.

Senza credere gli antichi meno cauti e meno retti di noi nell'investigazione della verità, ho testè dimostrato che la pruova del corpo del delitto non è fra le regole scritte della giurisprudenza di Giustiniano. Ora due essendo i fonti, da' quali sono emanate le forme criminali, che costituiscono il nostro processo, le leggi romane e le canoniche; negato alle prime l'onore di questa invenzione, potrebbe forse essere attribuito alle seconde.

Le leggi canoniche sono state le prime a dare a quasi tutti i

paesi d'Europa un processo regolare, quando le potestà ecclesiastiche volendo mettere un freno alle leggi barbariche e agli atroci sperimenti della età di mezzo, ed abborrendo la vendetta individuale, restituirono la regolarità de'giudizj, e temperarono il processo civile e criminale alla forma della giustizia e della equità (48). Cotesto cambiamento intervenne verso il decimosecondo secolo, quando gli studî della giurisprudenza latina erano nuovamente comparsi negli Stati d'Occidente (49). Le leggi romane, le quali possono dirsi la dottrina ristaurata di quei tempi, non solamente cominciarono a romoreggiare nel foro degli ecclesiastici, ma formarono la parte principale degli studî loro(50). Le leggi della Chiesa, i decreti dei Concilî, e i canoni giunti alle leggi romane cominciarono fin d'allora a comporre quel diritto misto, che poi ne'seguenti secoli ha formato la giurisprudenza di quasi tutta l'Europa.

Le prime regole scritte intorno all'ordine de'giudizî criminali sono del tempo d'Innocenzo III., o sia del decimoterzo secolo, epoca in cui a somiglianza del diritto, fu composto il processo canonico dal mescolamento delle istituzioni barbariche, delle forme liberali del processo romano, e delle modificazioni che queste avevano ricevuto dal governo e da'costumi degli stati, a'quali se n'era fatta l'applicazione (51). In questo nuovo sistema la vendetta pubblica non poteva più riposare sulle accuse, il perchè l'inquisizione divenne il fondamento de'giudizî. Per la stessa ragione la pena della calunnia, a cui l'accusatore si soggettava, non fu più un rimedio sufficiente a guarentire l'innocenza, perchè questa ancora doveva essere difesa dagli errori dell'inquisizione, o dall'abuso, che gli uffiziali pubblici potevano farne (52). Laonde fu prescritta come pruova preliminare d'ogni processo, quella della publica diffamazione degli incolpati (53). Null'altra cautela oltre a questa, seppero escogitare le prime leggi canoniche, nè alcuna orma in esse trovasi del corpo del delitto.

Se dalla storia della giurisprudenza non potessero raccogliersi altri argomenti, i già addotti basterebbero a dimostrare, che non appartenendo la pruova del corpo del delitto nè alle leg-

gi romane, nè alle canoniche, il solo fonte a cui dovrebbe ricorrersi sarebbe l'uso dei giudizî. Ma autorità positive, tratte da tempi seguenti, confermano una tal verità. E sebbene l'origine d'una pratica, ricevuta per consuetudine e dettata dalla varia esperienza de' tribunali, non possa riportarsi ad un' epoca certa di tempo, pur tuttavolta può dirsi che ne'tribunali d'Italia ella cominciò a sorgere nello stesso decimoterzo secolo, poco appresso alla forma consolidata del processo inquisitorio. La scuola del diritto romano del decimoquarto secolo, come è stato poc' anzi avvertito, riconobbe nel testo del senato consulto silaniano il fonte, da cui per induzione erasi da' dottori del foro tratta la necessità della cennata pruova (54). I criminalisti del foro di Napoli (55), e quelli de' tribunali d'Italia ne' principî del decimoquinto secolo parlano di questa pruova preliminare come d'una pratica già vecchia (56). Essi cadono è vero nell'errore comune che l'attribuisce alla disposizione del paragrafo *item illud* di sopra spiegato, ma quest'errore può concedersi alla critica di que' tempi, che non trovava buono altro argomento, se non quello fondato sull'autorità del diritto, la quale quando fosse mancata, se ne cercava una equivalente nelle analogie (57). Per altro io non mi valgo ora dell'autorità di costoro, se non per rintracciare cronologicamente l'origine della pruova in quistione. Il solo scrittore esente dalla nota di quest'errore, e che non s'ingannò nell'origine del corpo del delitto, come non s'era ingannato nell'interpretazione del testo del senato consulto silaniano, fu Giulio Claro, riformatore del foro italiano nel decimosesto secolo. Questi parla della pruova preliminare della pubblica diffamazione richiesta dai canoni, ed avverte ch'era già a'suoi tempi caduta in desuetudine, e che la sola cautela sostituitagli, era la pruova generica del delitto (58). Sebbene sia il solo che incidentemente abbia accennato il principio e l'origine del corpo del delitto, ciò non ostante la sua autorità basta a fissare la verità di questo punto storico. Ma una tale verità è pure sostenuta da' due seguenti argomenti. Il primo è, che sebbene il processo criminale avesse una medesima forma in tutti gli stati d'Europa, e i giudizî si regolassero quasi da per tutto collo stesso

diritto, pur tuttavolta l'esperienza è stata più o meno lenta a suggerire la necessità d'una tal pratica ne'diversi tribunali, ed insino quasi a'nostri tempi scontrasi un gran numero di giudizî nei quali ella è stata omessa, spesso col pericolo dell'innocenza, mentrechè generalmente convenivasi della sua utilità. Il secondo è, che in molti paesi che vivevano e vivono tuttora col diritto romano, tanto è lontano che le leggi comuni abbiano prescritto una tal pratica, quanto l'osservanza di essa trovavasi ordinata da statuti municipali.

Si è già veduto, che ne' tribunali d'Italia la pratica della pruova generica del delitto sia stata in osservanza dal decimoterzo secolo; e ciò non pertanto v'ha degli esempî del decimosesto secolo di giudici puniti per averla trascurata (59). Nel foro francese la stessa pratica era anche ricevuta (60), e pure nelle decisioni di Charonda, e negli esempî delle cose giudicate si scontrano fatti ne' quali l'errore de' giudizî nacque dalla omissione del corpo del delitto (61). Ma a che citare esempî antichi, se nel famigerato processo della signora di Chauvelin e del priore di Miserai, non solo correvasi alla sentenza contro ad entrambi, mancando affatto il corpo del delitto, ma lo stesso de la Pivardiere, creduto assassinato da' pretesi rei, dovè contendere per dimostrare la sua esistenza. Quest' esempio s'incontra ne' più bei tempi del foro francese, quando la riforma del processo criminale era stata già discussa dal celebre presidente Lemoignon, e mentre viveva ancora il cancelliere d'Aguessau, in una delle cui aringhe è esposto un sì memorabile avvenimento, ed è dimostrata la necessità del corpo del delitto (62). L'esempio di la Pivardiere, recherà minore maraviglia se si paragoni co'giudizî posteriori, con quello dell'infelice Monbaillj torturato e bruciato nel 1770, con quelli di Calas, del conte di Morangies, di Fannin, de' quali fatti le narrazioni pubblicate in tanti scritti, mi dispensano dal ripeterle. Finalmente l'esempio di Huber, allegato pure tra' casi dell'incertezza delle confessioni, pruova che anche ne' tribunali d'Olanda, il difetto di questa pratica, mise in pericolo l'innocenza dell'accusato, la cui salvezza dipese dagli argomenti che somministrò il corpo del delitto (63).

In quanto agli statuti che hanno prescritto una tal pratica nei paesi del diritto romano, il primo esempio è nel codice criminale di Carlo V (64), il secondo nelle ordinanze criminali di Sassonia, pubblicate nel 1612 (65), il terzo nelle ordinanze ecclesiastiche francesi dell'anno 1670 (66). Ma acciocchè l'esperienza fondata sul sistema de'giudizî sia sostenuta anche dall'esempio del solo popolo, che in Europa visse sempre con leggi proprie, giova addurre l'esempio de' tribunali inglesi, presso i quali la pruova del corpo del delitto ebbe una simile origine. Matteo Hale, distintissimo giureconsulto che raccolse e comentò gli editti regî della sua nazione, riferisce due casi di rei avuti per convinti, ed indi riconosciuti innocenti, dopo l'esecuzione della condanna. Su questi esempî funesti egli stabilisce la regola, che ne'casi d'omicidio, debba prima d'ogni altro passo assicurarsi la pruova del corpo del delitto (67). Tanto è vero dunque che cotesta pratica sia fondata sulle regole naturali della investigazione del fatto, quanto è certo essere stata ella suggerita dalla sperienza anche in un sistema di giudizî, che per loro natura escludono le restrizioni di qualunque regola. Ella in somma è dettata dalle regole stesse delle probabilità, o sia dalla misura colla quale proporzioniamo i gradi del nostro assentimento alle diverse spezie di pruova; sì che Leibnizio noverolla tra quelle che nel foro dicevansi *piene*, e delle quali non può il giudizio penale dispensarsi (68).

CAPITOLO XI.

OPINIONE RICEVUTA SULLA CERTEZZA DELLA CONFESSIONE, VESTITA DEL CORPO DEL DELITTO.

Ricorrendo sempre al principio, che il consenso delle scuole di tutt'i tempi, sia il primo genere d'autorità che possa sceglier-si nello studio delle opinioni della giurisprudenza, io produrrò l'uniforme sentimento de' tribunali di Europa per dimostrare, che il corpo del delitto sia la sola cautela aggiunta alla confessione spontanea, e che i requisiti contenuti nel nome di *confes-*

sione vestita appartengano, nella proprietà della lingua del foro, alle confessioni estorte, e a' detti de' correi, le quali spezie di confessioni mancando delle presunzioni della certezza, che nascono dalla spontaneità e dal disinteresse, debbon essere sostenute da altre pruove estrinseche.

In quanto a quel che si è pensato su tal materia ne' tribunali di Napoli, si è chiamata confessione *nuda* quella che non abbia il fondamento del corpo del delitto. L'ipotesi comune, sotto la quale è proposto l' esame di tale spezie di confessione, è quando il reo confessi d'avere ucciso un uomo, e di averne involato il cadavere. In questo caso dee il giudice stare alla sola confessione, ovvero dee verificarne le circostanze? Uno de' primi, che abbia promosso una tale controversia fu Paride del Pozzo, scrittore patrio de' principî del decimoquinto secolo, anteriore a tutti i nostri decisionisti. Propose egli una tal controversia per lo caso della confessione estorta, la quale mancasse del corpo del delitto, e sebbene fondato avesse tutt' i suoi argomenti sulle autorità delle leggi, che o non parlano del corpo del delitto, o che sono relative a' giudizî civili, ed a' penali, pur tuttavolta la conseguenza che ne ricavò è per se stessa vera, e però merita d' essere stabilita come un canone delle inquisizioni criminali. La regola è, che le confessioni debban essere conformi al fatto e verisimili, il perchè i giudici debbono verificarle. Quindi se il reo dica d' avere ucciso un uomo in un luogo designato, de' il giudice mandare in quel tale luogo a verificare se vi sia l' uomo morto, o almeno le reliquie di lui, onde si assicuri che il reo non abbia confessato il falso per timore dei tormenti (69). Senza disputare, se possa farsi l'applicazione di questa opinione alle confessioni spontanee, certa cosa è che non solamente la confessione spontanea, ma l' estorta vestita del corpo del delitto sia nel senso dell' autore un genere di pruova, che contiene il massimo grado di certezza, e contro alla quale non valga qualsivoglia altra eccezione. Se io citassi questo luogo per fondare sopra la sola sua autorità il peso e la certezza della confessione, nasconder dovrei quell' altro luogo dello stesso Pari-

*

de, che proponendo a' giudici per modello l' acume di Salomone nel giudizio della divisione del fanciullo, commenda l' esempio di quel magistrato, che volendo estorquere da una donna indiziata la confessione del delitto, la trasse alle confidenze dell' amore, ne ottenne così la confessione, ed indi ripigliando la persona di giudice la mandò alla morte (70). Una confessione di questa natura, nulla pe' mezzi pe'quali fu estorta, e per l'errore nel quale fu fatta, renderebbe oggi egualmente sospetta la probità del giudice, che la procurasse, e la critica dello scrittore, che la commendasse. Ma siccome il mio proposito è d' investigare l' origine storica della opinione ricevuta nel foro; così produco l' autorità di Paride come quella che trasse dietro di se il giudizio degli scrittori posteriori.

Negli altri tribunali d' Italia la stessa controversia fu proposta ed esaminata nella medesima spezie di fatto. Angelo de Gambiglioni d' Arezzo, ed Egidio Bossio milanese che furono nel decimoquinto secolo i regolatori del foro italiano, trattarono anche della necessità di verificare le circostanze della confessione, quando questa mancasse del corpo del delitto; ed il caso sotto del quale ne parlano è parimenti quello della confessione estorta (71). E tanto questo caso nella loro ipotesi è diverso dalla confessione spontanea, quanto Bossio sostenne doversi negare al reo spontaneamente confesso anche il termine per le difese (72).

Tornando alle opinioni del foro di Napoli ne' tempi seguenti, Tommaso Grammatico parlando della confessione spontanea, osservò che quando questa fosse accompagnata dalla pruova del corpo del delitto, i giudici non dovessero deludere l'espettazione pubblica, nè violare la disciplina, differendo la pena, o vagando nell' esame della solennità e del rito dei giudizi (73). Dove poi lo stesso autore parla delle confessioni estorte, prevede il caso della mancanza del corpo del delitto, fa menzione di ciò che prima di lui avea scritto Paride, ed avverte la necessità che le confessioni estorte sieno verisimili, perciocchè la fallacia della tortura è una presunzione contraria alla verità, che il giudice dee rimuovere (74).

Coteste opinioni, sono conformi a' giudicati de' tribunali d' I-

talia del decimosettimo e del decimottavo secolo, siccome apparisce dalle decisioni ed autorità dei principali criminalisti di quei tempi, Prospero Farinacio (76) Pietro Caballo (77) e Sebastiano Guazzini. Infine una tal dottrina è confermata dalla giurisprudenza ricevuta nel tempo a noi più vicino. Francesco Maradei, uno degli scrittori di più sano giudizio, che abbiano trattato le cose pratiche del foro, dopo di avere stabilito la necessità del corpo del delitto (78), propose la medesima controversia, già trattata da Claro, cioè se la sola confessione basti alla condanna, nella soluzione della quale seguì pure la stessa distinzione. Se si tratti dell'estorta, volle che tanto si dovesse prestar fede alla confessione, quanto questa convenisse colla verità, e colle circostanze in essa espresse: l'esempio allegato di tali circostanze è quando si rinvenga o il cadavere, o le reliquie dell'uomo ucciso e sepolto. Dove poi si tratti della spontanea, questo scrittore dice essere fuori di dubbio, che la confessione anche non preceduta da altri indizi, e non seguita da altra ratifica, basti per se sola alla condanna (79). Carlantonio di Rosa scrittore alquanto posteriore, discute i casi, ne' quali possa supplirsi al difetto del corpo del delitto, propone gli esempi di decisioni di rei confessi, che avevano involato le tracce del reato, e indica ne' casi ordinari del fatto permanente la necessità della pruova del corpo del delitto, senza del quale chiama *nuda* la confessione (80). Sin quà le opinioni de' tribunali d' Italia, e lo stile del loro giudicare. Non è stata diversa la giurisprudenza de' tribunali esteri.

Nell' antico foro francese, gli esempj delle cose giudicate di sopra riferite, le decisioni di Boyer (81), il discorso del S^r^ D'Aguessau (82) dimostrano quanto tardi fosse stata ivi introdotta la cautela del corpo del delitto; tanto è lontano, che la confessione vestita contener potesse altri diversi requisiti. Per l' uso di giudicare della Germania, Carpzovio dopo di avere stabilito le dottrine de' criminalisti italiani riferite di sopra, e dopo di avere spiegato la teoria del corpo del delitto, contesta che sulla sola confessione sfornita di questa pruova preliminare, ch' egli chiama *nuda*, era in quei tribunali ricevuta la pena estraor-

dinaria (83). Lo stesso autore distingue dalla confessione spontanea l'estorta, mette la prima nella classe delle pruove che costituiscono il notorio, quando sia congiunta col corpo del delitto; suppone nella seconda la mancanza del corpo del delitto, e richiede che sia verificata in tutte le circostanze, che o possano supplire ad un tal difetto, o possano almeno renderla verisimile (84). Esamina inoltre il diverso peso che la confessione ha ne' delitti di fatto permanente, e in quelli che non lascino traccia di sorte alcuna, o ne' delitti occulti, ne' quali la verità della confessione de' esser sostenuta anche da altri argomenti estrinseci. Finalmente stabilisce quel principio ch' è necessario a frenare lo scetticismo nelle pruove, cioè che i dubbî non debbono oltrepassare mai quella certezza, di cui è capace la natura del fatto (85).

In contraddizione di questi principî, Samuele Cocceio in una delle dissertazioni *proemiali*, discute il peso della confessione, e stabilisce che la sola confessione non basti alla condanna, ma che debba costare del fatto criminoso, perciocchè la confessione non crea il delitto. Sin qua la sentenza di Cocceio è giusta, ed è conforme alle opinioni ricevute. Ma egli aggiunge, che la confessione debba esser vestita degl'indizî sopratutto ne'delitti occulti, e quì Cocceio si riferisce all'autorità di Carpzovio (86). Nel luogo citato di Carpzovio si dice, che la confessione del delinquente contro al socio del delitto non sia efficace neppure alla tortura, se non sia vestita di altri indizi. Or se di tale spezie di confessione ha inteso parlare Cocceio, come pare (perciocchè l' esempio che ne dà, è di due complici dell' adulterio) l' autorità di lui concorre con quella degli altri; che se abbia inteso di limitare la fede delle confessioni in generale, l'opinione di Cocceio è confutata dall' autorità di Carpzovio, sul quale ha voluto quell' autore fondarla.

Ne' tribunali di Spagna sono ricevute le medesime teorie, e le opinioni finora allegate. Lorenzo Matthieu mentrechè conferma tuttocciò, che l' esposte autorità contengono sulla certezza delle confessioni spontanee, e sulla pronta condanna che dee seguirle (87); quando poi parla delle confessioni estorte, ripete la necessità di verificarne le circostanze (88).

Finalmente tanto è vero, che sotto la denominazione di confessioni vestite, vengano propriamente le estorte, e quelle dell' un correo contro dell' altro, quanto il foro, seguendo i principî della critica di sopra stabiliti, ha distinto per la confessione spontanea i casi, ne' quali la mancanza del corpo del delitto non debba nuocere alla verisimiglianza di lei. La dottrina ricevuta nel foro è, che il corpo del delitto sia una pruova indispensabile nei delitti che lasciano tracce permanenti, e che in tal caso il fatto criminoso debba esser pruovato, come dicesi, per l'evidenza stessa del fatto, o sia per l'ispezione che ne fanno i periti. Volendo riferire questa pruova ad uno de' tre generi di sopra stabiliti, ella appartiene alla classe degli argomenti indubitati, o sia degli indizî necessarî, per mezzo de' quali si conchiude, per esempio dalle ferite mortali all'esistenza del delitto. Nel caso poi che il reo tolga egli stesso di mezzo le tracce del delitto, è ricevuto che il fatto si abbia come di diversa natura, e che entri nelle spezie de' delitti di fatto non permanente. Allora non si richiede più la pruova per ispezione, poichè sarebbe lo stesso che dichiarare impunibili tali delitti, ovvero negare alla critica umana i mezzi d'investigargli. Gli stessi scrittori del foro osservano, che questa conseguenza conterrebbe un assurdo contrario alle regole del criterio comune, e pericoloso per gli effetti, perciocchè l'impunità sarebbe accordata a' delitti i più atroci, commessi con un maggior grado di dolo; il perchè stabiliscono che il giudice risguardando l'occultamento o la sottrazione del fatto criminoso, come un' appendice di delitto, debba pruovarlo con quel genere di pruova, di cui è capace la natura stessa del fatto. Coteste pruove di supplimento si riducono, o agl' indizî di second' ordine, o a' testimonî. Laonde n'è sorta la regola comune, che il corpo del delitto si pruovi *aut per evidentiam facti*, *aut per testes, aut per indicia*, la quale regola non è contraria al principio ricevuto, che il corpo del delitto non possa essere supplito da qualsivoglia pruova, perciocchè tal principio ha luogo, quando si volessero trasportare da un genere all' altro, le pruove che convengono a' fatti di vestigie permanenti, ed a quelli che non lasciano alcuna traccia, o quando potendosi ot-

tenere la pruova per *l' ispezione* , si ricorresse alle altre di supplimento (89).

L' esperienza del foro dunque conferma la verità de' principi generali , esposti di sopra , intorno alla necessità del corpo del delitto , vale a dire lo richiede nelle confessioni, come in tutte le altre spezie di pruove : in ciascuna di esse è un dato preliminare dell' inquisizione , d' un uso maggiore o minore , secondo la più o meno grande probabilità de'possibili, che ne attaccano la certezza. L'esperienza medesima ripone il massimo grado di certezza nella coerenza del corpo del delitto colla pruova del fatto particolare , ma invece di esigere nelle confessioni spontanee maggiori requisiti, dispensa più facilmente alla necessità di questa pruova cardinale, quandochè per la natura del fatto non potesse ottenersi. Finalmente per una giusta differenza tra le confessioni spontanee e l' estorte , ha stabilito per le seconde taluni caratteri di verisimiglianza , e certe particolari cautele , delle quali ha esonerato le prime.

CAPITOLO XII.

ERRORI DEL FORO NEL MODO D'INTERPRETARE LA CONFESSIONE VESTITA.

Sebbene tutt'i caratteri della credibilità, di cui può esser capace la confessione , sieno spiegati dalle qualità di *spontanea* e di *giudiziale* , purtuttavolta gli scrittori pratici del foro hanno trattato della verisimiglianza , come d' una qualità particolare delle confessioni; e di questo carattere intrinseco d'ogni pruova , a discernere il quale la critica somministra i mezzi , han formato il soggetto di certe regole positive, che si chiamano requisiti della confessione. Ora il mezzo più atto a dirimere tutte le controversie , che si fanno circa l' interpretazione di tali pretesi caratteri legali , è il ripetere il paragone fra' requisiti della confessione e quelli della pruova testimoniale, perciocchè l'analogia conduce spesse volte allo scoprimento de' principî , spezialmente quando l'ignoranza di essi abbia dato luogo alle citate controversie.

1.° Dicesi in primo luogo, che la confessione debba mostrare la volontà ed il consenso del reo di gravare se stesso. Da tal principio si è fatta nascere la quistione circa il modo d'interpretare gli effetti della volontà. Donello interpreta la necessità del consenso del reo in quanto serve, alla nuda testimonianza del fatto, che narra (90). Altri scrittori pretendono, che il consenso debba contenere l'antivedimento di tutti gli effetti della confessione (91). Sebbene Donello parli de'giudizî civili, purtuttavolta se la sua autorità si volesse applicare anche a'criminali, troverebbesi ugualmente vera in questi, come in quelli. Imperciocchè meno della volontà, il senso morale che la muove e governa suggerisce la confessione. Ora il consenso che presta il reo nella narrazione del proprio delitto, tiene nella confessione quel luogo, che nel detto de'testimonî prende l'integrità de'sensi e la retta percezione. Quindi la confessione non grava quelli che mentiscono, o ch'errano nel fatto per un vizio morale o fisico che sia. Ma niente sarebbe più assurdo, che il pretendere la piena deliberazione del reo circa la conseguenza della propria confessione, dapoichè la fredda e matura deliberazione potrebbe solamente convenire, o a chi volesse ragionare sulla necessità di soggettarsi alla pena, o ad un uomo folle, che sciegliesse la morte, senza saperne rendere a se stesso la ragione.

2.° Il secondo requisito, è che la confessione sia preceduta dall'inquisizione. Questa consiste o negli argomenti già acquistati della reità, se voglia il reo interrogarsi sul delitto, o nelle sole interrogazioni fuori della causa del delitto, se da queste creda possibile il giudice, che il reo prenda l' occasione di confessarlo. Ora il difetto di questo requisito darebbe luogo ad una delle due congetture, cioè, o che la confessione fosse tutta ultronea, ovvero che fosse l' effetto della suggestione. Ma se entrambi i cennati vizî si scontrassero in una pruova di testimonî, essi le toglierebbero ogni fede, perciocchè la legge rigetta la testimonianza ultronea (92), e per una ragione più forte condanna quella promossa dalla suggestione, veduta la facilità maggiore, colla quale si può portare il testimonio alla menzogna (93). Adunque questo requisito non è nelle confessioni spontanee di-

verso da quello che è nel detto de' testimonî, e per essere valutato, non richiede nell' un caso regole maggiori, che nell' altro.

Gli anzidetti due requisiti sono un esempio de' molti che si adducono dagli scrittori del foro, i quali vorrebbero impegnare l'investigazione del giudice ad una doppia disamina, cioè alla verisimiglianza della confessione in se stessa, e alle cagioni morali che han potuto dettarla. A coteste cagioni appartengono la malinconia, il tedio della vita, la millanteria, e le altre simili, di cui è stata esaminata di sopra la probabilità. Si può dunque conchiudere, che a discernere la verisimiglianza della confessione spontanea, non debbano e non possano stabilirsi regole diverse da quelle, che la critica e la legge stessa usano per valutare la credibilità delle altre spezie di pruove, non perchè le regole positive possano accogliere principî contrarî alla verisimiglianza naturale, ma perchè l' autorità e l'esempio de' casi e delle opinioni particolari conducono spesso a falsi raziocinî e ad erronee applicazioni. Nella pruova de' testimonî il detto di due che abbiano una scienza originale del fatto, fa una pruova convincente. Nella stessa pruova il detto di due testimonî ebri, furiosi, interdetti nell'uso de'sensi, o privi della libera volontà non fa pruova alcuna; purtuttavolta cotesti vizî costituiscono un' eccezione che non distrugge la regola; sì che nel senso generale di questa regola è sempre vero, che due testimonî formino una piena pruova. La legge dopo di avere antiveduto la possibilità dell' eccezione, dice a' giudici *voi soli veder potete quanta fede sia da prestarsi al detto de' testimonî* (94). Ora perchè nel caso d' una pruova più immediata e più originale di quella de' testimonî, non debbesi enunciare ne' medesimi termini che la confessione spontanea contenga la convizione del reo? Perchè di quei requisiti, che nelle altre spezie di pruove formano il soggetto della critica de' giudici, pretendesi fare delle regole certe ed inflessibili per tutti i casi? Perchè si desidera primamente nella confessione la qualità di vestita, ed indi si erra o si cavilla per trovare ogni spezie di confessione nuda, o sfornita d'un verisimile legale, che è sito fuori del sano giudizio e della comune sperienza?

CAPITOLO XIII.

ERRORE DEL FORO, CH' ESCLUDE LA CONFESSIONE DALLE SPEZIE DI PRUOVE.

Non è oggi chi non convenga nel definire ogni pruova in generale, come la dimostrazione d' un fatto incerto, e che non ripeta le varie spezie delle pruove dalla triplice sorgente, o della voce stessa del reo, o dell' osservazione de' testimoni presenti, o delle vestigie del fatto stesso.

In quanto alla confessione, il mezzo da ottenerla sono le interrogazioni legittime, mentrechè l' inquisizione è l' istrumento dal quale si raccoglie la pruova de' testimoni, e quella degli argomenti. È falso dunque il giudizio di coloro ch' escludono la confessione dal numero delle pruove, e la definiscono come una cosa ch' esoneri l' accusatore dal peso di pruovare. Cotesta opinione surse a' tempi della terza scuola della giurisprudenza, per una analogia di ragione tratta da una legge, la quale dichiara inutile la scrittura quando abbiasi per pruova d' un contratto la confessione (95). Un tale testo non solamente non esclude la confessione dal numero delle pruove, ma dice per contrario, che dove si abbia la pruova maggiore, diviene superflua la minore. Del resto, che questa controversia siesi proposta da' pratici, reca minor meraviglia, che il leggerla in Antonio Matthei, il più sensato interprete del diritto criminale (96).

Non è meno notabile l' opinione del moderno giurisperito milanese Paolo Rizzi, il quale mentrechè ha negato quasi ogni fede alla confessione spontanea, ha voluto anche separarla dalla classe delle pruove, per lo principio che il peso di pruovare spetti all' accusatore (97), come se cotesta obbligazione reggesse ancora quando il fatto sia d'altra parte certo; o come se si trattasse di una prerogativa dell' accusatore, cui non deesi derogare. Il citato scrittore essendo stato uno de' primi a concorrere alla riforma degli abusi del foro criminale, ha trattato ogni argomento col fuoco che gli dettava la causa dell' umanità, lasciando

forse alle leggi e all'esperienza la cura di determinare le vere opinioni tra' due estremi, a' quali tenevansi i fautori dell'una e dell'altra parte. Ma una tal controversia comunque sia risoluta, non diminuisce la fede dovuta alle confessioni; che anzi lo stesso Antonio Matthei, che sembra escluderla dalle pruove, è fra gl'interpreti quello che più deferisce al peso della confessione spontanea. Ne ho fatto dunque menzione, solamente perchè non si traesse un argomento sfavorevole dalla distinzione, che le nega la natura di pruova. Così senza entrare in una più lunga discussione di siffatto argomento, basta a mio credere alla sua confutazione il rimettere la decisione della controversia alla definizione stessa delle pruove, e all'autorità degli scrittori di più sano giudizio, a' quali non è sfuggito l'errore e l'assurdità della cennata opinione (98).

PARTE TERZA

CAPITOLO I.

ESAME DELLE OPINIONI CONTRARIE ALLA CERTEZZA DELLA CONFESSIONE.

Due declamatori latini, Quintiliano e Calpurnio Flacco, furono i primi a spargere dubbio sulla certezza delle confessioni spontanee, e la opinione loro è stata presa da' moderni, come il tema di tutti gli scritti che sono apparsi in difesa della umanità. Essi spinsero il dubbio insino a sostenere che la confessione, come contraria a' diritti della natura, dovesse essere rifiutata anche quando i rei venissero spontaneamente ad offerirla. Cotesta estrema opinione somiglia al paradosso di Anassagora: *Anaxagoras nivem nigram dixit esse, ferres tu si ego idem dicerem? tu ne si dubitarem quidem. At quis est hic? num Sophistes* (1).

La filosofia e l'eloquenza, ebbero in Grecia ed in Roma un

periodo simile di declinamento. In Grecia i sofisti , convertirono come dice Cicerone le scuole in officine di sapienza, diedero agl' ingegni mediocri l' opportunità di filosofare e di discettare, e sparsero così sopra tutt'i sistemi delle scuole antiche il velo della probabilità. L' eloquenza piegossi al gusto della filosofia, e prese il contagio de' medesimi vizî , il perchè cominciarono ad ammirarsi in quest' arte più la facilità e la versatilità, che l'utilità dei soggetti , la solidità degli argomenti e le regole del gusto. Surse in somma la classe de' sofisti de' retori e de' declamatori , i quali furono una specie di quei trovatori provenzali , che nel risorgimento delle lettere e nel ristabilimento delle lingue volgari, venivano a smaltire nelle città d' Italia la facilità e la prontezza di declamare in prosa ed in verso sopra ogni sorta di argomento.

L' ultima epoca della filosofia e dell' eloquenza romana fu contrassegnata dallo stesso vizio, il quale surse immediatamente dopo i tempi di Cicerone e fu sempre compagno degli studî romani ne' secoli seguenti. Fuvvi però fra' sofisti greci, ed i latini quella medesima distanza, che era passata fra la filosofia dell' una e dell' altra nazione. I sofisti nacquero in Grecia dal seno della filosofia , laddove in Roma furono solamente figli della dialettica. Quindi i soli parti che ne abbiamo, sono le *suasorie*, le controversie , e le declamazioni , genere di false esercitazioni le quali furono giustamente riguardate come una delle cagioni della corruzione della eloquenza dall' autore del celebre dialogo che versa circa tale argomento (2). Se cotesto dialogo è di Quintiliano , il giudizio ch' egli dà delle declamazioni, somministra una pruova per dimostrare , che non può egli essere l' autore dell' una e dell'altra opera. Ma anche per verità gli eruditi , (e tra questi Gherardo Vossio e Pietro Burmanno) han dimostrato che non possano attribuirsi a Quintiliano le declamazioni , le quali sembrano piuttosto essere un aggregato di discorsi di diversi autori (3). Del resto messe da banda coteste discussioni critiche , il luogo della declamazione 314, o si applica o s' interpreta malamente, perciocchè il caso circa il quale si versa , è il seguente :

1.° Un reo di parricidio essendo stato assoluto per difetto di pruove, cominciò dopo la sentenza d' assoluzione ad andar in fu-

rore ed a gridare : *mio padre io t'ho. ucciso*. Il giudice prendendo questa per una confessione lo soggettò nuovamente al giudizio , e condannollo all' ultimo supplizio (4). Il declamatore fa un contrapposto di due discettazioni , una a pro di questa pretesa confessione , l' altra contra. Nella prima obbietta *ma mi direte che non si debb' avere per confessione se non quella che venga da un uomo sano* , e confutando una tale obbiezione osserva , che la distinzione non è nella legge , e che debba dirsi *confessione* qualsivoglia manifestazione fatta dal reo contra se medesimo. Che anzi tal sia l' indole d'ogni confessione, che debba considerarsi come fuori di ragione colui che l'ha profferita, perciocchè altri v'è spinto dal furore , altri dall' ebrietà, altri dal dolore , altri dalla tortura. In somma dee aversi per vero , che alcuno non parli contra se medesimo , se non costretto da qualche esterna cagione (5). Il genere del discorso , il soggetto e gli argomenti scoprono la fallacia di questa sentenza, la quale però non è fra le due contrarie quella , che il declamatore sostiene. Ciò non pertanto prendendola anche alla lettera è facile il confutarne i motivi.

La cennata sentenza distrugge il principio morale della coscienza , presuppone tutte le confessioni dettate da un' alterazione dell' anima , e dà ad intendere che la legge riceva come confessioni le accuse anche false che il reo faccia contra se medesimo. Ma la legge dichiara nulla la confessione dettata dal furore e dalla ebrietà per una ragione che non offende la natura della pruova ; imperciocchè richiede per espresso requisito il concorso della volontà di colui che confessa , suppone come a tutti comune il senso della coscienza , e distingue questa cagione da tutte le altre coazioni estrinseche ; il perchè diffida di quelle provocate dal dolore, e mette sotto una specie diversa quelle estorte dalla tortura , da qualsivoglia genere di tormento, o dalle minacce.

2.° Calpurnio Flacco nel caso della falsa confessione di sopra citata (6) sostiene che nell'appellazione prodotta dal figlio, la persona di lui non debba essere considerata com' estranea al giudizio della madre, che la confessione volontaria debba aversi come sospetta , che non possa chiamarsi confessione l' espressione del

dolore, e che il più bell' ufizio di umanità, sia il dare la vita a chi la ricusa (7). Quantunque le osservazioni testè fatte circa le pretese declamazioni di Quintiliano, convengano egualmente a quelle di Calpurnio Flacco, purtuttavolta i piccioli frammenti di questa declamazione contengono principî e sentenze vere, delle quali si contorce il senso, quando vuolsene fare un'autorità contraria alla certezza della confessione. È giustamente sospetta la confessione volontaria, o sia quella che viene a fare una persona non indiziata del delitto e non interrogata dal giudice. Cotesto sospetto acquisterebbe la forza d' un indizio, se si presentasse come cagione verisimile della confessione un dolor morale tanto grave, quanto quella della donna descritta nell' esempio di Calpurnio.

3.° Fra i temi presi dagli scrittori moderni contra le confessioni, è l' autorità di Tommaso Hobbes, il quale, sostenendo la nullità delle obbligazioni contratte contra i diritti della natura, dice : *chè sia nulla quella testimonianza, la quale si suppone prevenuta dalla natura stessa* (8). Coloro i quali hanno citato questa parte sola del luogo d'Hobbes hanno fondato un argomento su di un equivoco che nasce dalla concisione stessa della sentenza, distaccata dal suo testo. L' autore in questo luogo parlò de' patti, che un uomo può fare contra i diritti naturali, sia della propria persona, sia di coloro co' quali ha un vincolo di sangue ; e per esempio adduce, che alcuno non è tenuto di accusare se stesso, o di fare testimonianza contro al genitore, al coniuge, a quello da cui riceve gli alimenti. Infine soggiunge una ragione che non è il principio morale della sentenza, ma ne è la spiegazione, cioè che sarebbe inutile una testimonianza, che lo stesso sentimento della natura rende parziale.

Vale a confermare una tale interpretazione la continuazione stessa del testo dell' autore ; dacchè egli dice che sebbene non regga il patto, con cui taluno si obblighi di accusar se stesso, pur tuttavolta è tenuto il reo di rispondere alle interrogazioni del giudice, quando si adoperi la tortura a fin di rompere il silenzio di lui. Ora se tanta filosofia avesse portato Hobbes nel difendere i diritti de'rei, quale contraddizione non conterrebbe la sua

opinione, se rigettata la confessione volontaria, riconoscesse nel giudice il diritto di strappare co' tormenti dal reo stesso i mezzi onde attentare contro alla vita di lui?

4.° Samuele Cocceio, in quel luogo delle dissertazioni proemiali sopra Grozio che ho riportato di sopra, riveste di tante condizioni la certezza delle confessioni, che il sentimento suo può esser risguardato, come una delle opinioni contrarie a questa spezie di pruova. Ma siccome egli, scrivendo nel senso del foro, allega un' autorità che gli è contraria e non fonda sopra altra ragione la sua opinione; così questa cade da se medesima, senza bisogno d' altra confutazione (9).

5.° Un gran numero d' uomini celebri, che sin dalla metà del secolo passato si occuparono di riformare il foro criminale, impugnarono la certezza delle confessioni; e quì cade l' occasione di dimostrare, che le opinioni loro, meramente accademiche, non distruggano la forza degli argomenti morali, sopra i quali è fondato il peso e l' autorità di questa spezie di pruova. Ma perchè da un' opinione particolare non si tragga conseguenza al merito degli autori, ed essi non sieno fraudati della gloria d'essere stati i riformatori del foro criminale, è necessario di ripetere quà ciò che è stato già accennato, cioè che la parzialità con cui questi scrittori trattarono la causa dell' umanità, fu necessaria in quei tempi, onde le nuove opinioni vincessero i pregiudizî confermati dall' autorità e dal tempo. Per conseguente nulla si toglie loro della stima e della riconoscenza publica, se consolidata la vittoria e finita la necessità della contesa, si cerchi ora di togliere la preponderanza dell' impunità, restituendo la bilancia della giustizia in quel difficile punto dell'equilibrio.

Uno degli scrittori italiani, che dopo l' opera de' delitti e delle pene abbia più contribuito alla riforma, è stato il giureconsulto Paolo Rizzi, che nelle osservazioni intorno alla giurisprudenza criminale, esamina la forza della confessione (10). Cotesto scrittore nell' articolo generale della confessione sembra voler dimostrare, che quando sia quella sfornita del corpo del delitto non basti alla sentenza. Nell' articolo poi de' giudizî capitali sembra contraddirsi, perciocchè imprende a confutare la massima, che

il reo confesso s' abbia ad avere come giudicato. Ei dice che una tal massima debba intendersi secondo la pratica del foro romano, dove la confessione del reo era riputata non una pruova, ma un grado maggiore di convizione che s' aggiungeva alla pruova dell' accusatore; ed interpretando la forza delle confessioni nei giudizî romani, soggiugne: « è impossibile che la sola confessione del reo unita al corpo del delitto potesse portar il giudice ad una sentenza capitale, giacchè il corpo del delitto non pruova, se non il fatto, senza dar lume sull' autore di esso, e per quel che riguarda la confessione, l' esperienza mostra con un gran numero d' esempi l' insufficienza e la falsità di questa pruova ».

Erronei sono i motivi sopra i quali è fondata la cennata opinione, perchè presso i romani la confessione fu sempre tenuta come la più evidente di tutte le pruove; perchè fu sempre risguardata come una pruova principale, e non come una giunta alla pruova dell' accusatore; e finalmente perchè sofistico è l'argomento il quale divide la pruova del corpo del delitto dalla confessione, mentrecchè la coerenza di queste due pruove insieme, è quella che costituisce la certezza.

6.° Il signor Bernardi avvocato al parlamento d'Aix nel 1780, uno degli scrittori i cui discorsi sono raccolti nella biblioteca criminale di Brissot, nell'esame della natura e della forza delle presunzioni, dà come un semplice argomento di reità la confessione dell' accusato. Egli dice che la confessione spontanea è sì poco comune e verisimile, che la legge suppone sempre le confessioni com'estorte dalla forza o dalla seduzione. Essendo dunque sospetta la veracità loro, non debbono elle formare pruova, se non quando sieno confermate dalle deposizioni de' testimonî, o da altri indizî. Se Bernardi avesse inteso parlare delle confessioni estorte, sarebbe sempre notabile, l' aver egli creduto tanto poco comune la confessione spontanea, fino a confonderla con quelle. Per verità lo scetticismo de' così detti fautori della umanità è tale, che rende per essi inutili anche gli argomenti ricavati dal senso dell'umana natura. In fatti se Bernardi intese parlare della confessione spontanea, e volle il concorso della pruova de' testimonî, o degl' indizî; per saggiare la verità della sua

opinione , ommesso ogni altro argomento, varrebbe meglio proporgli due quistioni: una, qual'è più fallace tra le specie delle pruove, la confessione spontanea del reo, o il detto de'testimonî; l'altra, se la confessione dovesse concorrere colle altre pruove che sono capaci per loro stesse di dimostrare un fatto, quale sarà la parte della pruova che rimarrà riservata alla confessione? Tra le opinioni degli scrittori contemporanei di Bernardi, surti per la stessa occasione della difesa dell'umanità, più plausibile è quella contenuta nel discorso sulla legislazione, pubblicato la prima volta nel Giornale Enciclopedico del 1782, ed inserito nella collezione delle cose criminali (11). In questo discorso si assume, che un uomo che si accusa di un delitto non meriti alcuna credenza, se il fatto in se stesso sia dimostrato falso o impossibile, teoria giusta, e fondata su'principî della ragione e dell'esperienza.

7.° Vado ora incontro all' opinione di un uomo di grandi lumi, ma d'una più grand'eloquenza, il signor Brissot de Varville oppugnatore della certezza della confessione (12). Cotesto scrittore nella *Teoria delle leggi criminali*, opera di molto merito, ed una delle prime che accese il fuoco della riforma nel foro francese, e presso le altre nazioni dice: » Una moltitudine di » antichi giureconsulti hanno creduto che la confessione volon» taria dell'accusato formasse una pruova compiuta. La fiaccola » sola della ragione, che ha dissipato le tenebre dell'Europa, » ha potuto far disparire quest'opinione creata da un secolo bar» baro ». Brissot sostiene la sua opinione con quella di Paolo Rizzi di cui ho fatto testè l'analisi, e soggiugne che gli avversarî dell'umanità sostengono la certezza della confessione sul principio morale, che alcun uomo non curi a sangue freddo la sua distruzione; ma contra questo principio egli ricorda, che v'è un infinito numero di circostanze nelle quali l'uomo oppresso dal peso della propria esistenza cerca a disfarsene, e che se in seno alla libertà vi sono esseri così male organizzati, che abborriscano la luce e corrano dietro al niente, quanti non se ne troveranno nelle carceri, soggiorno d'orrore, in cui l'infelice detenuto, tormentato dalla fame, dalle malattie, da'custodi, dal disprezzo, cerca a grandi grida di riposare la sua testa sul palco.

Se il solo prestigio dell' eloquenza potesse tenere luogo d' argomento, il passo di Brissot abbaglierebbe sulle prime chi non ha formato la propria opinione su' principî solidi della certezza morale. Ma chi, messa da parte l' immaginazione dello scrittore, pesi la verità delle idee sue, vedrà che egli attribuisce a' secoli barbari l'opinione della certezza della confessione, la quale nasce dalle forme giudiziali le più libere de' popoli antichi e moderni; e vedrà pure ch'ei si modella sull' opinione del giureconsulto milanese Rizzi, di cui poc' anzi ho dimostrato la nullità; e che in fine confonde la confessione libera coll' estorta, perciocchè ha come libera la confessione provocata da' mali e dalla penosa dimora delle prigioni. Ma ciò che scopre il vizio del ragionamento è, che lo stesso autore ripete ancora in altri scritti (13) la disamina della quistione intorno alla così detta *confessione vestita*, dopo di aver confuso in una spezie sola la estorta e la spontanea. Egli dice che sarebbe assurdo il non aver riguardo alla confessione, quando sia unita ad altre pruove, perciocchè *allora è una forte probabilità che aggiugne loro qualche peso*. Ed affinchè questa seconda opinione non sembri ardita o non sia pericolosa all'umanità delinquente, nella cui tutela si distinsero i filosofi di quel tempo, spiega i requisiti che la confessione dee avere perchè formi solamente un argomento di probabilità: *debb' essere precisa, non provocata, non fatta per errore o per timore: il corpo del delitto de' essere ben contestato, le deposizioni chiare ed invariabili di più testimoni debbono fornire una luce che ferisca necessariamente gli occhi del giudice*. Può darsi un' opinione più esagerata di questa, dettata solo dal fuoco della declamazione?

8.° Nelle memorie scritte per lo prémio proposto dalla società economica di Berna per lo miglior progetto di legislazione criminale, l'autore anonimo del *piano di legislazione*, inserito nella biblioteca francese, esamina la confessione come figlia di due principî, la coazione morale, e la materiale (14). Non è chi non risguardi la suggestione come un mezzo insidioso e indegno della religione del giudice; la tortura come un esperimento fallace ed iniquo, di cui più non si parla ne' tribunali delle colte nazioni.

Ma se il cennato scrittore non ha supposto neppure come possibile la confessione figlia della coscienza, è venuto a negare il naturale principio di questa spezie di pruova, e da un errore nato dall'abuso della regola ha giudicato della regola stessa.

9.° Il cavalier Filangieri, partendo dal principio dell' inverisimiglianza delle confessioni spontanee, riguarda tutte le confessioni che si ottengono ne' giudizî, come l'effetto della suggestione, dell'errore, o dell' impazienza de' tormenti (15). Se questi fossero i soli fonti delle confessioni non potrebbe alcuno contrastare le considerazioni vere e filantropiche di Filangieri, uno de' più felici ingegni di Napoli, e de' pochi esempî di autori i quali abbiano amato la virtù che hanno predicato. Ma io ripongo nell' esistenza di un principio ovvio e comune alla natura umana l'origine delle confessioni, ed esamino gli effetti di questo principio, per quanto raro volesse sostenersi. La quistione presente dunque, è diversa da quella proposta da Filangieri.

10.° Il signor Mario Pagano, il primo che abbia introdotto nel foro di Napoli i lumi della filosofia, così nella legislazione penale, come nella teoria delle pruove, scrittore di un merito superiore a molti degli autori esteri inseriti nella biblioteca criminale; ha trattato della confessione spontanea, come di una verità legale, quando sia congiunta col corpo del delitto, ma nell' esaminarne la certezza morale ha accolto le opinioni scettiche del tempo suo. Risguarda egli la confessione come il detto di un testimonio singolare, di cui la credibilità è fondata unicamente nell' interesse proprio al quale contraddice (16). Se non sentissi d' aver detto abbastanza intorno a questo soggetto, e se non avessi da prima fissato il paragone tra la pruova de' testimonî e la confessione, domanderei ora qual' identità di ragione, o qual comparazione può cadere fra la cagione della scienza d'un uomo che depone un fatto ch'è fuori di se, e che lo ha percepito coi sensi esterni, e quella del reo che lo raccoglie dal senso interno della coscienza?

CAPITOLO II.

ESAME D'UN'OPINIONE PARTICOLARE SULLO STESSO SOGGETTO.

Quando si contraddice l'opinione d'un uomo celebre, è una parte dell'omaggio che gli è dovuto, il soggettare i motivi della contraddizione alla dimostrazione. Un tributo di questa spezie è dovuto al signor Servan, uno de' più dotti e de' più eloquenti scrittori, che verso la fine del secolo passato cooperarono alla riforma del fòro criminale. Non è già, che un simile tributo non fosse dovuto alla più parte degli scrittori de' quali le opinioni sono state sin qua esaminate, ma è che il pensiere del sig. Servan intorno alla forma unica del giudizio de' pari, mi è sembrato più acuto delle altre opinioni, perciocchè quantunque vero pe' principî e per gli esempî sopra i quali è fondato, esce dal retto raziocinio, allorchè l'autore ne trasporta l'applicazione alle pruove e passa a confonder queste co' modi di giudicarne (17).

« La certezza morale, questa è l'opinione di Servan, è una misura relativa fondata sull'esperienza, variabile secondo il più o meno di verisimiglianza di cui è dotata. L'ultima di questa spezie di conoscenza è quel grado di convizione morale, ch'esclude la possibilità del contrario, vale a dire è quella conoscenza che porterebbe seco l'adesione di tutti gli uomini, se potessero giudicarne. In forza di questi principî dunque il giudizio sicuro non si trova se non presso la moltitudine. Ma presso la stessa moltitudine risiede ancora il diritto di giudicare gl'individui in forza del contratto della società. Laonde questa è la sola forma di giudizio che convenga a' diritti naturali e politici de' cittadini. Siccome però questa funzione sovrana del giudizio, non potrebbe esser esercitata dall' intiero corpo sociale, così bisogna necessariamente discendere al giudizio d'una potestà secondaria delegata. Cotesta potestà dee contenere in se, se non la sicurezza stessa, almeno l'approssimante di quella, che si otterrebbe nel corpo che rappresenta. Quale sarà questa sicurezza? Le leggi positive derogano agli esposti principî certi ed inviolabili, allorchè

restringono la certezza a due, tre o quattro testimonî. Tra tutte le forme de' giudizî alcuna non ha seguito tanto i cennati principî, quanto l'inglese, che ha riposto la certezza nel giudizio uniforme di dodici cittadini integri, non prevenuti, fautori dell'innocenza, più che del delitto. Questa è dunque la sola forma che conviene alle leggi della natura, ed alle regole della società. »

A sostener la causa dell' innocenza e la sicurezza de' giudizî, non parmi necessario mescolare colla disamina della certezza delle pruove quella ancora della forma, alla quale possono o non possono avere diritto i cittadini. Ciò non pertanto siccome questa parte dell'argomento del signor Servan è legata coll'altra, è necessario di valutarne il peso. La forma de' giudizî presso ogni nazione è uno di quegli atti costitutivi, fondati sul consenso espresso o implicito della società, che si soggetta a queste come a tutte le altre parti della pubblica amministrazione. Le forme de' giudizî sono varie, ma uno solo è lo scopo loro, cioè la sicurezza e la guarentia dell'innocenza. Non è una dunque la forma particolare di giudizio, a cui gli uomini in società abbiano diritto, ed oltre alla quale, le altre potessero dirsi *incivili*. Ma qualunque di esse provegga alla sicurezza dell' innocenza soddisfa i fini della società, e l' interesse degl' individuì. Forse nel fatto tutt' i calcoli della certezza morale potrebbero concorrere a dar il primato ad una forma particolare più che alle altre; forse una tal forma trovasi unicamente nel giudizio de' pari, istituzione sublime, che fa l'elogio della nazione che prima l'accolse; ma la convenienza d'una tal forma in esclusione di ogni altra non dipende certamente da' principî primitivi della società.

In quanto poi alla certezza delle pruove, questa nell' argomento del sig. Servan è confusa colla certezza del giudizio di chi le valuta, e la decisione del fatto che i pari pronunziano, è scambiata cogli elementi della loro convizione morale, nel che il raziocinio è manifestamente fallace. Ma regga pure la forma unica di tutt' i giudizî, che Servan vuol sostenere, s' ella emana dalla volontà de' cittadini, il reo ci rinunzia colla confessione spontanea e dispensa la legge da tutte le cautele che avrebbe preso, se avesse dovuto convincerlo, contradicente lui, con un

altro genere di pruova. Tal'è la forza che ha la confessione nei giudizî inglesi, come sarà quì appresso dimostrato.

CAPITOLO III.

AUTORITA' DELLE LEGISLAZIONI ANTICHE E MODERNE SULLA CERTEZZA DELLE CONFESSIONI.

L' incertezza de'giudizî intorno alle azioni umane, nasce dall' ignoranza delle cagioni morali di esse, onde è che la diversità di queste costituisce quel maggiore o minor numero di possibili di cui si compone la probabilità. Mio intento è stato il soggettare la *confessione* alla disamina di entrambi i fonti dello studio congetturale de'probabili, la verisimiglianza cioè e l'esperienza; il perchè avendo esaminato il primo, rimane a consultare il secondo che non è meno utile ed importante. La differenza che passa tra la verisimiglianza e l' esperienza, è quella stessa che distingue la cagione dall'effetto. E siccome in tutte le cose delle quali manca un' altra dimostrazione, l'effetto spiega la cagione; così l'esperienza è l' illustrazione e la conferma del verisimile. Ora l' esperienza ha luogo tanto nelle cose di fatto, quanto negli oggetti speculativi, essendochè nella scelta delle opinioni dubbie o probabili, il consenso di tutti gli uomini d'una ragione rischiarata e libera, corrisponde a quella dimostrazione che una serie costante ed ordinata d'effetti darebbe d'una cagione fisica ignota. E tanto questa conoscenza è necessaria nella scienza della legislazione, quanto ella è la guida del legislatore nell'antivedere il successo delle leggi, ed è la norma del giureconsulto nello scegliere le teorie e le opinioni ricevute. Nè altra ragione, se non la scienza o l' ignoranza di questa parte sperimentale delle conoscenze civili, forma la differenza tra l' uomo speculativo, e l' uom. di stato, tra i tipi delle leggi e le leggi stesse, tra i sentimenti delle scuole, le discettazioni accademiche, le declamazioni, e le opinioni ricevute. Quanto non si è dubitato e non si è scritto sul diritto di punire di morte presso i moderni? L'eloquenza adoperata nel sostener la negativa, e le

ragioni speciose dell'umanità, impiegate in questo argomento, sembrava che nel passato secolo dessero il trionfo alle opinioni delle scuole. Esse l'ottennero per un momento nelle Russie sotto il regno di Elisabetta, e nella Toscana sotto il felice governo di Pietro Leopoldo, ma l'esperienza ha confutato le opinioni nuove, e la pena di morte ha per se la dimostrazione delle leggi di tutti i popoli liberi e inciviliti, o sia il consenso di tutta l'umanità. Adunque l'autorità più forte, che possa opporsi alle opinioni accademiche è quella delle opinioni ricevute e degli esempî; il perchè dopo di aver esaminato le opinioni contrarie alla certezza delle confessioni, ricorro all'esperienza, o sia all'uniforme consenso di tutte le leggi criminali antiche e moderne.

L'ordine che ho seguito, mi ha dato già l'occasione di mostrare la fede che il diritto romano ha prestato alle confessioni spontanee de' rei, tanto ne' primi giudizî di Roma libera, quanto ne' tempi posteriori della giurisprudenza. E nell' esporre le opinioni degl' interpreti, e quelle del foro, ho nel medesimo tempo mostrato l'autorità delle confessioni ne' giudizi delle nazioni moderne che vivono colle leggi romane, come l'Italia, la Francia, la Germania, la Spagna. Ma siccome tutte queste autorità dipendono dall'esempio d' un popolo solo, così a render maggiore l'argomento dell'esperienza, è necessario trarre dalla storia della legislazione gli esempî e le opinioni degli altri popoli intorno al medesimo articolo.

Un monumento quasi simile al discorso di Catone nel Senato dimostra, che le confessioni ebbero ne' giudizi de' Greci una fede anche maggiore di quella conceduta loro dalle leggi romane. Demostene nell'orazione contra Timocrate, volendo trarre dalla contraddizione delle leggi promulgate un argomento equivalente alla confessione, cerca di persuadere il popolo a condannarlo senza giudizio, e senza sentirlo, come le leggi attiche prescrivevano per gli rei spontaneamente confessi: *Siccome, o Ateniesi, le leggi comandano, che si puniscano senza giudizio que' rei che confessano i loro delitti, così è giusto di condannar costui dopochè fraudolentemente ha promulgato le leggi,*

senza concedergli difesa, e senza volerlo sentire, perciocchè stabilendo egli questa legge contraria all' altra precedente, ha confessato di aver commesso il delitto (18).

Cotesto luogo dimostra che per le leggi ateniesi era ricevuta ne' giudizî criminali la massima, *che i confessi si avessero come condannati*, e forse i termini generali, ne' quali questa sentenza trovasi scritta nelle leggi delle dodici tavole, non ammettevano secondo il senso delle leggi madri la distinzione tra' giudizî civili e criminali, nata nelle seguenti età della giurisprudenza. Checchè sia di tal congettura, tanto era fondata ne' principî della filosofia, e delle leggi greche la certezza delle confessioni, quanto Aristotele nel libro della Retorica ad Alessandro, sottopone alla discettazione giudiziale ogni genere di pruova, gl'indizî e le congetture che costituiscono il probabile ed il verisimile, il detto de' testimonî, le confessioni estorte, e non fa menzione delle spontanee, se non ne' casi de' piccioli delitti, ne' quali casi non sa suggerire a' rei altro scampo, se non quello di accusare la leggerezza e l' imprudenza, propria della natura umana(19). Si trae dunque da ciò un argomento negativo sì, ma del massimo peso, che la confessione spontanea non entrava tra le specie disputabili delle pruove, ma costituiva un grado di certezza superiore, ad impugnar la quale non si estendevan gli sforzi dell'arte dialettica. Nè l' autorità di tali esempî si trova solamente nelle leggi attiche, sebbene manchi pei giudizî degli altri popoli un documento tanto autentico, quanto quello contenuto nell'orazione di Demostene. È una pruova della fede prestata alle confessioni, il giudizio fatto in Isparta di Pausania, di cui essendo state consegnate le lettere da Argilio, non vollero gli Efori crederlo reo, se non ricevessero dalla propria bocca di lui la confessione, come dice Tucidide (20).

Il Codice delle leggi civili degli Ebrei, contenute nel libro dell'Esodo, e gli esempî de' giudizî di quella nazione confermano la certezza delle confessioni (21), ed aggiungono alle autorità delle opinioni umane quella della sapienza divina. L'Esodo riguarda i rei confessi come convinti dalla testimonianza della propria bocca, renduta contra l' interesse della loro vita (22). Il libro di

Giosuè rapporta la condanna di Achane, reo confesso di peculato (23). Il secondo libro di Samuele rapporta la sentenza di Davide contra l'Amalecita uccisore di Saule (24). Nel primo de' Re si riferisce il giudizio di Salomone contra Adonia suo figliuolo (25). Questi sono i giudizî antichi che la storia permette di citare.

Le leggi delle nazioni surte dopo la caduta dell'imperio romano, presentano la stessa uniformità di opinioni. Fra queste ve n'ha di quelle, l'esempio delle quali singolarmente esaminate, non farebbe alcun peso d'autorità; ma siccome la prima di tutte le autorità è il giudizio uniforme di tutti gli uomini, così quelle leggi che non riceverebbero credito dall'opinione de' loro autori, lo acquistano dall'universalità del consenso di cui fanno parte. Per una conseguenza di quest'argomento anche le leggi barbariche de' Franchi e de' Germani, sono di tanto superiori ai motivi scettici esaminati nell'articolo precedente, quanto i principî della ragione universale vincono l'autorità d'un'opinione particolare che sia confutata colla dimostrazione e coll'esperienza.

Ne' capitolari di Carlo Magno si stabilisce che il giudice non possa profferire sentenza capitale, se non quando il reo sia o confesso o convinto da testimonî *integri* e veridici, e da' socî del delitto (26).

Gregorio di Tours riferisce che Egidio vescovo di Reims accusato di ribellione ed interrogato da' vescovi suoi giudici, se avesse a dire cosa in sua difesa, rispose, che non differissero a pronunziar la sentenza contro di lui, perciocchè aveva di già accettato il suo delitto (27).

Negli annali Francici è riferito il giudizio di Tassilone duca dei Boi, fatto ad Ingelheim, unanimamente condannato alla morte, perchè non aveva negato i delitti imputatigli (28).

Il diritto canonico, come una legge positiva che ha regolato per più secoli i giudizî di quasi tutta l'Europa, e come la prima legge che succedette a' duelli ed agli esperimenti barbari de' tempi dell' ignoranza, merita un luogo tra le autorità delle leggi che noi produçiamo, come argomento dell' opinione comune e del consenso universale de' legislatori. Io non intendo di tessere

l'elogio di questo diritto, che ha confermato i tormenti e le purgazioni volgari, che è l'autore del processo inquisitorio, delle *purgazioni canoniche*, e di tante altre istituzioni assurde, di cui con tanta difficoltà si va spogliando il processo criminale, ma assumo che gli errori e i pregiudizî de'tempi, i quali hanno prevaluto in una parte di questa legislazione non debbano prevenire il giudizio contra quell' altra parte che si trovi uniforme a' principî della ragione e del diritto naturale degli uomini. Che se anche non potessi evitare la prevenzione nata da' difetti del processo canonico, mi limiterei a proporre l' autorità delle leggi ecclesiastiche, come un esempio, di cui la forza debba per tanto valere, per quanto si trovi conforme all'autorità del consenso universale ch' è sempre maggiore di tutte le opinioni particolari. Ciò non pertanto converrebbe sempre distinguere diverse epoche, che non hanno tra loro alcuna cosa di comune, relativamente a'principî ed allo spirito delle leggi canoniche.

Prima del duodecimo secolo il processo ecclesiastico non ebbe una forma pubblica, perchè i giudizî così de' chierici come de'laici erano istituiti secondo le regole della convizione naturale, e fondati sopra un'autorità di fatto, che i vescovi avevano assunto nel punire il delitto per lo peccato, quasi come una conseguenza del loro ministerio pastorale (29). E però ne' giudizî canonici van considerati tre diversi periodi, il primo de' tempi della Chiesa nascente, il secondo della influenza che le leggi barbariche esercitarono nella disciplina ecclesiastica, il terzo del nascimento della giurisprudenza canonica. Di questi tre periodi, il secondo essendo affatto trascurabile, conviene solamente fermarsi agli altri due.

I giudizî de' primi tempi sono l'esempio dell'equità stessa e dell'indulgenza, perchè profferiti da uomini d'una pietà straordinaria, che portavano nelle pene non il sentimento della vendetta, ma la sola correzione necessaria a ricondurre i colpevoli alla purità della vita. Tali sono gli esempî di quei giudizî, che si ricavano dalla testimonianza de' padri della chiesa, ed in questi la confessione spontanea, tolta la forza delle regole, vi godeva la massima autorità. S. Agostino stabilisce che alcuno non

possa esser escluso dalla comunione della chiesa, se non sia spontaneamente confesso, o convinto, sia nel giudizio laicale, sia nell'ecclesiastico (30). Ottato Milevitano, giustificandosi perchè non avesse condannato Macario reo di atroci delitti, adduce la mancanza dell' accusa e delle pruove, e nel portare l'esempio di queste, cita come per eccellenza la confessione (31). S. Ambrogio nel suo cinquantesimo sermone parla della confessione del reo, come del caso in cui non può trovar luogo l' indulgenza, o la commiserazione del delitto (32).

M' interterrò poco sull'epoca della giurisprudenza canonica, propriamente detta, perciocchè una sola legge di quel testo basta a pruovare l'autorità della confessione. In questa legge sono stabilite le due specie di pruove sulle quali si può fondare la condanna de' vescovi, in primo luogo la libera confessione del reo, secondariamente la convizione per mezzo di testimonî irreprensibili (33).

Il processo canonico è stato distrutto in molte nazioni, ed in quelle altre, presso le quali regge ancora, cercasi di correggerlo sul modello del procedimento romano, o delle altre forme libere dell'Inghilterra e della Francia. Ora avrassi la più grande dimostrazione della certezza delle confessioni, se i principî ricevuti in queste nuove istituzioni, abbiano conservato a questa spezie di pruova la sua antica autenticità.

Nel codice criminale di Carlo V. ch'è il fondamento del diritto penale della Germania e della Svizzera, e di cui ho di sopra illustrato la disposizione, si ha la confessione accompagnata dal corpo del delitto, come la prima di tutte le pruove (34).

È stato talvolta necessario di coprire, sotto l' apparenza di forme legittime, giudizî ingiusti ed illegali. Ora ne' giudizî pubblici ne'quali il bisogno di tale giustificazione è sempre maggiore, si è ricorso alla confessione spontanea. Carlo di Durazzo Re di Napoli, volendo disfidare a duello Luigi d'Angiò suo competitore, gli spedì per araldo il cavaliere Selvaggi. Questi fu arrestato e messo a morte da Luigi, perchè lo credette mandato per ucciderlo. Carlo si dolse di siffatto attentato presso tutte le corti d'Europa, e Luigi insieme cogli scrittori che

tennero le parti di lui, opposero la confessione dell'incolpato (35). Nel memorabile giudizio di Alessio Pietrovitz, il Czar richiese la confessione scritta del figlio, sebbene non gli mancassero le lettere e gli altri documenti, che provavano a suo senso il delitto (56).

Ma venendo a'giudizî regolari, nel fatto del vescovo che nel 1762 sparse libelli sediziosi contra Caterina II, la condanna fu del pari fondata sopra la confessione spontanea del reo (37). E qui vuolsi notare che le leggi criminali della Russia di quel tempo meritano di essere citate tra le autorità de' popoli colti, vedute le leggi di Elisabetta, l' abolizione della tortura, e le istruzioni di Caterina per la formazione del codice criminale. In queste istruzioni scritte per assicurare l' innocenza, non solamente non s'impugna la certezza delle confessioni spontanee, ma si stabilisce per misura della credibilità e della verisimiglianza d'una testimonianza qualunque, l'interesse che ha il testimonio di palesare o di nascondere il fatto (38). Ora cotesta misura, siccome è stato già dimostrato, conduce ad elevare la pruova della confessione spontanea nei delitti capitali al massimo grado di certezza morale.

Il codice criminale della Toscana, il primo sistema di leggi calcato sulle sane teorie de'delitti e delle pene, abolì la pena di morte e stabilì un giudizio tale circa l'estimazion delle pruove, che l'innocenza ne rimase pienamente sicura. Ivi la confessione è notata come il primo genere di pruova, e come superiore ad ogni altra pruova di convizione (39).

Le nuove leggi francesi, avendo accolto il giudizio de' giurati, hanno rimesso la pruova de'delitti alla convizione naturale de' giudici del fatto, e però sono loro comuni le osservazioni che seguono intorno alle leggi inglesi.

Nelle leggi inglesi la confessione spontanea giudiziale, per una conseguenza naturale della forma di quel processo, è riguardata come la prima di tutte le pruove, perciocchè dovunque la quistione del fatto è separata da quella della pena, ovvero dove la cognizione del fatto è rimessa al criterio naturale de' giudici, ivi sempre la confessione ha maggior forza. Non è già che di-

verse regole di giudizio e di critica convengono alle diverse forme di procedimenti, essendocchè uno è il fonte donde si attingono le regole della probabilità, sia il giudizio semplice della ragione che le detti, sieno i canoni della legge quelli che ne fissano il peso; ma è che il retto criterio naturale nel giudizio delle azioni umane, è sempre più vero delle regole positive, come lo dimostra l'esperienza.

Ciò premesso, nelle leggi inglesi la confessione del reo tanto si ha come dimostrazione di verità, quanto elle escludono in questo caso la forma ordinaria del giudizio de' giurati. Comparendo il reo alla tribuna del giudice, la legge prevede tre casi: o che ricusi di rispondere, o che confessi il delitto, o che sostenga di non esser colpevole. Nel primo caso il silenzio ostinato del reo equivale alla confessione: nel secondo, o sia nel caso dell'espressa confessione, la corte di giustizia avendo per indubitato il delitto, pronunzia la sentenza: nel terzo si dà luogo al giudizio dei giurati (40). È positiva dunque presso gl' inglesi la legge, che dà alla confessione la forza della convizione; ma se questa confessione sia vera o falsa ne giudica il magistrato, la legge non v' interloquisce, ed i requisiti della verisimiglianza non formano una condizione che ne limiti la credibilità. Ciò non ostante possono ancora in quel sistema di giudizi raccogliersi argomenti, i quali dimostrano la credibilità maggiore, che le confessioni hanno a rispetto delle altre spezie di pruova. V'ha de'casi speciali, nei quali la legge ha dovuto frenare l'arbitrio de' giudici, e tali sono i delitti di alto tradimento ne' quali si richiede per pruova il detto di due testimoni almeno. Ora uno statuto di Guglielmo III. dichiara espressamente che debba aversi come equivalente a questa pruova speciale la confessione spontanea del reo (41). Se da tutti gli esempi citati io non avessi voluto trarre in favor del mio argomento la conseguenza dell'uniformità dell' opinione di tutti i legislatori, sarebbe stata bastevole l'autorità sola delle leggi inglesi, le quali possono giustamente dirsi il palladio dell' innocenza; siccome per lo modo ammirabile con cui hanno salvato i diritti dell' umanità ed hanno provveduto alla publica vendetta, meritano di esser risguardate, come uno de' più perfetti parti della umana sapienza.

Finalmente, se è permesso trarre un argomento dall'errore stesso, il falso sistema delle pruove ricevuto per secoli nel foro criminale, è pure una conseguenza della certezza delle confessioni. La tortura di cui i Greci e i Romani diedero l'esempio in alcuni delitti ed in certe persone, fu suggerita dalla necessità di ottenere la confessione de' rei, o ne'casi ne'quali la gravezza del delitto ne rendesse necessaria la punizione, o quando, sebbene non concorresse quest' ultimo grado di necessità, si trattasse di persone ch' erano spogliate agli occhi della legge anche de' diritti naturali, quali erano appunto i servi. Ne' tempi barbari si perdette insieme colla forma de' giudizî ogni idea di pruova legittima, e la pruova de' testimonî essendo principalmente caduta in discredito, come osserva Montesquieu, non se ne conobbe altra fuori della confessione. Per supplire a questa pruova, quando non si ottenesse spontaneamente, furono inventati gli esperimenti giudiziarî in primo luogo, ed indi i tormenti. Si è per lungo tempo esclamato contra l' atrocità della tortura, e la somma delle ragioni impiegate a combatterla è stata l' incertezza delle confessioni estorte, e la collisione in cui si metteva la verità colla sensibilità fisica della natura, argomenti incontrastabili, che sono stati troppo tardi ascoltati. Ma in questi argomenti, la proposizion dalla quale si partiva, era appunto la certezza delle confessioni spontanee. Ne discende dunque come conseguenza la verità, che ho da prima enunciato, cioè che dopo d' essersi fatta la causa dell' umanità colla proscrizione delle confessioni estorte e di qualsivoglia mezzo per ottenerle, la classe di scrittori che si è proposto di assumere la causa de' delinquenti contra il diritto e l' interesse della società; gloriosa del primo trionfo, è passata ad impugnare la credibilità e la certezza delle confessioni spontanee, quasi per minare a grado a grado tutti gli altri mezzi onde scoprire il delitto.

CONCLUSIONE

Si è forse da me detto più di quello che l' argomento richiedeva ; ma da una parte , chi richiama la pubblica attenzione sopra un suggetto qualunque , dee interamente soddisfarla , e dall' altra le controversie intorno alla probabilità delle pruove possono essere risguardate sotto moltiplici aspetti , sì che a farne una esatta soluzione , è necessario esaminarle in tutte le relazioni loro. Le quistioni incidenti che alle principali si frammischiano , servono ordinariamente a prevenire le false applicazioni , o le sottigliezze della discettazione ; ond' è che per raccogliere e concentrare il lume della dimostrazione , conviene tornare agli argomenti principali , sopra i quali le definizioni sono fondate. Così separando il principale dall' accessorio , la certezza morale e legale della confessione spontanea, può dirsi dimostrata da due principî soli , dall' esperienza fisica e dall' esperienza storica.

L' esperienza fisica, ch'è la misura della certezza, gradua nel seguente modo le diverse spezie di conoscenza che possiamo avere d' un fatto. La prima di tali spezie è nell' autore del fatto, la seconda è nel testimonio che lo raccoglie co' proprî sensi, la terza è in quello che ne acquista la scienza per mezzo della narrazione. La confessione spontanea del delitto dunque per lo principio della certezza morale d' onde parte , è la prima tra tutte le spezie di pruove.

L' esperienza storica fa avvertire la possibilità di un dubbio , il quale nasce non dal difetto de' sensi , ma dalla volontà del reo che potrebbe congiurare contra se medesimo. Cotesto avvenimento possibile non è nella natura, che anzi potrebbe nascere da una resistenza alla legge della natura. Una tale resistenza non è per doppia ragione verisimile , tra perchè non è probabile nell' uomo la determinazione di uscire dalla vita , e perchè i mezzi che ne presenta il giudizio sono in contraddizione colla determinazione stessa.

Inoltre il fondamento della sperienza storica è la certezza dei fatti. Ora nel raccogliere gli esempi degli uomini , che hanno

voluto perire per mano del giudice, la storia non è abbastanza esatta per assicurarci della verisimiglianza di questo possibile. Ed acciocchè impugnando la verità de'fatti non si credesse che io volessi negarne la possibilità, ho ammesso come veri due esempî soli, che si raccolgono da tutta la storia de' giudizî antichi e moderni, di uomini che si sono fatti rei di delitti, che non aveano commesso. La legge ha antiveduto il trascorso possibile della passione, e ha raccomandato alla prudenza del giudice il prevenirlo. L' uso de' giudizî ha suggerito la cautela di congiungere alla confessione del reo la pruova del fatto criminoso, e così limitando la regola generale, ha riposto la certezza nella coerenza di queste due spezie di pruova. La verità e la sicurezza di tale temperamento è dimostrato dalla esperienza stessa, imperciocchè non v' ha esempio finora che il dimostri fallace, e gli stessi due casi ammessi come veri, mancherebbero se i giudici, che allora s' ingannarono sulla sola confessione, avessero seguito la cautela posteriormente introdotta. Gli scrittori che hanno voluto soggettare la misura delle probabilità al calcolo esatto, han cercato di determinare la probabilità del ritorno di un avvenimento, dal numero delle volte in cui sonsi verificati i casi opposti (42). Senza far l' apologia di questo metodo, e senza accettare i dati ipotetici, co' quali si è cercato di calcolare i probabili morali, indeterminabili nel numero e nella spezie, giova osservare che di tutte le pruove la confessione è la sola che potrebbe senza discapito soggettarsi ad un calcolo di probabilità.

La probabilità d'un fatto contingente può concepirsi come una ragion composta del numero de' casi, in cui si è verificato, e dal tempo nel quale sono avvenuti. Cotesta probabilità sarà picciola, se il tempo o l'esperienza mostri come più frequente l'avvenimento contrario; sarà remota, se l' avvenimento d' un fatto singolare venga in contraddizione coll' esperienza d' un tempo immensurabile; e uscirà affatto dal numero de' probabili, se tutta l' esperienza umana non l'abbia ancora dimostrato possibile. Ciò posto, la certezza della confessione sfornita del corpo del delitto, sarebbe rimota, secondo il calcolo delle probabilità, perchè uno o due esempî soli non valgono a distruggere la presunzione della natura;

8

e d' altra parte la certezza della confessione vestita del corpo del delitto, esclude, come moralmente impossibile il caso d' una falsità, capace di sorprendere la critica del giudice, e di eludere le cautele stabilite dalle forme del giudizio.

Se la dialettica si sforza di dimostrare il contrario , deesi considerare ch' ella si propone in molti casi di nascondere l' errore, che confonde sovente le giuste relazioni delle cose ; che fonda molte dimostrazioni sull' equivoco , scambiando il verisimile col vero , e il probabile col certo. Le discettazioni giudiziali sono l' opera del tempo , degl' interessi , e delle passioni particolari : esse distano tanto dalla severa critica del giudice , quanto il sofisma dal ragionamento , o quanto la ricerca del vero dall' arte d' inorpellarlo (43).

IL FINE.

NOTE

DELL' INTRODUZIONE, E DELLA PARTE PRIMA.

(1) Vedi i seguenti scritti, nati da' temi dati in Francia per la riforma della legislazione, e del processo criminale.

Prix de la justice et de l' humanité.

Discours sur le prix proposé par la société Economique de Berne.

Journal Politique de Linguet.

Journal Encyclopedique du 1 *octobre* 1802.

Le Sang innocent vengé.

Servan. Reflexions sur quelques points de nos lois, à l'occasion d'un événement important, ec.

(2) V. le Costituzioni di Federico II lib. 2 tit. 14, 15.

I capitoli del Regno *clandestinis homicidiis* e *si temporum alternatu.*

Carpzovio Prax. Crim. T. III quaest. 37.

Pramm. 39 de off. Mag. Just.—44 de off. S. R. C.—10 de off. judic.

(3) *Instruction pour le Code de la Russie article* 10 §. 178 *et* 179.

(4) *Meo autem judicio, ita est maxima in sensibus veritas, si et sani sunt et valentes, et omnia removentur, quae obstant et impediunt.* Cicer. *Lucullus.*

(5) Boilau *Epitre IX, vers* 43 *et suivans.*

Rien n'est beau que le vrai; le vrai seul est aimable.
Il doit regner partout, et même dans la fable
De toute fiction l' adroite fausseté
Ne tend qu'à faire aux yeux briller la verité.

(6) Platonis *Crito.*

(7) Plutarco. *De his, qui sero a numine puniuntur.*

(8) Lucretius *lib.* 5, *vers.* 1157.

(9) Vedi Euripide nell' Oreste, atto 1, scena 1.

Το ματρος δ' αιμα νιν τροχηλατει
Μανιαισιν ονομαζειν γαρ αιδουμαι θεας
Ευμενιδας, αι τουδ' εξαμιλλωνται φοβω.

Che in ismania lo contorce e scuote
Il sangue della madre, io dico il sangue
Perocchè a nominar ribrezzo sento
L'Eumenidi, le Dee tristi che a gara
Combattono costui co'lor terrori.

E nella scena 4.

Ω ματερ ικετευω σε μη πισεις μοι
Τας αιματωπους και δρακοντωδεις κορας
Αυται γαρ υνται πλησιον θρωσκουσι μου.

Madre ti prego non mi porre innanzi
Queste fanciulle, ch'hanno i lumi aspersi
Tutti di sangue, e di serpenti il crine,
Poichè vicino a me sen vanno queste
Saltando.

E nell'atto secondo.

Ορ. Φειδομεθ' ὁ δαιμων, δ' ες εμε πλουσιος κακων
Με. Τι χρημα πασχεις, τις σ' απολλυσιν νοσος;
Ορ. Η συνεσις, ὁτι συνοιδα δειν ειργασμενος.

.........*Or*. Lasciamo, il Nume in mille
Varie guise m'affligge. *Men*. E cosa soffri?
Or. La coscienza, poichè di me medesmo
Consapevole son d'aver commesse
Atroci cose.

(10) *Nolite enim putare quemadmodum in fabulis saepenumero videtis, eos qui aliquid impie scelerateque commiserint, agitari et perterreri furiarum taedis ardentibus. Sua quemque fraus, et suus terror maxime vexat: suum quemque scelus agitat, amentiaque afficit; suae malae cogitationes, conscientiaeque animi terrent. Hae sunt impiis assiduae domesticaeque furiae; quae dies noctesque parentum poenas a consceleratissimis filiis repetant.* Pro Sex. Rosc. Amer. §. 24.

(11) Narravasi presso i Greci d' Aristodemo Re de' Messenî, che lo spettro della figlia se gli presentasse in sogno, offrendogli il petto ed il ventre da lui squarciati nell' atroce sagrifizio. Dicevasi che Aristodemo turbato da tale immagine, e lacerato dal rimorso, abban-

donato il regno e la gloria militare, a'quali beni avea sagrificato la figlia, corresse a svenarsi sulla tomba di lei. Pausania lib. 4. cap. 4. Narravasi pure di Apollodoro che sognasse d'essere scorticato dagli Sciti, e bollito in una caldaia, mentre il suo cuore mormorando dicevagli: io ti sono la cagione di tutti questi mali. Pausania uno degli uomini i più superiori alla voce della coscienza, fu tratto al supplizio dallo spettro di Cleonice. Questi ed altri esempî sono raccolti nel trattato di Plutarco, *de his qui sero a numine puniuntur*.

In quanto ai detti de' poeti, questo sentimento si trova in quasi tutti descritto. Uno de' più belli luoghi è quello d' Ariosto:

Miser chi mal oprando si confida
Ch' ognor star debbia il malefizio occulto,
Che quando ogni altro taccia, intorno grida
L'aria e la terra stessa, in ch' è sepulto.
E Dio fa spesso, che il peccato guida
Il peccator, poi ch' alcun dì gli ha indulto
Che se medesmo senz' altrui richiesta
Inavvedutamente manifesta. Canto 6.

Vedi la satira 13 di Giovenale.

(12) Vedi la legge 2. D. *De Orig. juris*, *et omnium magistratuum*, la legge 1. D. *de Off. Præf. Urbi.*

(13) *Ordo exercendorum publicorum judiciorum capitalium in usu esse desiit*, *durante tamen pœnâ legum*, *quum extra ordinem crimina probantur. L.* 8 *D.* de Public. Judic.

Ea quidem quæ per officium Præsidibus denuntiantur, et citra solemnia accusationum posse perpendi incognitum non est. Verum si falsis, nec ne notoriis insimulatus sit, perpenso judicio dispici debet. L. 7 C. de accusat.

Levia crimina audire et discutere de plano Proconsulem oportet, et vel liberare eos, quibus obiiciuntur, vel fustibus castigare, vel flagellis cæsos verberare. L. 6 *D.* de accusat. et inscript.

(14) Vedi Tacito nel libro 3 degli Annali al capitolo 38; il panegirico di Plinio al §. 42.

(15) Tacito libro 4 degli Annali, cap. 29.

(16) Sallustii *Bellum Catilinarium* cap. 56.

(17) *Habes igitur*, *Tubero*, *quod est accusatori maxime optandum*, *confitentem reum. Cicero pro Ligario* 1. Vedi anche Ovidio nel libro 2. *Ex Ponto*, epist. 2.

Hanc ego, non ut me defendere tentet, adoro

Non est confessi causa tuenda rei.

(18) Vedi Sigonio *de Judiciis.*

(19) Cujacio *Observationum* lib. VII, cap. 20.

(20) Sigonio *de Judiciis.*

Barn. Brissonii *Selectarum antiquitatum lib.* 2. Asconio Pediano nella 2 Orazione contro a Verre : *Tum cum a me reus factus est. Quid est reum fieri, nisi apud Prætorem legibus interrogari ? Cum enim in jus ventum esset, dicebat accusator apud Prætorem reo, Ajo te Siculos spoliasse. Si tacuisset, lis ei æstimabatur ut victo.*

Lis æstimatur. Hoc est pecunia de qua lis fuit, et propter quam condemnatus est, in summam redacta, quae de ejus rebus exigeretur. Duae res enim consequebantur damnationem. Pecunia, quæ vel simplex vel duplex, vel quadruplatio dicebatur. Altera exilium. Vedi *Francisci Polleti, Historia fori Romani* lib. 4 cap. 8.

La sentenza di Donato Grammatico nell'Eunuco : *Taciturnitatem confessionis genus esse, præsertim contra adversarii interrogationem.*

(21) *Qui sententiam laturus est, temperamentum hoc teneat, ut non prius capitalem in quempiam promat, severamque sententiam, quam in adulterii, vel homicidii, vel maleficii crimine, aut sua confessione, aut certe, omnium tormentis, vel interrogationibus fuerint dediti, in unum conspirantes concordantesque rei finem convictus sit, et sic in objecto flagitio deprehensus ut vix etiam ipse ea, quae commiserit, negare sufficiat.* L. 16 C. de poenis.

Atque ita provinciae moderator Sacerdotum et Catholicae Ecclesiæ ministrorum, loci quoque ipsius, et divini cultus injuriam, capitali in convictos seu confessos reos sententia, noverit vindicandum. L. 10. Si quis in hoc, C. de Episc. et Cleric.

Vedi inoltre la L. 38 D. *De minoribus XXV annis*, §. *In delictis . . . . Sed (ut ad Legis Jul. de adult. coercendis, præcepta veniamus) utique nulla deprecatio adulterii pœnæ est, si se minor annis adulterium fateatur commisisse.*

(22) *Servos qui fecisse violentiam confessionibus testium, aut propriis docebuntur, si id inscio domino admiserint, postremo supplicio deditos, luere perpetrata censemus.* L. 8 C. ad L. Jul. de vi pub.

(23) Detta legge 16 *de pœnis.*

(24) Detta legge 16 *de pœnis.*

(25) *Observare curabis, ne quis homicidarum, veneficorum,*

maleficorum, adulterorum, itemque eorum qui manifestam violentiam, commiserunt, argumentis convictus, testibus superatus, voce et propria vitium scelusque confessus, audiatur appellans. L. 2 quorum appellationes non recipiuntur.

(26) *Sicut enim hoc observari disposuimus, ita equum est testibus productis, instrumentisque prolatis, aliisque argumentis praestitis, si sententia contra eum lata sit, et ipse qui condemnatus est, aut minime voce sua confessus sit, aut formidine tormentorum territus, si aliquid dixerit, provocandi licentiam ei non denegari.* D. l. 2 quorum appellationes non recip.

(27) *L. negantes debitores C. de Act. et Obl.L.*1 *C.* de exequutione rei judicatae.

(28) *Reis confessis, rebusve jure judicatis, triginta dies justi sunto. Leges XII Tabular. apud Gell. Noct. Attic.* LXX cap. 1.
Vedi Bynkersoek *Observationum juris* lib. 1 cap. 1.

(29) L. 1. D. de Confessis.

Confessus pro judicato est, qui quodammodo sua sententia damnatur. L. Un. C. de Confess.

(30) *Qui interrogatus responderit, sic tenetur quasi ex contractu obligatus, pro quo pulsabatur, dum ab adversario interrogaretur. Sed etsi a Prætore fuerit interrogationibus, nihil facit Prætoris auctoritas, sed ipsius responsum, aut mendacium. L.* 11 §. 9 *D. de Interrogationibus in jure factis, et de Interrog. Act.*

(31) *Rei sunt, quorum de re disceptatur.* Cic. de Orat. lib. 2 c.43. L. 23 §. *Si quis hominem D.* Ad Leg. Aquil.

Notandum est quod in hac actione, quæ adversus confitentem datur, judex non rei judicandæ, sed æstimandæ datur; nam nullæ sunt partes judicis in confitentem. L. proinde 25 §. *notandum est D.* Ad Leg. Aquil.

Post rem judicatam, vel jurejurando decisam, vel confessionem in jure factam, nihil quaeritur post orationem D. Marci, quia in jure confessi pro judicatis habentur. L. 56 D. de re judic.

(32) L. 6 § 2 e 6 D. De confessis. L. ult. Quibus ad libert. proclam. non licet.

(33) L. 7 D. de Confessis.

(34) L. 6 §. 5 D. de Confessis.

(35) *Nimis enim indignum esse judicamus, quod sua quisque voce dilucide protestatus est, id in eumdem casum infirmare, testimonioque proprio resistere.* L. 13 C. de non num. pecun. Vedi anche la L. 25 D. de pactis.

(36) *Qui provocavit pactus est, intra diem certum pecunia quæ transegerat non soluta, judicatis se satisfacturum; judex appellationis nullo alio pro principali caussa discusso, justam conventionem, veluti confessi sequeretur.* L. 41 D. de pactis,

(37) *Non fatetur qui errat, nisi jus ignoraverit. L.* 2 D. de confessis.

(38) *Non omnimodo confessus condemnari debet rei nomine, quæ an in rerum natura esset, incertum sit.* L. 8. D. de Confessis.

(39) *Certum confessus pro judicio erit, incertum non erit.* L. 6 D. de Confessis.

(40) L. 3 e 5 D. de Confessis.

(41) *Si is cum quo Lege Aquilia agitur, confessus est servum occidisse, licet non occiderit, si tamen occisus sit homo, ex confesso tenetur.* L. 4 D. eod.

(42) L. in re Mandata C. Mandati.

(43) *Voluit Prætor adstringere eum, qui convenitur ex sua in judicio responsione, ut vel confitendo, vel mentiendo se se oneret; simul etiam portionis, pro qua quisque hæres extitit ex interrogatione certioretur.* L. 4 De interrog. in jur. fac. *Si quis quum heres non esset, interrogatus responderit ex parte hæredem esse, sic convenietur, atque si ex parte hæres esset; fides enim ei contra se habebitur.* L. 11 §. 1 D. eod. L. 4 D. de Confessis.

(44) *Quamquam autem placet etiam eum tenere, qui alienum servum suum fassus esset, attamen rectissime placuit, eum demum teneri, qui suum potuit habere. Cæterum si dominium quærere non potuit non teneri.* L. 16 §. 1 D. de interrog. in jure fac.

(45) *Et si eum, qui in potestate patris esset, respondisse filium meum esse, ita me obligare, si ætas ejus pateretur, ut filius meus esse possit quia falsæ confessiones naturalibus convenire deberent.* L. 13 D. de interrog. in jur. fac.

(46) L. 14 §. 1 D. eod.

(47) *Habet hunc effectum judicati confessio non tantum in civilibus, sed etiam in criminalibus, si quidem leges non distinguunt.* Praelect. ad Digest. lib. 42 tit. 2 §. 2.

(48) *Ea ratio est optima, quia cum habeatur confessus pro damnato, facit ut desperatus ad delationem aliorum confugere possit.* Cujacio nel titolo del Codice *de Confessis.*

(49) Huber §. 1 del luogo citato.

Cujacio nel libro 2 delle Osservazioni cap. 36, e ne' Paratitli D. *de Confessis.*

(50) Guglielmo Marano ne' Paratitli.

Einnecio nella Dissertazione *De religione judicantium in confessione reorum*, §. 18.

(51) *Nam suæ quidem quisque rei moderator, atque arbiter, non omnia negotia, sed pluraque ex proprio nomine facit*, L. in re mandata C. Mandati.

(52) *Nulla est injuria, quæ in volentem fiat.* L. 10 §. 5 D. *de injur.*

(53) *Nec innocentibus pœnas irrogare ad solicitudinem suam præses provinciae curet*, L. 6 §. 4 D. de Off. Praesid.

(54) *Quoniam dominus membrorum suorum nemo videtur.* L. liber homo D. ad L. Aquiliam.

(55) *Quid ergo si resistat qui damnatus est, adversus provocantem, nec velit admitti ejus appellationem, perire festinans? Adhuc puto differendum supplicium.* L. 6 D. de appellat. et relat.

(56) *Nam et magis consulendum est iis, quibus majus periculum intenditur.* L. 1 §. Sed etsi quis D. Ad L. Aquil.

(57) *Prudenter et egregia ratione humanitatis, Saxa carissime, Primitivum Servum, qui homicidium in se confingere metu ad dominum revertendi suspectus esset, perseverante falsa demonstratione damnasti; quæsiturus de consciis, quos æque habere se commentus fuerat, ut ad certiorem ipsius de se confessionem pervenire. Nec frustra fuit tam prudens consilium; cum in tormentis constiterit, neque illos conscios fuisse, et ipse de se temere commentum. Potes itaque decreti gratiam facere, et eum per officium distrahi jubere, conditione addita, ne umquam in potestatem domini revertatur, quum pretio accepto, certum habemus, libenter tali servo cariturum.* L. 1 §. ult. D. de Quæst.

(58) *Si quis ultro de maleficio fateatur, non semper ei fides habenda est. Nonnumquam enim aut metu, aut qua alia de causa, in se confitentur.* L. 1 §. 27 D. de Quaest.

(59) *Quod legibus omissum est, non omittetur religione judicantium.* L. 3 D. de Test.

(60) *Quæ quatuor habebat liberos, amissis tribus et marito, detracta est a filio cum laqueum induisset. Sacrilegium in civitate commissum est. Adiit ipsa Magistratum et dixit a se factum. Vult de illa supplicium sumere. Adpellat pro ea filius tribunos de injusto supplicio.* Calpurnio Flacco nella declamazione 41.

(61) Luciano nel Dialogo *Toxaris*, o dell' amicizia. Mnesippo.

(62) La Harpe : *Abrégé de l' histoire générale des voyages*. Tome IX. Japon.

(63) Charondas risposta 1 Tomo I.

(64) Plautus *in Persa*.

(65) L. 1 D. *de Quæst.* §. *impuberis.*
L. 15 §. *Quæstionem D. de injuriis.*
Bartolus in L. 1 §. *Divus Severus.*
Grammaticus *consil.* XV.

(66) *Rerum judicatarum* lib. 1 cap. 4.

(67) Reichen *in fasciculo Scriptorum inquisit. contra sagas.*

(68) *Observat. rerum judicatar.* Cent. I Obs. C.

(69) *De religione judicantium in confess. reorum* §. 32.

(70) Ad lib. 48 Dig. tit. 6 *de quæst.*

(71) Valer. Maxim. Lib. 8. De Judic. public. insign. cap. 6.

(72) *Criminal. decretor. praxis.* L. 1 cap. 1 num. 21.

(73) *Tractatus criminalis analit.* cap. 1.

(74) *Quæst.* 17 *num.* 46 , 47.

(75) Nota.

Vi sono nel foro criminale di Napoli tre esempî recenti di confessioni false, presentate come spontanee nel processo, e smentite nel corso stesso del giudizio dalle confessioni de' veri rei. Ma in tutti tre questi casi, le confessioni furono ottenute con minacce indiscrete , e co' tormenti del carcere , perchè indizî gravi , sembrava che accusassero i primi incolpati. Siccome questi errori non trassero secoloro alcuna conseguenza , e i modi impiegati ad ottenere le prime false confessioni tolgono loro il carattere della spontaneità, così non gli produco, e ne fo solamente menzione, perchè non si fondi un equivoco anche su questi esempî.

(76) Einnecio dissertazione citata.
Heliodoro lib. 8 cap. 19.

(77) Matthaei ad lib. 48 tit. *de Quaest.*
Heinnec. *dissert.* cit. §§. 2 e 5.

(78) L. 1 §. 25 D. *de Quæst.*
Q. Curzio lib. 6 cap. 11.
Valerio Massimo lib. 8 cap. 4.
Justus Oldekopius *in adpend. observ. crimin.*
Paris de Puteo de Syndic. Verbis Confessio, tortura.

(79) Heinnec. *cit. Dissert.*

(80) Lo stesso *ibid.*

(81) Declamazione 314.

(82) Ant. Matthaei Ad tit. XVI *de Quæst.*
Menoch. *de arbitr. judic. quæst. casu* 331.

(83) *Artotrogus.*
Memini, centum in Cilicia. Et quinquaginta centum sycolatronidæ:

Triginta Sardi, sexaginta Macedones
Sunt homines, tu quos occidisti uno die.
Pyrgopolinices.
Quanta isthæc hominum summa est?
Artotrogus.
Septem millia
Pyrgopolinices.
Tantum esse potest, recte rationem tenes.

Simili a quest' autorità sono i luoghi di Petronio, che descrive l' impudenza di Eucolpo, e di Aristofane, il quale introduce i due millantatori che gareggiano in racconti di fatti turpi, e de' quali ciascuno giura, che non si farà vincere dall' altro. Vedi Petronio Arbitro nella Satira p. 135, Aristofane nella Commedia de' Cavalieri verso 411.

(84) Luciano nel Dialogo 27 de' Morti verso il fine.

(85) Euripide nell' Ifigenia in Aulide versi 1218 e 1250.

(86) Βουλοιμην κ' επαρουρος εων θητευεμεν αλλῳ
Ανδρι παρ ακληρῷ, ῳ μη βιοτος πολυς ειη
Η πασι νεκυεσσι καταφθιμενοισιν ανασσειν.
Mallem rusticus mercede servire alii
Viro inopi, cui haud victus multus esset
Quam omnibus manibus, vita defunctis imperare.
Odysseæ lib. XI vers. 488, e seq.

(87) Plutarco nella vita di Paolo Emilio.

(88) Vedi lo Scoliaste d' Aristofane nelle nubi v. 2.

(89) Vedi Plutarco nel libro *de audiendis Poetis.*

(90) Plutarco nella vita di Cesare.

(91) La Harpe *Abregé des voyages* Tome IX Japon.

(92) *Mulieres vero in India, cum est cujusvis earum vir mortuus, in certamen judiciumque veniunt, quam plurimum ille dilexerit? plures enim singulis solent esse nuptæ. Quæ est victrix, ea læta prosequentibus suis una cum viro in rogum imponitur: illa victa mæsta discedit.* Quaest. Tuscul. lib. 5 cap. 27.

(93) Valerio Massimo lib. 2 cap. 6 *de externis institutis* num. 7, 8. Plinio dà come favoloso tuttociò che narravasi degl'Iperborei. Fra le cose meravigliose dette di costoro, v' è il genere di morte, a cui ricorrevano: *Mors non nisi satietate vitæ epulatis delibutoque senio luxu, ex quadam rupe in mare salientibus. Hoc genus sepulturæ beatissimum.*

Hist. Nat. lib. 4 cap. 26:

Silio Italico dice de' Celti:

Prodiga gens animæ, et properare facillima mortem
Namque ubi trascendit florentes viribus annos
Impatiens ævi spernit novisse senectam
Et fati modus in dextra est.

(94) Luciano. La morte di Peregrino. Gli Schiavi fuggitivi.

(95) Plutarco nella vita di Catone. Tacito libro 2 delle storie cap. 49.

(96) Vedi *le Tableau général de l' Empire Ottoman Par M. de M * * * * D' Ohsson* T. 1. A Paris 1788 pag. 246.

(97) Iliade libro 18 verso 94, e sequ.

(98) Livio lib. 42 cap. 28.

(99) Supplemento di Livio lib. 86 cap. 6.

(100) *Gresset* nel Sidnei.

L' esclave est il coupable en brisant sa prison?
Le juge qui m'attend dans cette nuit obscure
Est le pere et l'ami de toute la nature;
Rempli de sa bonté, mon esprit immortel,
Va tomber sans fremir dans son sein paternel.

(101) Ciccrone *de finibus* lib. 5 cap. XI.

(102) Vedi Bayle nella vita di *Perrot d' Ablancourt.*

(103) Seneca epistola 70: *Natura in aperto nos custodit.*

(104) Cicerone *Pro C. Rabirio.*

(105) Plinio *epist. lib.* 3 *epist.* 16.

(106) Seneca *epist.* 70.

(107) Svetonio nella vita di Tiberio-Tacito lib. IV degli annali.

(108) Seneca epistola citata.

(109) *Lettres de Madame de Sevigné* 269.

(110) *De bonis eorum, qui ante sententiam mortem sibi consciverunt, vel etc.*

(111) Vedi Aristotele nel lib. 2 de'Rettorici nel cap. 24, dove parlando di tali avvenimenti rapporta i seguenti versi, attribuiti ad Agatone:

Ταχ' αν τις εικος αυτο τουτ' ειναι λεγοι,
Βροτοισι πολλα τυγχανειν ουκ εικοτα.
Fortasse aliquis verisimile id ipsum esse dixerit
Mortalibus multa evenisse non verisimilia.

S. Bernardo in un luogo delle lettere ad Eugenio dice: *Ordinatissimum est, minus interdum ordinate fieri.* Lett. 276. Vedi Seneca nella lettera 24 dove parla anche di tali avvenimenti.

(112) Valerio Massimo e Plinio nei luoghi citati al num. 94.

(113) Lucrezio lib. 3.

NOTE DELLA PARTE SECONDA.

(1) L. 26 D. de Legibus et Senatusc.

Ideo quia antiquiores leges ad posteriores trahi usitatum est, et semper quasi hoc inesse legibus oportet, ut ad eas quoque personas, et ad eas res pertineant, quæ quandoque similes erunt. L. 27 D. eod.

(2) Mornacius *in* L. 25 §. *ult.* D. ad l. Aquil.

Antonius Matthæi ad Lib. 48 Dig. tit. XVI de qu. n. 2.

Jac. Gothofredus in parte XV Edictalium regularum.

Harprecht ad Lib. IV *Instit. Tit.* XVIII de publicis judiciis num. 48 et seq.

Hein. Dissert. cit. §. 44.

Angelus de Maleficiis.

Follerio pract. crimin. versu Capiat informationem.

Bossius de delictis.

Paris de Puteo in v. Confessio, *et in v.* Tortura.

Grammaticus in consiliis 16 et 60, et in decis. 2.

Boerius in decis. 164.

Prosperi Farinacii Theor. et Prax. crim. De inquisit. Quaest. 1 c 2.

Nota. Gli argomenti di legge, da' quali si suole trarre la necessità del corpo del delitto, sono così numerosi, com' è vasto il campo dell'analogia per gli scrittori del foro. Ho scelto dunque ed esaminato quelli, de' quali fanno uso gl'interpreti e i criminalisti di maggiore discernimento.

(3) Vedi Accursio sulla *L.* citata.

(4) Vedi Harprecht nel luogo citato di sopra al titolo de public. judiciis n. 48, et seq.

(5) Vedi Accursio sulla *L.* citata.

(6) Cujacio nel *lib.* 1° delle Osservazioni *cap.* 18.

(7) Lib. I. cap. IX delle Antichità Romane.

Gian Vincenzo Gravina nel libro *de Legibus et Sen. Cons. cap.* 109.

(8) *Factum est Sen. Cons. ultioni juxta et securitati, ut si quis a suis servis interfectus esset, ii quoque qui testamento manumissi, sub eodem tecto mansissent, inter servos supplicia penderent.* Tacito lib. 13 degli annali cap. 32.

(9) Tacito nel *lib.* 14 degli annali, *cap.* 42.

(10) L. 1 §. 17, e §. 26 D. de S. C. Silaniano.

Cujacio sul *lib.* 5 delle Sentenze *cap.* 5.

(11) L. 1, §§. 17 e 25 D. de Quaest.

L. 6 §. 1 D. eod.

(12) L. 1 §§. 26, 27, 30, 31 D. eod.

L. fin. C. de his, quibus ut indignis *etc.*

(13) L. 6 D. de S. C. Silaniano.

(14) L. 3 § 6 D. de S. C. Silaniano.

(15) L. 3. §. 18, e L. 5 §§. 1 e 2, L. 13, e L. 25 D. de S. C. Silaniano.

(16) L. 1 D. de Quaestionibus.

(17) Cassio nella sentenza proferita in Senato contro a'servi di Pedanio Secondo: *At quidam insontes peribunt. Nam et ex fuso exercitu, cum decimus quisque fusti feritur, etiam strenui sortiuntur. Habet aliquid ex iniquo omne, magnum exemplum, quod contra singulos utilitate publica rependitur.* Tacito *lib.* 14 degli annali *cap.* 44.

(18) *In criminibus scrutandis quæstio adhiberi solet. Sed quando, vel quatenus id faciendum sit, videamus. Et non esse a tormenti. incipiendum.* L. 1 in princip.

(19) Schultingio nella Dissertazione *Pro rescriptis Imperatorums*

(20) L. 1 §. 20 D. de quaest.

L. 1 C. de quaest.

L. 9 C. Ad L. Cornel. de Sicar.

L. 5 e 17 D. de quaest.

(21) *Divus Hadrianus Calpurnio Celeriano rescripsit: Agricola Pompei Valentis servus de se potest interrogari: Si dum quæstio habetur amplius dixerit, rei fuerit indicium, non interrogationis culpa.* L. 1 §. 22.

(22) *In cæteris autem quamquam ea quæ servus contra dominum*

dixit, judicaturi sententiam formare non debeant, tamen si aliis quoque probationibus fines veritatis investigatur, præsciptionis invidia evanescit. L. 1 C. de Quaest.

(23) Vedi Schultingio a questo paragrafo.

(24) *Servum, qui homicidium in se confingere metu ad dominum revertendi suspectus esset, perseverante falsa demonstratione damnasti.*

(25) Vedi Accursio sulla legge citata.

(26) *Quæsiturus de consciis, quos æque commentus fuerat, ut ad certiorem ipsius de se confessionem pervenires; nec frustra fuit tam prudens consilium tuum, cum in tormentis constiterit, neque illos ei conscios fuisse, et ipsum de se temere commentum.*

(27) *Sic prior aggreditur dictis, atque increpat* ultro. Æneid. lib. VI.

(28) Ο αυθαιρετως ὁμολογησας περι ἁμαρτηματος ευχερως ου πιστευεται πολλακις γαρ η φοβῳ, η ετερᾳ αιτια καθ' ἑαυτου πλαττεται ὁθεν εαν δουλος φοβουμενος etc.

(29) Vedi Varrone *De Lingua Latina* lib. 5.

Brissonio *de Verb. signif. in verbo* confiteri.

(30) ὁθεν εαν δουλος φοβουμενος ὑποσρεψαι προς τον δεσποτην πλαστως καθ' ἑαυτου ειμη. *: Laonde se il servo, che teme di ritornare presso il suo padrone, falsamente abbia deposto contro di se* ec.

(31) Vedi il titolo *de Accusationibus et Inscriptionibus* del Digesto.

La l. 13, e 14 *Singuli universi judices*, la l. 16 *In causis criminalibus*, e l al. 1 del Codice *de Accusationibus*.

(32) Azone nella somma sulle parole *ut huic S. C. locus sit. Sed ego quæro ad quid fiet hæc quæstio. Resp. ad inquirendum mortem defuncti, ut in fine proximi §. Sed hæc quæstio non fit, nisi cum liquet cum scelere interfectum, ut hic. Numquid ergo fit quæstio semper quando liquet: Resp. liquere debet cum scelere defunctum, etc.*

(33) Vedi Accursio nel §. *Quæstionem*, e nell' altro *Hoc autem* della stessa legge.

(34) *Ex isto §. sumit practica quod Curia mittat notarium ut videat mortuum, et describat vulnera*: Bartolo a questa legge.

(35) Vedi Alessandro Tartagno sul luogo citato di Bartolo.

(36) Vedi i Commentarî di Duareno al Sen. Cons. Silaniano, ed

il trattato di Francesco Hotman *de Magistratibus*, *de Legibus*, *de Sen. et S. C. insign.*

(37) Cujacio *Ad lib. 45. Pauli ad Edictum. De S. C. Silan.*

(38) *Est enim vulgaris et trita conclusio, quod ante omnia debet judici constare de delicto, quæ colligitur ex textu in vulgata l.* 1 §. *item illud ad S. C. Silan. quem textum sciunt omnes, ut dicit Bossius etc. Licet revera ille textus loquatur de tortura, ut scilicet reus non subiiciatur torturæ, nisi prius constet delictum fuisse commissum*: Lib. V Pract. Crim. Quæst. IV.

(39) *Pro exploratis idest probatis. Sed argumentum contrarium supra* de cust. reor. *l.* si confessus, *et C.* de pœnis, *l.* qui sententiam, *et supra* de minor. *l.* auxilium, §. Sed ut ad L. Jul. *Solutio. Valet si perseveret ut ibi, alias non, ut hic, atque infra et* §. *si quis ultro. Alii, ut Ro: quod hic in tormentis, ibi sine tormentis, ut atque ejusdem* §. si quis ultro.

(40) Bartolus. *Non stetur ergo confessioni factæ in tormentis. L.* confessus de cust. reor. *L.* qui sententiam C. de pactis. *Dicit glossa valet si perseverat, alias non, ut hic et in ea l.* si quis ultro. *Vel aliter, ibi loquitur de confessione facta sponte et sine tormentis, hic vero de confessione facta cum tormentis. Hæc placet juncta cum prima.*

(41) Vedi Alessandro sul luogo di Bartolo.

(42) Baldo nella *l. un. C.* de Confessis: *Item in causa pecuniaria, quia in criminali non statur statim confessioni. Imo volens perire potest defendi, nec habendæ sunt confessiones reorum pro exploratis facinoribus ut D.* de Ap. non tantum, et de quaest. *l.* 1. §. Divus. *Condemnatur ergo reus si perseverat in confessione, ut in eo tit.* de quaest. L. 1 §. Si quis ultro.

(43) Vedi lo stesso Bartolo nelle leggi: *Deo nobis C. de Ep. et Cler. l.* 2 *de Custod. reor.*, e *l. a præcedente C. de Dilat.*

(44) Vedi Alciato nel titolo *de Transactionibus*; e ne' Commentarî. *In titulos et capita aliquot decretalium.*

(45) *Nam quæ quædam nationes observant, ut nec convictus quidam damnetur, nisi fateatur, hoc jus nostrum non admittit, quod alterutro est contentum, vel ut convincatur, vel ut confiteatur L. qui sent. C. de pœn. Ergo convictus de sociis recte interrogatur, confessus non convictus non interrogatur in socios, vel in alios. Ea ratio est optima, quia cum habeatur confessus pro damnato facit, ut desperatus ad delationem aliorum confugere possit.* Cujacio al titolo del Codice *de Confessis.*

(46) *Cui regulæ nequaquam adversatur D. Severi rescriptum, quo prohibemur confessiones reorum pro exploratis facinoribus habere D. L. §. D. Severus D. h. t. Multa enim responderi possunt, vel rescriptum intelligendum de confessione extorta, idque argumento ejus rubricæ, sub qua rescriptum refertur, vel de confessione extra judicium facta, vel denique de eo casu, quo non adparet crimen, quod reus confessus est.* Ad lib. 48 Digest, tit. 16 cap. 4.

(47) *Non omnimodo confessus condemnari debet rei nomine, quæ an in rerum natura esset, incertum est.* L. 8 D. de Confess.

(48) Van-Espen. *Jus Eccles. Univ. Pars Tertia de Jurisd. Eccles.*

(49) Fleury *Instit. Can.* parte 3 cap. 4.

Thomasio *de Origine processus inquisitorii.*

(50) S. Bernardo nel libro I *de Consideratione* al Papa Eugenio IV scrive così: *Et quidem quotidie perstrepunt in palatio leges, sed Justiniani non Domini. Justene etiam illud? Tu videris. Nam certe lex Domini immaculati, convertens animas; hac autem non tam leges quam lites sunt et cavillationes, subvertentes judicium.*

Vedi Du-Cange nel *glossario della media ed infima latinità*, alla parola *Clerici.*

(51) Titolo *de Accusationibus* delle Decretali.

(52) Vedi il capo 24 del Concilio Lateranense IV.

(53) Lo stesso luogo.

(54) Vedi i luoghi di Bartolo e di Alessandro Tartagno, citati nelle note 35 e 36.

(55) Paride del Pozzo, scrittore de' principî del XV° secolo *De Sindicatu*, nella parola *Confessio.*

Matteo d' Afflitto nella decisione 176; Tommaso Grammatico, nella decisione 2; e ne' Consigli criminali 15 e 60.

(56) Angelo de' Gambiglioni d' Arezzo nel trattato *de Maleficiis*, verso *Nunc videamus de tortura.*

Egidio Bossio *de Delictis*, Scrittore Milanese della fine del XV Secolo.

(57) A provare la verità di questa proposizione, basta riscontrare l' infinito numero d' argomenti di leggi, da' quali si suole ripetere la pruova del corpo del delitto.

(58) *Sed certe quidquid sit de jure totum contrarium docet practica, quæ communiter observatur. Judex enim, constito de deli-*

cto , assumit informationes in genere , ut dixi supra quæstione proxima , vers. Poterit igitur , *et interrogat primo testes , quos putat esse de negotio informatos, super veritate criminis , scilicet an sciant quis maleficium illud commiserit.* Sent. lib. V.

(59) Giulio Claro nel libro 5 *delle Sentenze* §. *fin. Pract. Crimin. quaest.* 55.

(60) Vedi la decisione 164 di Nicola Boyer, Scrittore del foro francese del XV secolo, conosciuto sotto il nome di Boerio.

(61) Esempi citati nel capo VIII della Parte prima.

(62) D'Aguessau Aringa 49.

(63) Lo stesso capo VIII della Parte prima.

(64) Codice Criminale di Carlo V , articolo 6.

(65) Carpzovio, *Pratica Criminale* , Parte 3 quæst. 208.

(66) Hericourt *les lois Ecclesiastiques* , cap. 23.

(67) Blakstone *de l'Examen , et de la Conviction.*

(68) *Nouvaux Essais sur l'Entendement humain Lib. IV Cap. XVI.* §. 5 Teophile.

(69) Paris de Puteo *de Sindicatu in verbo Confessio , quoniam sæpe etc.*

*Et dixit Baldus in l.*Quoniam, *quod istæ confessiones debent esse conformes, continentes verisimilitudines, et propterea assessores debent caute agere , ut non credant confessionibus judicialibus , nisi verificent ipsas , quia si dicat reus occidisse hominem in tali loco , debet mittere ad locum , si est ibi homo mortuus , vel si sint ossa ibi sepulta , ne forsan ille confessus fuerit terrore tormentorum , et falsum dixerit.*

(70) *Idem in verbo tortura.* Versu : Et advertendum : *et advertendum est, quod judex pro investiganda veritate, et maleficio inveniendo , debet esse subtilis investigator, per text. etc. Nam quædam domina detenta erat ex causa, quia dicebatur quod fuerat in morte viri machinata, et nil poterat probari. Regens fecit eam ad se evocari secrete in Camera, et dixit quod volebat eam habere in suam, et finxit illam osculari, et cum ea ratiocinando et pollicendo liberationem , confessionem extorsit de homicidio viri, quæ deinde fuit decapitata.*

(71) Angelo d' Arezzo *de Maleficiis in verbo et vestem cœlestem.* Bossio *de Delictis.*

(72) Bossio *de Confessis.*

(73) *Quod ubi constat de maleficio , judices debent esse prompti*

ad puniendum, nec debent multum ponderare omnes juris solemnitates , quia favor publicæ disciplinæ suadet ut maleficia puniantur. Grammat. consil. 4 n. 49.

(74) Consil. 16, 37 , 60.

(75) *Dic ergo esse in hoc articulo distinguendum inter confessionem factam sponte , et eam quæ facta est tormentis. Nam si quidem est facta sponte , tunc unica confessio judicialis sufficit ad condemnandum. Et hæc est communis et quasi omnium opinio*. Lib. 5 §. fin. quaest. 65.

(76) *Theor. et Praxis criminalis de inquisit. quæst.* 1 , 2 , *de delictis et pœnis , quæst.* 21.

(77) Centuria 3. Caso 255 , Difesa IV.

(78) *Tractatus Criminalis analit.* cap. 1.

(79) *Verum tali confessioni fides erit adhibenda si veritati conveniat, nempe si omnes circumstantiæ in confessione expressæ sint consentaneæ cum dicta confessione, ut scilicet locus sepulturae illius interfecti , omnia vulnera , et percussiones ipsius occisi , et similia etc. Illud extra controversiæ aleam repositum videtur , quod confessio sponte facta absque tormentis , vel metu tormentorum, etiam nullis præcedentibus indiciis, sufficit ad condemnandum confitentem , absque aliqua ratificatione*. Tract. crim. analit. cap. 19 de poenis temperandis.

(80) *Ita quippe confessio sine delicti corpore nuda dicitur, idcirco inefficax, ut ex modernis Guazzini , etc*. Criminalis decretorum praxis lib. 1. cap. 5. n. 42.

(81) Decis. 164.

(82) Aringa 49.

(83) *Prax. Crimin.* Parte 2 , quaest. 60 n. 9 , 34, 35, e 38.

(84) Parte 2, quaest. 57.

Parte 3, quaest. 126.

(85) *Neque criminis confessi certitudo alia requiritur , quam quæ haberi potest*. Parte 2 quaest. 57.

(86) *In criminalibus enim confessio sola non sufficit ad condemnationem , immo nec ad torturam , sed de corpore delicti constare debet : confessione enim sua nemo facere potest delictum , ubi non est ; sed præterea indiciis vestita esse debet , maxime in delictis occultis*. Parte 2 quaest. 57 , Dissert. Procm. XII , Lib. VI, §. 685.

(87) Controversia 2 , num. 11.

(88) Controversia 35 , num. 16.

(89) Giulio Claro nel libro 5 *delle Sentenze* quaest. 55, num. 11.
Grammatico consiglio 16, n. 4 e 5.
Decisione 29, del Regente Salernitano.
Pietro Caballi, *Resolut. Criminal.* casu 255 n. 3, 4, 5.
Sebastiano Guazzini *defensio* IV, cap. 3, 4, 8.
Corpus delicti an suppleatur per confessionem delinquentis.
Carlantonio de Rosa, *Praxis Criminalis* lib. 1, cap. 1, num. 21, e cap. 5, num. 23.

(90) Donello *ad tit. Digest. de Confessis.*

(91) Einneccio nella dissertazione citata.

(92) L. 3 §. 3 D. *de Testibus*, l. 3 C. *de testibus.*

(93) L. 1 D. *de Quæst.*

(94) L. 3 D. *de Testibus.*

(95) La legge dalla quale l'analogia è stata tratta, è la l. 5: *Cum te transegisse C. de Transactionibus.*
Vedi Giasone Mayno nella detta legge.

(96) Vedi Antonio Matthaei al libro 48 del Digesto titolo 15, cap. 7.

(97) Paulli Rizzi *J. C. Animadversiones ad Criminalem Jurisprudentiam pertinentes.*

(98) Vedi Decio nella citata legge 5 C. da *Transact.*
Mascardo *de Probationibus quaest.* VII.
Pietro Caballo caso 68 n. 8, 9.
Seb. Guazzini *Difesa* 23.

Note della parte terza

(1) Cicerone *Acad.* 4 23.

(2) L. XII cap. XI.

(3) Quintiliano colle note di Burmanno.
Tiraboschi *della Letter. Ital.* lib. 1 cap. 3.

(4) *Parricidii reus paribus sententiis absolutus, furere cœpit, et dicere per furorem frequenter. Ego te pater occidi. Magistratus tamquam de confesso supplicium sumpsit, reus est cædis.*

(5) *At enim confessio habenda non est, nisi quæ a sano proficiscitur. Non video cur ad hanc interpretationem deducatur vis istius verbi. quod lege comprehensum est. Ego enim confessionem existimo qualemcumque contra se pronuntiationem, nec me scrutari lex jubet, qua quis caussa confessus sit. Immo ea natura est omni*

confessionis , ut possit videri demens, qui confitetur de se. Hic furore impulsus est , alius ebrietate, alius dolore, quidam quaestione. Nemo contra se dicit , nisi aliquo cogente.

(6) Capo VIII della Parte Prima.

(7) *Subito fortuna sicut solet, ipsa suis muneribus invidit. Alius pro alio agere non potest. Alius est ergo qui filius est ? Confessio voluntaria suspecta est. Confessionem sceleris adpellas vocem doloris ? Misericordiæ maximum munus est servare nolentem.* Declam. 41.

(8) *Frustra enim est testimonium,quod a natura corrumpi praesumitur.* Hobbes libertas cap. II §. XIX.

(9) *Similiter neque tenetur quisquam pactis ullis ad se accusandum, vel alium , cuius damnatione vita sibi acerba futura est. Itaque neque pater in filium , neque conjux in conjugem , neque filius in patrem , neque quisquam in eum , sine quo ali non potest , testimonium dicere obligatur ; frustra enim est testimonium , quod a natura corrumpi præsumitur. Quamvis autem pacto ad se accusandum aliquis non teneatur , in quæstione tamen publica ad respondendum , cruciatu cogi potest.* Hobbes loco citato.

(10) Paulli Rizzi *J. C. Animadversiones ad Criminalem Jurisprudentiam pertinentes.*

(11) Journal Encyclopédique du 1 Octobre 1782.

(12) Théorie, des lois criminelles , cap. 3.

(13) Moyens de prévenir le crime; *Discours par* J. P. Brissot de Warville, §. *question le sang innocent vengé §.Preuves judiciaires*

(14) Plan de législation en matiére criminelle sur le pri proposé par la Societé Econom. de Berne *chapitre* 5 , §. 2 nella biblioteca di Brissot , tomo 5.

(15) Scienza della Legislazione tomo 3, cap. 10.

(16) Logica de' Probabili capo 12.

(17) Servan. *Reflexions sur quelques points de nos loix à l' occasion d' un evénement important.*

(18) Ωσπερ τοινυν, ω ανδρες Αθηναιοι, των περι αλλα κακουργων τους εμολογουντας ανευ κρισεως κολαζειν οι νομοι κελευουσιν, ουτω δικαιον , και τουτον , επειδη τους νομους κακουργων ειληπται, μη δοντας λογον μουτ' εθελευσαντας ακουσαι , καταψηφησασθαι Ωμολογηκε γαρ θατερω τω προτερω νομω εναντιον τονδε τιθεις , αδικειν.

(19) Κεφαλαιον λζ περι του κατεγορικου ειδους, και απολογητικου.

(20) Tucidide lib. 1.

(21) Zeppero delle leggi forensi Mosaiche lib. 5, cap. 5.

(22) Exod. Vedi Zeppero al luogo citato.

(23) Gios. cap. 7 §. 21.

(24) Sam. lib. 2 cap. 1 §. 16.

(25) De' Re, lib. 1 cap. 2. §. 23.

(26) *Placuit ut judex criminosum discutiens, non ante sententiam proferat capitalem, quam aut reus ipse confiteatur, aut per innocentes et veraces testes, vel socios criminis sui, manifestius convincatur. Et de majoribus nostra ac successionem nostrorum expectetur sententia.* Cap. 156 lib. 5.

(27)Gregorio di Tours lib. 10 cap. 13.

(28) Vedi gli annali Francici presso Reubero per l'anno 788.

(29) *Episcopi jurisdictionem suam in omnia crimina etiam levissima, occulta, et publica, Sacramentali ut nunc loquimur, ratione exercuerunt.* Morinus de Administr. Sacram. Poenit. lib. 1 cap. 9, 10.

Van-Espen *De Delictis Ecclesiast. et de Instructione caus. crimin.*

(30) *Nos a communione prohibere quemquam non possumus, nisi aut sponte confessum, aut in aliquo sive sæculari, sive ecclesiastico judicio nominatum atque convictum.* August. homil. 50 lib. 50 homiliarum.

(31) *Dicite Macarium confessum fuisse, et nostram siluisse sententiam.* Optatus Milevit. lib. 7. in fine.

(32) *Reus sine excusatione est, qui conscientiæ suæ judicio damnatur. Quem alter judicat, potest quandoque a suo judice sperare indulgentiam. Qui se ipse judicat, a quo indulgentiam postulabit?* Ambrosius serm. 50.

(33) *Primates accusatum discutientes episcopum non ante sententiam proferant damnationis, quam apostolica freti auctoritate, aut reum se ipse confitentem, aut per innocentes et canonice examinatos regulariter testes, convincatur.* Can. V q. 1 caus. 2. Vedi inoltre il titolo *de confessis* in cap. 3 extr., ed il titolo *de Judiciis* cap. 4.

(34) Articolo 54.

(35) Vattel lib. VI cap. VII §. 100.

(36) Vedi la storia del giudizio di Pietro Alessiovitz nelle cause celebri.

(37) Levesque *Hist. de Russie.*

(38) Artic. X §. 178, 179.

(39) Articoli 57, e 110.

(40) Blakstone *Commentaires sur les lois Angloises. De l'ajournement du criminel, et de ses incidens.*

(41) Blakstone *Commentaires De l'examen et de la conviction.*

(42) Transazioni filosofiche del 1764 e del 1765.

Condorcet *de la probabilité.*

(43) *Sed errat vehementer si quis in orationibus nostris, quas in judiciis habuimus, auctoritates nostras consignatas, se habere arbitratur. Omnes enim illae orationes causarum et temporum sunt, non hominum ipsorum, ac patronorum. Nam si causæ ipsæ pro se loqui possent, nemo adhiberet oratorem.* Cic. pro Cluentio cap. 50.

FINE.

INDICE

PARTE TERZA